


**ECC. MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL  
LAZIO**

**ROMA**









**RICORSO**

Nell'interesse dei sigg.ri dott. **Demetrio Arena** nato a Reggio Calabria il 29.9.1956 cod. fisc. RNA DTR 56P29 H224U, nella qualità di Sindaco uscente del Comune di Reggio Calabria, dott. **Paolo Anghelone** nato a Reggio Calabria il 8.10.1946 cod. fisc. NGT PLA 46R08 H224X, nella qualità di assessore uscente del Comune di Reggio Calabria, dott. **Giuseppe Martorano**, nato a Reggio Calabria il 21.8.1960 cod. fisc. MLT GPP 60M21 H224B nella qualità di assessore uscente del Comune di Reggio Calabria, avv. **Pasquale Morisani**, nato a Melito di Porto Salvo il 28.5.1965 cod. fisc. MRS PQL 65E28 F112K nella qualità di assessore uscente del Comune di Reggio Calabria, **Vincenzo Roberto Leo**, nato a Reggio Calabria l' 11.6.1962 cod. fisc. LEO VCN 62H11 H224M nella qualità di consigliere comunale uscente del Comune di Reggio Calabria, ing. **Walter Curatola**, nato a Reggio Calabria il 3.2.1977 cod. fisc. CRT WTR 77B03 H224N nella qualità di assessore uscente del Comune di Reggio Calabria, avv. **Monica Falcomatà** nella qualità di consigliere comunale uscente del Comune di Reggio Calabria, nata a Milano il 22.4.1968 cod. fisc. FLC MNC 68D62 F205X, avv. **Clotilde Maria Minasi**, nata a Reggio Calabria il 24.7.1960 cod. fisc. MNS CTL 60L64 H224X nella qualità di assessore uscente del Comune di Reggio Calabria, avv. **Demetrio Porcino**, nato a Reggio Calabria il 15.8.1976 cod. fisc. PRC DTR 76M15 H224H nella qualità di assessore uscente del Comune di Reggio Calabria, dott. **Vincenzo Nociti** nato a Reggio Calabria il 10.6.1959 cod. fisc. NCT VCN 59H10 H224J nella

Sigg.ri Avvocati  
Prof. Avv. Roberto Nania  
Avv. Alberto Gamberini  
Avv. Luigi Migliarotti  
Avv. Francesco Migliarotti  
Avv. Giuseppe Valentino  
Vi deleghiamo a rappresentarci e difenderci nel presente giudizio conferendovi ogni facoltà di legge ivi inclusa la facoltà di proporre motivi aggiunti.  
Eleggiamo domicilio presso lo studio del Prof. Roberto Nania in Roma alla Via Poma n.2  
Autorizziamo il trattamento dei dati personali



Dott. Demetrio Arena



sono autografe  
M. Falcomatà

Alberto Gamberini



qualità di assessore uscente del Comune di Reggio Calabria, dott. **Pasquale Imbalzano** nato a Reggio Calabria il 10.12.1982 cod. fisc. MBL PQL 82T10 H224L nella qualità di consigliere comunale uscente del Comune di Reggio Calabria, sig. **Daniele Romeo** nato a Reggio Calabria il 30.4.1980 cod. fisc. RMO DNL 80D30 H224O nella qualità di consigliere comunale uscente del Comune di Reggio Calabria, dott. **Antonio Pizzimenti** nato a Reggio Calabria il 18.3.1978 cod. fisc. PZZ NTN 78C18 H224I nella qualità di consigliere comunale uscente del Comune di Reggio Calabria, sig. **Pasquale Giovanni Naso** nato a Reggio Calabria il 18.4.1976 cod. fisc. NSA PQL 76D18 H224O nella qualità di consigliere comunale uscente del Comune di Reggio Calabria, sig. **Demetrio Berna** nato a Reggio Calabria il 18.12.1973 cod. fisc. BRN DTR 73T18 H224S nella qualità di assessore uscente del Comune di Reggio Calabria, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Alberto Gamberini (avv.gamberini@legalmail.it - GMBLRT53C02H199Y – fax 054430099), Francesco Migliarotti (francescomigliarotti@avvocatinapoli.legalmail.it - MGLFNC71E15F839O – FAX 081413388), Luigi Migliarotti (luigimigliarotti@avvocatinapoli.legalmail.it - MGLLGU43B12F839K – fax 081413388), Prof. Roberto Nania (robertonania@ordineavvocatiroma.org - NNARRT50A01E506U – fax 063701725), Giuseppe Valentino (giuseppevalentino@ordineavvocatiroma.org - VLNGPP45T19H224I – fax 066872920), tutti elettivamente domiciliati in Roma presso lo studio del Prof. Avv. Roberto Nania alla via Carlo Poma n.2

**Contro:**

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Persona del Presidente del

Consiglio pro tempore;

il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore;

l'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore;

il Comune di Reggio Calabria, e per esso la Commissione Straordinaria di gestione;

la Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente pro tempore;

**per l'annullamento, previa sospensione:**

- a) del DPR 10.10.2012, pubblicato sulla G.U. n.246 del 20.10.2012 con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Reggio Calabria per la durata di 18 mesi, ai sensi del D.Lgs. n.267/2000, con conseguente nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria dell'ente;
- b) della nota del 9.10.2012 del Ministero dell'Interno allegata al D.P.R. 10.10.2012, pure pubblicata sulla G.U. del 20.10.2012 n.246, in allegato al citato D.P.R.;
- c) della relazione della Prefettura di Reggio Calabria prot. n.2324/2012 indirizzata al Ministro dell'Interno, pure pubblicata sulla G.U. del 20.10.2012 n.246, in allegato al citato D.P.R., recante proposta dell'Amministrazione Straordinaria ai dell'art.143 D.Lgs. n.267/2000;
- d) del parere del Comitato Provinciale dell'ordine e della Sicurezza Pubblica, non conosciuto;
- e) della relazione conclusiva della Commissione di accesso rassegnata al Prefetto di Reggio Calabria conosciuta attraverso l'acquisto della

stessa in edicola a Reggio Calabria;

- f) del provvedimento del prefetto di Reggio Calabria prot. 3057/2012, notificato l'11/10/2012 di sospensione del Consiglio Comunale di Reggio Calabria nelle more della emanazione del decreto di scioglimento;
- g) di tutti gli atti presupposti, collegiali, connessi e consequenziali comunque lesivi degli interessi e dei diritti dei ricorrenti, ivi compresi i verbali della Commissione di accesso e (delle Forze dell'ordine), anche non conosciuti.

#### **FATTO**

1. Con decreto del 10.10.2012, pubblicato sulla G.U. n.246 del 20 ottobre 2012 unitamente alla relazione del Ministro dell'Interno ed alla relazione della Prefettura di Reggio Calabria del 26.7.2012 (redatta a seguito delle conclusioni della c.d. Commissione di accesso), il Presidente della Repubblica ha sciolto il Consiglio Comunale di Reggio Calabria per la durata di 18 mesi, affidando la gestione del Comune ad una Commissione Straordinaria composta dal Prefetto dr. Vincenzo Panico, dal v. Prefetto dr. Giuseppe Castaldo, dal dipendente (a riposo) dei servizi ispettivi della Ragioneria dello Stato dr. Dante Piazza;

2. Il Prefetto di Reggio Calabria, con provvedimento del 20/1/2012 aveva nominato una Commissione di accesso per la verifica di possibili condizionamenti di infiltrazioni della criminalità organizzata nel Comune di Reggio Calabria, i cui organi elettivi sono stati rinnovati il 15 e 16 maggio 2011 con l'affermazione del Sindaco dr. Demetrio Arena, eletto al primo turno, alla cui candidatura erano collegate liste (11) di orientamento di

“centro-destra”.

3. Il procedimento è stato attivato a seguito dell'adozione di una misura cautelare restrittiva della libertà personale disposta dall'A.G. nei confronti di un consigliere comunale di Reggio Calabria nonché in relazione “alle risultanze di diverse operazioni di P.G. che hanno coinvolto direttamente o indirettamente altri amministratori dell'ente”. Il Prefetto ha disposto, con proprio decreto 178/2012 del 20.01.2012, l'accesso presso il suddetto Comune, con termini poi prorogati, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di infiltrazioni e condizionamenti mafiosi nell'attività amministrativa. Al termine dell'attività ispettiva, la Commissione ha depositato le proprie conclusioni, sulle cui risultanze il Prefetto ha relazionato al Ministro dell'Interno, che ha redatto un sua autonoma proposta per lo scioglimento del Consiglio Comunale, così come poi definitivamente disposto dal Presidente della Repubblica; il tutto previo provvedimento del Prefetto di Reggio Calabria prot. 3057/2012 di sospensione del Consiglio comunale nelle more dell'emanazione del D.P.R. di scioglimento.

4. Il decreto di scioglimento ha il proprio fondamento nella richiamata proposta del Ministro dell'Interno e nella relazione del prefetto di Reggio Calabria che si producono e che si hanno qui per riportate e trascritte.

Su queste premesse, con espressa riserva di motivi aggiunti all'esito della piena ed integrale conoscenza di tutta l'attività e documentazione istruttoria, di cui si chiede l'acquisizione, fin d'ora si rileva che gli atti impugnati sono sicuramente illegittimi e vanno annullati, prevista sospensione, per i seguenti motivi:

**I . Violazione dell'art. 51 Costituzione in relazione all' art.143, primo,**

**secondo e quinto comma dlgs n.267/2000; sviamento di potere e/o eccesso di potere, per travisamento, erronea valutazione dei presupposti di fatto, difetto di motivazione.**

1. Il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Reggio Calabria è anzitutto affetto da violazione di legge per l'assorbente rilievo che la ricostruzione dei fatti, posti a suo fondamento, ignora le profonde modifiche apportate dal legislatore con riferimento all'art.143 dlgs n.267/2000, in conformità ai consolidati orientamenti giurisprudenziali del giudice amministrativo.

Trattasi di modifiche introdotte con il preciso intento e con la manifesta finalità, sottolineata di recente da codesto Ecc.mo TAR, di circoscrivere entro un ambito rigoroso l'esercizio di tale potere *extra ordinem*, che si traduce nel "*particolare rigore che deve assistere l'effusione degli elementi indiziari*" (TAR Lazio Sez.I 18 giugno 2012 n.5606).

Necessità questa che deriva dal fatto che, in tal modo, viene posto nel nulla l'esito delle scelte elettorali liberamente effettuate dagli aventi diritto al voto e vanificata la volontà da essi espressa (Consiglio di Stato Sez.VI 28 ottobre 2009 n.6657; *id.* I giugno 2010 n.3462).

L'erronea applicazione della normativa vigente, oltre al manifesto travisamento dei fatti di cui si dirà in seguito, ha dunque fatto sì che il provvedimento impugnato risulti affetto anzitutto da violazione di legge: l'erronea valutazione dei presupposti di fatto è infatti frutto di un'errata applicazione del primo e secondo comma della citata disposizione, nei quali il legislatore ha tassativamente esplicitato gli elementi costitutivi della nuova fattispecie in tal modo tipizzata.

La loro esistenza deve essere accertata e resa manifesta dalla competente autorità amministrativa per l'esercizio legittimo del potere astrattamente ad essa riconosciute.

A questo specifico fine va anzitutto sottolineata la portata innovativa della normativa sopravvenuta, che ha profondamente modificato quella contenuta nell'art 143 dlgs n.267/2000, secondo la quale si dava luogo allo << *scioglimento del Consiglio comunale, allorché, a seguito di accertamenti effettuati a norma dell'art 59, comma 7, emergono elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori con la criminalità organizzata o su forme di condizionamento degli amministratori stessi, che compromettono la libera determinazione degli organi elettivi e il buon funzionamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla stessa affidati ovvero che risultano tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.*

L'originario testo legislativo attribuiva alla competente autorità amministrativa una amplissima discrezionalità. Infatti, il suo impianto teorico si fondava sull'uso del tutto aspecifico del termine "amministratori", nel senso che era sufficiente, per l'adozione del provvedimento, che fossero emersi, a carico di chi a vario titolo svolgeva *pubbliche funzioni* all'interno dell'apparato amministrativo, quale che fosse il ruolo rivestito, "*elementi di collegamento diretti o indiretti*" con la criminalità organizzata o "*forme di condizionamento*" da parte loro, in grado di compromettere la libera determinazione degli organi elettivi e di pregiudicare il buon funzionamento dell'amministrazione comunale, nonché il regolare funzionamento dei servizi ad essa affidati.

Lo stesso uso del termine “*elementi su collegamenti diretti o indiretti*” con la criminalità organizzata, sganciato da qualsiasi ulteriore precisazione, era sintomatico dell’attribuzione di una amplissima discrezionalità, che portava ad assegnare ad essi una portata semantica equivalente a quella di semplici *indizi*, nel senso che era sufficiente la ricorrenza di elementi appunto vagamente indiziari per giustificare lo scioglimento del consiglio comunale.

In altri termini, da un lato la norma faceva riferimento alla generica figura di *amministratori* e, dall’altro, riteneva sufficiente l’esistenza di meri *indizi* di collegamento, anche *indiretti*, con la criminalità organizzata, per creare un primo *step* in grado di giustificare il successivo accertamento sulla loro presunta, astratta idoneità di compromettere la libera determinazione degli organi elettivi, ovvero il buon funzionamento dell’ amministrazione comunale o il regolare funzionamento dei servizi.

L’uso del termine “*amministratori*“, senza alcuna ulteriore precisazione stava, dunque, a significare che il legislatore riteneva rilevanti anche indizi di collegamento con la malavita organizzata riferibili al personale amministrativo e non già agli amministratori in senso proprio, quali sono quelli definiti tali dalle precedenti norme del citato dlgs n. 267/2000.

Ne è riprova il fatto che, unitamente a tale sostantivo ad ampio spettro, il legislatore nel prosieguo della disposizione faceva riferimento agli “*organi elettivi*”, così da creare una relazione diretta tra i due termini, nel senso che l’influenza della malavita organizzata assumeva rilevanza, a questo specifico fine, anche quando la libera determinazione degli *organi elettivi* o il *buon andamento delle amministrazioni comunali e provinciali*, nonché il *regolare funzionamento dei servizi* erano ostacolati nel loro legittimo formarsi e/o

svolgersi dall'operato del personale amministrativo. Tali elementi assumevano rilevanza anche nei casi in cui le precisate disfunzioni si erano verificate al di fuori e a prescindere da qualsiasi coinvolgimento diretto o indiretto dei suddetti *organi elettivi*.

Questi ultimi, in altri termini, subivano le conseguenze di una situazione di fatto di natura **ambientale contra legem**, anche nelle ipotesi in cui risultava che essa non era ad essi imputabile, neppure a titolo di *culpa in eligendo* o *in vigilando*.

La sola presenza di tali *indizi*, e loro riferibilità a taluni degli *amministratori* in quanto tali, vale a dire anche al personale dirigenziale ed impiegatizio genericamente inteso, era sufficiente per privare i rappresentanti degli organi elettivi dello *status* da essi conseguito in esito al libero svolgersi della competizione elettorale.

In questi casi, per il legittimo scioglimento dell'organo elettivo era, quindi, sufficiente la formulazione di un giudizio **prognostico** sulla astratta idoneità e capacità di tali elementi di essere in grado di compromettere la *libera determinazione* degli organi elettivi e, quindi, anche **in mancanza di un oggettivo riscontro in tal senso**, vale a dire anche in mancanza di atti amministrativi puntuali, idonei a dimostrare che la contiguità con le organizzazioni criminali e l'oggettivo condizionamento subito dall'apparato aveva alterato la corretta loro formazione.

2. Il primo comma del citato art.143 dlgs.vo 267/2000, come si è in precedenza ricordato, è stato di recente profondamente modificato con riferimento sia agli elementi oggettivi, che a quelli soggettivi, che giustificano l'esercizio di un potere di tale incisività, specie quando, come

nella specie, esso ha come destinatari, fatto questo mai verificatosi in passato, gli organi elettivi di una città metropolitana.

In quest'ultimo caso, le dimensioni stesse della popolazione rappresentata, cui fa riscontro un numero di eletti di pari rilevanza sul piano numerico, già di per sé rende avvertiti che la possibilità di pervenire allo scioglimento degli organi elettivi presuppone un ampio coinvolgimento, una loro permeabilità e pervasività agli interessi della criminalità organizzata. Esse non possono essere evidentemente identificate con la sola riferibilità a singoli amministratori di eventuali indizi di collegamento con ambienti criminali. Orientamento questo già, peraltro, ripetutamente espresso dal Consiglio di Stato con riferimento alla precedente normativa, che assume ancor più portata vincolante alla luce di quella garantista successivamente emanata.

Ritenendo diversamente rimarrebbe, altrimenti, vanificato il potere conferito all'autorità giudiziaria di adottare nei confronti del singolo amministratore le misure amministrative *ad personam* previste dall'art. 142 dgl.vo n.267/2000, vale a dire la rimozione o la sospensione dell'amministratore locale allorché l'accertato collegamento con ambienti criminali interessa solo costui e non l'organo consiliare o la giunta nel suo complesso (**Con.Stato. Sez IV 21 maggio 2007, n.2583**)

Tutto ciò è ancor più vero allorché, giova ribadirlo, si è in presenza di organi elettivi rappresentativi di comunità locali di ampie dimensioni, nelle quali episodi di tale natura, ovvero elementi di collegamento diretti o indiretti con singoli amministratori, già sulla base della precedente normativa, non erano di per sé idonei ad integrare la fattispecie di responsabilità oggettiva che il legislatore aveva ritenuto sufficiente per lo scioglimento del Consiglio

comunale, come evidenziato dalla richiamata giurisprudenza.

Essa, infatti, affonda le sue radici anzitutto nel principio di ragionevolezza e di proporzionalità che deve caratterizzare l'uso legittimo del potere autoritativo conferito in questi casi dalla legge all'amministrazione: il suo esercizio va diversamente modulato, a seconda della peculiarità della situazione effettuale che solo in taluni casi, vale a dire, solo in presenza degli indicati presupposti di fatto, elevati a elementi costitutivi della fattispecie tipizzata dall'art.143, giustifica il legittimo esercizio di tale potere.

Il condizionamento di singoli amministratori, infatti, salvo dimostrazione del contrario, già di per sé assume una incisività e una pregnanza diversa a seconda delle dimensioni delle strutture amministrative dell'ente locale e della diversa articolazione procedimentale mediante la quale si perviene alla formazione del provvedimento finale.

Più articolato e complesso è l'apparato amministrativo, minore è la probabilità che il singolo infiltrato possa avere capacità di incidenza e di condizionamento nel procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi. Di qui, dunque, la necessità, sottolineata dal giudice amministrativo, anche in epoca precedente alla novella del 2009, che gli indizi di collegamento con la criminalità organizzata fossero correttamente considerati non solo in sé, ma alla luce della loro idoneità a dispiegare effetti devianti sull'apparato amministrativo nel suo complesso e a condizionare in tal modo l'operato degli organi elettivi (**Cons. Stato Sez. V 20 ottobre 2005, n.5878**).

Già, dunque, sulla base della precedente normativa l'uso legittimo di tale potere avrebbe dovuto tener conto di tali imprescindibili elementi di fatto e

indurre a ritenere, per le ragioni che saranno precisate in prosieguo, che nella specie non sussistevano i presupposti per far luogo all'adozione dell'impugnato provvedimento.

2. Quanto poi al testo novellato dall'art.2 comma 3 della L. n. 94/2009, trasfuso nel primo comma del citato art.143, la prima sostanziale differenza che si riscontra con quello precedente riguarda il riferimento agli elementi oggettivi che giustificano il ricorso a tale potere sanzionatorio, in quanto, mentre nel testo precedente era sufficiente, come si è dianzi chiarito, l'emergere di semplici *indizi* diretti o indiretti di collegamento con la criminalità organizzata, nel nuovo testo la legittimità del ricorso a tale forma repressiva presuppone la presenza di "*concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti o indiretti*" con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile.

Per comprendere la portata semantica di tale nozione è sufficiente il rinvio alla richiamata sentenza del **TAR Lazio n.5606/2012**, che dopo aver in dettaglio puntualizzato il significato di ognuno di essi, in piena assonanza con l'orientamento più recente del Consiglio di Stato (**Sez VI 17 gennaio 2011 n.227**) ha concluso nel senso che il provvedimento deve essere connotato da "*rigidi parametri oggettivi, dati dalla coerenza d'insieme e dalla significatività dei fatti quali elementi di collegamento*"

Inoltre, mentre nel testo precedente si faceva uso del termine "*amministratori*" nel senso già precisato, secondo cui era sufficiente che il *referente esterno* della criminalità organizzata fosse un soggetto investito di pubbliche funzioni, la disposizione attualmente in vigore richiede che gli *elementi*, forniti degli indicati e circostanziati requisiti indicati dal primo comma

dell'art 143, debbono riguardare il collegamento con la criminalità organizzata degli *“amministratori di cui all'articolo 77, comma 2,”* ovvero *“forme di condizionamento degli stessi, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi e da compromettere il buon funzionamento o l'imparzialità delle amministrazioni comunali e provinciali , nonché il regolare funzionamento dei servizi ad esse affidati, ovvero che risultino tali da arrecare grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica “.*

L'analisi puntuale degli aspetti innovativi che caratterizzano la disciplina attualmente in vigore consente di rilevare che essa ha profondamente modificato quella precedente, vincolando l'autorità amministrativa a circoscrivere - come la richiamata giurisprudenza ha precisato - la sua indagine lungo tre direttrici vincolanti: 1) la necessità di riscontrare l'esistenza di elementi su collegamenti con la criminalità organizzata *concreti, univoci, e rilevanti*; 2) che i referenti esterni della o delle organizzazioni criminali siano *gli amministratori di cui all'art. 77, comma 2* ; 3) che tali circostanze di fatto si siano tradotte *nell'alterazione del procedimento di formazione della volontà degli organi elettivi ed amministrativi*, così da compromettere il *buon andamento e l'imparzialità delle amministrazioni comunali*, nonché il *regolare funzionamento dei servizi*, arrecando *grave e perdurante pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica*.

3. Risulta anzitutto evidente, alla luce di tali vincolanti coordinate logico giuridiche, che già l'assunto di fondo della relazione redatta dalla

Commissione d'accesso, cui fa impropriamente rinvio la proposta ministeriale, come si dirà in prosieguo, è assolutamente fuorviante, lì dove si evidenzia *“che l'asse portante della valutazione che presiede allo scioglimento è costituito, da un lato, dalla accertata o notoria diffusione sul territorio di fenomeni di criminalità organizzata e, dall'altro, dalle precarie condizioni di funzionalità dell'ente territoriale “.*

Con riferimento alla prima circostanza, per dimostrare l'eccesso di potere che vizia in radice il ragionamento dei commissari e, in via derivata il provvedimento impugnato che ad esso impropriamente fa rinvio, è sufficiente richiamare il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui *“la dimostrazione della presenza sul territorio di una radicata criminalità organizzata, naturalmente e notoriamente incline al condizionamento dei pubblici amministratori, non può di per sé indurre all'assiomatica conclusione della necessità dell'adozione della misura dello scioglimento degli organi elettivi “(Cons. Stato Sez VI, 16 febbraio 2007, n.665).* Già, quindi, alla luce della precedente normativa, il giudice amministrativo aveva concluso nella richiamata sentenza, finalizzata a dare un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in conformità a quanto del resto evidenziato dalla Corte Costituzionale da epoca risalente (**Corte Cost. 19 marzo 1993, n.103**), nel senso che, secondo quanto espressamente sottolineato nella sentenza da ultimo richiamata del Consiglio di Stato, *“la norma che legittima lo scioglimento dei consigli comunali lo condiziona al presupposto dell'emersione, da una approfondita istruttoria, di forme **di pressioni** della criminalità che **non consentono il libero esercizio del mandato elettivo di cui all'articolo 51 della Costituzione.** “*

Ciò significa che il giusto **bilanciamento** tra **diritto costituzionale di elettorato** e **lotta alla criminalità**, vale dire il **bilanciamento tra due valori fondanti della carta costituzionale**, si ottiene non già dando assoluta prevalenza alla diffusa presenza di quest'ultima sul territorio, bensì all'accertata sua effettiva *“pressione sugli organi elettivi di cui all’art.77 ,secondo comma “*, al fine di ostacolare *“il libero esercizio del mandato elettivo di cui all’articolo 51 della Costituzione“*, secondo l'evidenziato insegnamento del Supremo Consesso amministrativo, scaturito dalla lettura costituzionalmente orientata della precedente legislazione in materia.

4. Avendo presente tali rilievi, si comprende allora come le modifiche successivamente apportate dal legislatore rispondono all'avvertita esigenza di adeguare il testo precedente all'interpretazione datane dal giudice amministrativo, al fine di evitare proprio quel tipo di sconfinamenti in cui è incorsa l'autorità amministrativa nel caso di specie, sulla base dell'erroneo convincimento che la lotta alla criminalità nel territorio calabrese fosse requisito sufficiente per lo scioglimento del consiglio comunale.

In questo modo, infatti, si ottiene tra l'altro un risultato opposto a quello che si intendeva perseguire, perché si colpiscono ingiustificatamente ed immotivatamente gli organi elettivi, nonostante la mancanza di elementi **concreti, univoci e rilevanti** di collegamento con la criminalità: quest'ultima non risente minimamente degli effetti negativi di tale inammissibile sopruso a danno degli eletti, anzi, al contrario, ne è l'indiretta beneficiaria, potendo, in questo modo, sempre sperare di avere una rappresentanza elettiva più prona ai suoi voleri.

Tenendo, invece, presente l'univoco orientamento giurisprudenziale del

giudice amministrativo ora richiamato, maturato in un'ottica costituzionalmente orientata della precedente formulazione del citato art.143, l'esegesi della novella intervenuta nel 2009 è fortemente agevolata.

*L'approfondita istruttoria* non solo presuppone l'emersione di **concreti, univoci e rilevanti elementi** su collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata, ma presuppone altresì che gli stessi abbiano interessato direttamente gli **amministratori di cui all'articolo 77, comma 2**, vale a dire non il personale dirigenziale o il restante personale amministrativo, ma direttamente e/o indirettamente gli organi indicati dalla citata disposizione, che, per quanto riguarda i Comuni, sono **"il sindaco, i componenti delle giunte e i consiglieri comunali"**.

Già, quindi, la relazione della Commissione d'indagine, per quel che è dato sapere a seguito della sua diffusione via *internet*, è affetta da una carenza, erronea interpretazione della normativa sopravvenuta, in quanto non tiene conto che essa ha modificato nel profondo quella precedente, per renderla aderente al principio costituzionale evidenziato dal Consiglio di Stato.

Il discrimine tra i due testi legislativi è costituito dal fatto che, quello sopravvenuto, in luogo della accertata esistenza di una semplice relazione diretta o indiretta di taluni *amministratori*, genericamente intesi, con la criminalità organizzata, prevede che debbano sussistere elementi *concreti, univoci e rilevanti*, di una **relazione biunivoca** tra criminalità organizzata e gli *amministratori di cui all'art 77, comma 2*. Inoltre richiede che essa si sia tradotta in forme di condizionamento degli stessi, vale a dire in *forme di pressione* che si siano concretizzate nell'alterazione del procedimento di formazione della *volontà* degli organi elettivi ed amministrativi, nella

compromissione della corretta attività amministrativa, ovvero nel regolare funzionamento dei servizi, e dello stato della sicurezza pubblica. Presuppone, dunque, che vengano altresì individuati e scrutinati provvedimenti concreti che dimostrino tale sviamento.

Attività questa che presuppone, altresì, come subito diremo, l'individuazione dei soggetti investiti di pubbliche funzioni cui il collegamento va imputato, **al fine di evitare che la mancata individuazione dei soggetti responsabili consenta l'autorità amministrativa di adottare il provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, come nella specie è accaduto, in assenza degli elementi costitutivi della fattispecie tipizzata dalla normativa primaria.**

5. Per dimostrare quanto ora asserito è necessario altresì tenere presente che il successivo secondo comma dell'art 143 espressamente prevede che, *“al fine di verificare la sussistenza di cui al comma 1 , anche con riferimento al segretario comunale, al direttore generale, ai dirigenti ed ai dipendenti dell'ente locale, il **prefetto competente per territorio**, dispone ogni opportuno accertamento”*.

La corretta lettura di tale disposizione, alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, consente di far emergere l'illegittima applicazione del citato art 143, che connota sin dall'origine il provvedimento impugnato e lo rende palesemente affetto da vizi insanabili.

Infatti, *“le precarie condizioni di funzionalità dell'ente territoriale “*, di cui alla richiamata relazione, peraltro non diverse da quelle proprie della stragrande maggioranza di tanti dissestati comuni italiani, non consentono affatto il ricorso allo scioglimento del Consiglio comunale, perché l'indagine

che, in questo caso, legittimamente può esser svolta ha una finalità del tutto diversa, nel senso che deve riguardare esclusivamente la raccolta di eventuali elementi di collegamento di cui al primo comma dell'art.143: essi devono anzitutto riferirsi *agli organi elettivi*, la cui rilevanza può anche desumersi estendendo l'indagine all'apparato amministrativo indicato nel citato comma 2.

Dette precarie condizioni di funzionalità non rilevano, pertanto, autonomamente, ma nei soli casi in cui risultano avvinte dal necessario *nesso eziologico*, di cui al richiamato primo comma dell'art 143, con le *pressioni* esercitate dalla criminalità direttamente sugli organi elettivi o per il tramite e/o il concorso del personale amministrativo indicato nel secondo comma, siano cioè la conseguenza di tale alterazione del procedimento formativo della volontà dei suddetti *organi elettivi* e, a cascata, di quelli di competenza degli organi di gestione

6. La riprova che sia questa la corretta lettura delle due disposizioni si ha attraverso l'esame del quinto comma, nel quale è espressamente precisato che, **anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento**, allorché la relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui al primo comma, con riferimento **al solo segretario comunale, o al direttore generale, ovvero ai dirigenti e ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale** *“con decreto del Ministro dell'Interno, su proposta del prefetto, è adottato ogni provvedimento utile a far cessare immediatamente ogni pregiudizio in atto e ricondurre alla normalità la vita amministrativa dell'ente, ivi compresa la sospensione dall'impiego del dipendente, ovvero la sua destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione con obbligo di avvio*

*del procedimento disciplinare da parte dell'autorità competente". (cfr.*

**Cons. Stato Sez IV 21 maggio 2007 n. 2583)**

La loro lettura congiunta consente di cogliere quali sostanziali, innovative modifiche contenga la novella del 2009, al fine di rendere tale disciplina in linea con il richiamato principio contenuto nel citato art. 51 Costituzione.

Tale disciplina, adeguandosi all'interpretazione costituzionalmente orientata del giudice amministrativo, sottolineata da ultimo dalla sentenza del **TAR Lazio Sez.I n.5606/2012**, con riferimento al bilanciamento tra diritto costituzionale di elettorato e lotta alla criminalità, incautamente richiamata nella proposta ministeriale di scioglimento del consiglio comunale a pretesa conferma della legittimità del provvedimento adottato dall'amministrazione, ha elevato a norma primaria il discrimine creato in sede giurisprudenziale tra i collegamenti mafiosi nei quali il referente esterno della criminalità è il personale amministrativo, da quelli in cui tale collegamento ha radici più profonde, perché coinvolge direttamente o indirettamente, per il tramite di detto personale, gli organi elettivi.

Solo in presenza di collegamenti del secondo tipo si fa luogo allo scioglimento del Consiglio comunale, perché in quelli del primo tipo i provvedimenti da adottare, secondo la disciplina contenuta nel quinto comma, sono espressamente circoscritti al solo personale amministrativo.

7. Riesce in questo modo agevole comprendere la ragione per la quale la proposta di scioglimento debba espressamente indicare "***gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento***"(art. 143, quarto comma).

Trattasi di una prescrizione **vincolante**, che si collega funzionalmente al

primo comma con riferimento ai parametri da utilizzare perché le condotte possano essere ritenute giuridicamente rilevanti.

Innanzitutto. l'uso del plurale conferma che non deve trattarsi di condotte **singole**, inoltre esse devono essere connotate dalla presenza degli elementi di collegamento che raggiungono **il livello di significatività** indicato dal primo comma dell'art.143 (**TAR Lazio n.5606 2010; TAR Campania n.13720/2010**).

In questo modo il legislatore ha preteso che il controllo di legittimità sia duplice, nel senso che ai fini dello scioglimento degli organi elettivi, le *condotte* devono essere imputabili agli amministratori di cui al comma due dell'art.77, inoltre che gli elementi di contiguità devono essere innanzitutto **concreti**, vale a dire devono riferirsi *“ad elementi fattuali da intendersi come vicende ed accadimenti storicamente verificatisi, senza attribuire rilevanza a ragionamenti di tipo deduttivo “*, **univoci**, tali cioè da non prestarsi a deduzione ambigue e di dubbia interpretazione, vale a dire siano caratterizzati da *“una coerenza d'insieme “* Quanto poi alla **“rilevanza”** essa attiene *“più propriamente, al giudizio valutativo in sé ed impone al titolare del potere una particolare attenzione nel motivare la ragione dell'assunzione di un determinato elemento di fatto ad indizio di condizionamento su collegamenti con la criminalità organizzata “*(**TAR Lazio da ult cit.; TAR Campania da ult. cit**).

L'ulteriore deduzione che si ricava dalla disciplina in esame, è che, per poter legittimamente sciogliere il Consiglio comunale, gli elementi di collegamento diretto o indiretto devono riguardare **gli organi elettivi, sia pure per il tramite degli organi di supporto indicati nel secondo comma.**

**L'esercizio di tale potere *extra ordinem* è precluso nei casi in cui gli elementi di collegamento con la criminalità riguardano solo il personale amministrativo, allorché non emergono elementi concreti, univoci e rilevanti che tale collegamento sia direttamente o indirettamente riferibile anche agli organi elettivi di cui all'art. 77, secondo comma.**

Nei casi, infatti, di contiguità alla malavita organizzata del solo personale dell'ente locale è prevista la sola adozione di misure repressive che hanno come destinatari costoro, a salvaguardia del **richiamato bilanciamento tra diritto costituzionale di elettorato e lotta alla criminalità**: in mancanza di un coinvolgimento diretto degli *organi elettivi* con la criminalità e di elementi *concreti, univoci, e rilevanti* che siano costoro in realtà i suoi referenti esterni, l'autorità amministrativa è tenuta non già a sciogliere il Consiglio comunale, ma ad adottare i provvedimenti cautelativi, elencati nel quinto comma, nei confronti del solo personale amministrativo cui afferiscono gli elementi di collegamento con la criminalità.

Nel nostro caso, l'aspetto paradossale della vicenda, che perciò stesso rende il provvedimento impugnato viziato in radice da un vero e proprio sviamento di potere, è che pur avendo ritenuto, già in sede istruttoria, sulla base di risalenti indagini giudiziarie richiamate con *omissis*, che nei confronti di alcuni dipendenti emergerebbero gli elementi di cui al primo comma dell'art.143, non solo non si è proposto alcun provvedimento di sospensione nei loro confronti a tutela della legalità (**Cons. Stato Sez. VI 21 maggio 2007 n.2583**), come espressamente richiesto dal richiamato quinto comma, ma si è proceduto alla loro indebita utilizzazione per giustificare lo scioglimento del Consiglio comunale.

Infatti, nella relazione prefettizia c'è solo un generico riferimento alle pendenze penali che interesserebbero taluni consiglieri, senza alcuna precisazione in ordine alla loro rilevanza, tant'è che, in sede di "Conclusioni" di tutto ciò non si fa alcun richiamo.

Ciò dimostra che la stessa autorità amministrativa, tranne che per un caso indicato nel provvedimento, non ha ritenuto che essi avessero il livello di rilevanza richiesto dalla normativa positiva.

Le "Conclusioni" prefettizie, nelle quali è riassunto l'iter logico giuridico seguito dall'autorità amministrativa in questione, fanno dunque riferimento alle sole pendenze del personale amministrativo, così da incorrere in una duplice illegittimità: anzitutto la palese violazione del quinto comma dell'art. 143, in quanto non è stata proposta l'adozione dei provvedimenti cautelari ivi indicati pur avendo ritenuto rilevanti tali elementi per l'adozione del provvedimento finale, ma quel che è più grave e rende il provvedimento affetto da un vero e proprio sviamento di potere, si è preteso attingere ad indagini giudiziarie, che riguardano il solo personale amministrativo, ritenute **rilevanti senza, peraltro, offrire alcuna motivazione** al riguardo e senza indicare **"i responsabili di tali condotte"**. Tutto ciò con il manifesto intento di **supplire illegittimamente alla comprovata carenza di elementi concreti, univoci e rilevanti di cui al primo comma, concernenti gli organi elettivi, in assenza dei quali il provvedimento di scioglimento è palesemente *contra legem* (Cons. Stato, Sez VI 28 ottobre 2009 n.6657; id 1 giugno 2010 n. 34821).**

Un'ulteriore riprova di tale grave, fuorviante strumentalizzazione, è data dal fatto che, per quanto riguarda i procedimenti giudiziari in corso, ove si fosse

in presenza di elementi rilevanti, ai sensi del precedente art. 142, l'autorità giudiziaria avrebbe già d'ufficio provveduto, nei confronti di costoro, alla sospensione dal servizio o all'adozione di altre misure analoghe.

E' questa un'ulteriore dimostrazione dello sviamento di potere che inficia il provvedimento impugnato, con il quale l'autorità amministrativa, sostituendosi arbitrariamente alla competente autorità giudiziaria, pretende di assegnare agli elementi desumibili dai procedimenti giudiziari in corso una valenza che non solo ad essi non è stata assegnata in sede processuale, ma che in ogni caso, ai sensi del quinto comma dell'art.143, **non rilevano ai fini dell'adozione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, in quanto la stessa indagine giudiziaria non ha ritenuto tali indizi suscettibili di dar luogo all'adozione delle misure di cui all'art 142, né tali elementi sono emersi nel corso dell'attività istruttoria svolta dai componenti della Commissione d'indagine.**

8. Addirittura irrilevanti sono poi i richiami ai legami di parentela di taluni dipendenti comunali con esponenti della malavita, come ripetutamente sottolineato dal Consiglio di Stato, tanto più quando è pacifico che trattasi di personale la cui assunzione, risalente nel tempo, non è in alcun modo riferibile agli attuali amministratori di cui al primo e al secondo comma del citato art. 143. (**Cons. Stato Sez V 20 ottobre 2005 n.5878; TAR Reggio Calabria 30 maggio 2008 n.274**).

Come è agevole constatare, era da epoca risalente, che l'autorità amministrativa, in ossequio all'orientamento del giudice amministrativo si era astenuta dal fare ricorso a tali speciosi argomenti per giustificare lo scioglimento degli organi elettivi degli enti locali.

In questo modo la relazione risulta priva della dimostrazione che, a tutto concedere, i pretesi atti illegittimi, le colpevoli inerzie segnalate, sui quali si tornerà in seguito, sono conseguenza immediata e diretta del collegamento o del condizionamento criminale degli **organi elettivi**, come espressamente richiesto dal giudice amministrativo con riferimento alla disciplina positiva dianzi richiamata (**Cons. Stato 1 giugno 2010 n.3462**).

Le gravi illegittimità riscontrate dimostrano lo sviamento di potere che connota, in via derivata, il provvedimento impugnato e ne giustifica l'annullamento, in quanto, dopo aver asserito che, a livello di apparato amministrativo, si denotano infiltrazioni che interessano pubblici dipendenti dell'ente locale legato alla criminalità, la relazione prefettizia, in luogo di proporre l'adozione dei provvedimenti utili e necessari per allontanare costoro dal servizio, propone lo scioglimento degli organi elettivi, lasciando costoro liberi di continuare ad operare impunemente.

Ciò dimostra che il fine perseguito non era la lotta alla criminalità, ma quello politico, perseguito dall'autorità di governo, di sciogliere comunque il consiglio comunale.

## **II . Violazione dell'art.143, primo secondo e quarto comma per sviamento e/o eccesso di potere del decreto di scioglimento del Consiglio comunale.**

1. Con riferimento all'atto impugnato va dedotta, anzitutto, l'anomalia della sequenza procedimentale attraverso la quale si è pervenuti alla sua adozione. Giova al riguardo precisare che l'articolazione procedimentale delineata dal secondo comma del citato art.143 presuppone che le risultanze della Commissione d'indagine siano trasfuse in tutto o in parte nella relazione del

prefetto, a seconda della rilevanza giuridica che, nell'esercizio del suo potere discrezionale, egli ritiene di assegnare agli *elementi* di cui al primo comma raccolti in sede istruttoria.

Essa è, quindi, trasmessa al Ministro dell'Interno e, ove condivisa in tutto o in parte nelle conclusioni, trasfusa nella **proposta** dell'Autorità ministeriale che, a seguito della successiva, conforme deliberazione del Consiglio dei Ministri, è posta a fondamento del decreto presidenziale di scioglimento del Consiglio comunale.

Il termine **proposta** sta a sottolineare che essa si caratterizza per la sua traduzione in termini politici delle valutazioni formulate dalla competente autorità amministrativa, che il legislatore individua nel prefetto, quale organo periferico dell'autorità di governo.

Ciò comporta che il rinvio diretto a tale relazione istruttoria della Commissione d'indagine, contenuto nella proposta del Ministro dell'Interno, è illegittima nella misura in cui in tal modo si è inteso sovrapporre le valutazioni in essa contenute a quelle desumibili dalla relazione prefettizia, che non ha inteso farle proprie e porle a fondamento della proposta di scioglimento.

La proposta ministeriale, infatti, secondo il dettato legislativo, e alla stregua del principio di separazione tra organi di indirizzo politico e organi amministrativi, va esaminata solo alla luce della relazione prefettizia che, nella sequenza procedimentale delineata dalla richiamata disposizione, costituisce l'atto endoprocedimentale cui essa può legittimamente fare riferimento, sulla base del chiaro disposto del comma quarto, che espressamente richiama la sola relazione di cui al comma tre, vale a dire la

sola relazione prefettizia, nella quale vengono trasfuse in tutto o in parte le risultanze istruttorie della Commissione d'indagine

2. Nel caso di specie, si riscontra un'ulteriore illegittimità, dal momento che, in luogo di un semplice rinvio alle valutazioni che, nella relazione prefettizia, sono stati posti a fondamento della proposta di scioglimento, l'atto ministeriale cui fa rinvio il decreto di scioglimento nelle “**Conclusioni**” si discosta apertamente dalle motivazioni indicate nella relazione prefettizia per giustificare la richiesta dell'adozione di tale provvedimento *extra ordinem*.

Ancor prima di affrontare il loro esame, per evidenziare l'eccesso di potere che le caratterizza, è necessario sottolineare la sostanziale diversità di contenuto delle “Conclusioni” della proposta rispetto alle “Conclusioni” della relazione prefettizia, che rende le prime illegittime e vizia in via derivata l'atto finale per sua intrinseca contraddittorietà, atteso il rinvio ad entrambe.

In ossequio al principio di separazione tra organi politici di indirizzo e organi di gestione, la normativa primaria riserva al prefetto la formulazione degli specifici addebiti sulla base dei quali è legittimo pervenire alla formulazione del parere di scioglimento del consiglio comunale, in quanto, altrimenti, l'atto di **alta amministrazione** configurato dal citato quarto comma si risolverebbe in mascherato **atto politico**, se il suo contenuto originario può via via arricchirsi di nuove, autonome valutazioni dell'autorità politica, confortate dalla successiva deliberazione del Consiglio di Ministri.

In ogni caso la discrasia si traduce in un eccesso di potere, perché rende contraddittoria la motivazione posta a fondamento del provvedimento, come

subito si dirà.

Una interpretazione diversa da quella ora prospettata renderebbe, anzitutto, la norma incostituzionale, in quanto la misura *extra ordinem* rischierebbe di trasformarsi in **strumento di lotta politica**, a disposizione del Ministro dell'Interno e della relativa compagine governativa, così da dare adito all'ingresso di un dissimulato Stato di polizia, nella quale le autonomie degli enti locali risulterebbero alla mercé del potere politico in quel momento alla guida della Nazione.

In sintesi, la proposta ministeriale può in tutto o solo in parte fare proprie le valutazioni prospettate dal prefetto per giustificare lo scioglimento del consiglio comunale, ma non può sostituirsi ad esse, fornendo il provvedimento di autonomi apprezzamenti tipici della discrezionalità amministrativa, a differenza perciò di quanto si desume dal raffronto delle "Conclusioni" contenute in ciascuno dei due atti.

La proposta ministeriale è, pertanto, nella specie illegittima anzitutto perché snatura il provvedimento di alta amministrazione in provvedimento di natura politica: le valutazioni **conclusive** in essa espresse sono formulate dall'organo politico d'indirizzo e non, come richiesto dalla legge, dall'autorità prefettizia competente per territorio, cui la legge riconosce la suddetta discrezionalità amministrativa.

L'autorità politica è chiamata solo ad apprezzare la validità, oltre che la legittimità, dell'iter argomentativo su cui si fonda la proposta di scioglimento, preservandone la sua natura di atto di alta amministrazione, ma non può modificarne il contenuto con propri autonomi apprezzamenti di merito, che non trovando rispondea nella relazione prefettizia lo rendono

contraddittorio, in quanto non è dato capire a quale di esso dare prevalenza, oltre poi a trasformarlo in un provvedimento di natura politica.

In via derivata tale vizio rende illegittimo il provvedimento finale, come si chiarirà in prosieguo.

2. Per dimostrare tutto ciò è necessario tornare alla relazione prefettizia, le cui “Conclusioni“, vale dire la parte motivazionale della proposta di scioglimento formulata al Ministro dell’Interno, parte dal rilievo che *“le considerazioni sopra riportate inducono a ritenere gravemente compromessa la capacità amministrativa e gestionale del Comune di Reggio Calabria, condizionata da una esposizione debitoria estremamente rilevante e palesemente incapace in diversi settori di attuare una sana politica di rigore e sviluppo “*

Non vorremmo essere irriverenti, ma sembra di leggere una relazione al Ministro dell’Interno di epoca giolittiana sullo stato di salute dell’ente locale sotto il profilo finanziario e amministrativo, piuttosto che una proposta di scioglimento del Consiglio comunale di una città metropolitana, dotata, sotto tale profilo, di ampia autonomia amministrativa e finanziaria, suscettibile di essere incisa per comprovate compromissioni degli *organi elettivi* con la criminalità.

Il successivo periodo, pur risultando all’apparenza più aderente al tema, è formulato in termini problematici, di per sé sintomo di eccesso di potere, perché in esso si avanza solo *“l’ipotesi di una volontà specifica di non instaurare percorsi virtuosi e di non opporre un freno alla possibile intromissione, nelle articolazioni burocratiche, di personaggi collegati alla criminalità organizzata. Tale deformazione deriverebbe non già e non solo*

*da una forma (più o meno diffusa) di incapacità amministrativa , quanto piuttosto da un adeguamento tacito e supino ad una situazione ormai risalente nel tempo e divenuta oggi difficilmente fronteggiabile.”*

La relazione, sempre con riferimento alla *incapacità amministrativa* e, quindi all'apparto burocratico, nel prosieguo continua ad ispirarsi a generiche considerazioni di analogo tenore, ma nulla dice sull' esistenza dei requisiti previsti dalla fattispecie tipizzata dalla legge per il legittimo esercizio del suddetto potere, vale a dire sull'esistenza, nel caso di specie, degli elementi *concreti, univoci e rilevanti* di collegamento degli *organi elettivi* dello stesso *personale amministrativo* con la criminalità. Solo nel prosieguo viene genericamente precisato, senza darne alcuna dimostrazione, che *“in quasi tutte le strutture burocratiche è stata registrata la presenza incombente e pervasiva delle famiglie mafiose del territorio”*. Nei confronti di chi essa è stata esercitata rimane un mistero, nonostante il preciso potere dovere di indicare i **“responsabili** “(art,143 quinto comma) “

Risulta manifesta l'assenza di puntuali indicazioni, supportate da elementi concreti, che, invece, si rivengono in altre corpose relazioni della medesima natura, come è agevole desumere dai precedenti giurisprudenziali relativi a provvedimenti analoghi, ed, in particolare, proprio dalla sentenza del **TAR Lazio n.5606/2012**, che, come vedremo, la proposta ministeriale ha elevato a suo apparente paradigma.

Tra l'altro, la forma dubitativa utilizzata dal prefetto è chiaramente finalizzata a sottrarsi al potere dovere di dover proporre le misure cautelari di cui al quinto comma, nei confronti del suddetto personale amministrativo, ivi compreso l'avvio del procedimento disciplinare, cui era tenuto se tale

affermazione fosse stata diversamente espressa .

Manca la dimostrazione che tale pretesa contiguità con gli organi elettivi abbia raggiunto **il livello di significatività** che la richiamata giurisprudenza ritiene *conditio sine qua non* per lo scioglimento del consiglio comunale

In luogo di tali doverose richieste, cadendo in un manifesto sviamento di potere, lo stesso prefetto utilizza, tuttavia, tali risultanze processuali per formulare, con uno ingiustificato, illegittimo scarto logico giuridico, la proposta di scioglimento degli organi elettivi, sull'assunto che risulterebbe provata la mancata, generica adozione, non si da parte di chi, se da parte degli organi elettivi o da quelli dirigenziali, di un'azione di contrasto del fenomeno criminale.

A parte il rilievo che, nei pochi mesi in cui la nuova giunta ha potuto operare si è attivamente adoperata a tutela della legalità e per contrastare le disfunzioni dell'apparato amministrativo, come subito diremo, sta di fatto che tale pretesa omissione è in ogni caso di per sé inidonea a giustificare la richiesta di scioglimento, se non si fornisce la prova che essa è conseguenza della *pressione* della criminalità *sui componenti degli organi elettivi*.

Le suddette, pretese omissioni, di cui non viene chiarita la portata, in ordine alla presenza di elementi concreti, univoci e rilevanti, in presenza di una disciplina positiva che crea una netta separazione tra gli organi di indirizzo e quelli gestionali, in ogni caso rilevano solo sul piano della responsabilità amministrativa e contabile, ove provate, e non possono certo giustificare la richiesta di scioglimento del Consiglio comunale.

3. Tenendo presente tutto ciò è agevole scoprire l'arcano in precedenza segnalato, rappresentato dal fatto che la proposta ministeriale non ricalca i

contenuti di quella prefettura, ma si discosta da essa profondamente nelle “Conclusioni “, così da rendere il provvedimento conclusivo perplesso e contraddittorio.

Oltre alla illegittimità in precedenza dedotta, tale proposta è affetta da un vero e proprio sviamento, perché l'intento perseguito è appunto quello di porre rimedio alle vistose illegittimità, testé evidenziate, che inficiano la relazione prefettura, salvo poi a cadere in una illegittimità non meno eclatante.

Tale intento è perseguito mediante uno strumentale e fuorviante richiamo alla recentissima sentenza del TAR Lazio, precedentemente citata, che è utilizzata, a copertura giuridica della invasività ministeriale, vale a dire, per introdurre, rispetto a quelle contenute nella relazione prefettura, autonome valutazioni di merito, riservate all'autorità amministrativa, per giustificare l'adozione della misura in questione.

Nell'*incipit* delle suddette **Conclusioni** è evidente tale illegittimo operato, in quanto la sentenza **n. 5606/2012 del TAR Lazio**, nella sua articolata, complessa ed esaustiva motivazione non afferma affatto quanto il Ministro dell'Interno pretende da essa desumere. Infatti, il relativo contenzioso prescindeva del tutto dalla necessità di dover risolvere il pregiudiziale problema giuridico che si pone nel caso di specie e che ha ad oggetto l'individuazione dei referenti della criminalità organizzata cui si riferisce il primo comma dell'art.143 ai fini della legittimità del relativo provvedimento: nella stessa rubrica risulta, infatti, che la disciplina ivi contenuta si riferisce, sia allo scioglimento degli *organi elettivi degli enti locali* per infiltrazioni di tipo mafioso o similare, sia all'autonoma

responsabilità dei *dirigenti e dipendenti* per le medesime cause. Le due fattispecie, come si è visto, danno luogo e legittimano l'adozione di provvedimenti tra loro del tutto autonomi e profondamente diversi tra loro.

Nel contenzioso risolto dalla richiamata sentenza era pacifico, infatti, che gli elementi di collegamento con la criminalità organizzata riguardavano in modo eclatante, tanto da creare anche un forte allarme sociale, sia indirettamente, che direttamente, la persona del **Sindaco** e di altri componenti degli **organi elettivi tra cui l'assessore ai lavori pubblici**, vale a dire gli amministratori di cui all'art.77, secondo comma, di guisa che i motivi di gravame dedotti dagli interessati avevano ad oggetto unicamente la pretesa irrilevanza e adeguatezza degli *elementi* in grado di dimostrare il loro collegamento con la criminalità organizzata. Dimostrazione questa che trasuda a piene mani dalla motivazione della citata sentenza, a differenza di quanto è dato rilevare nel caso di specie. Basti pensare al riferimento, indicato nella sentenza, al riscontrato "interessamento" "del clan locale, durante la campagna elettorale, per le sorti del futuro Sindaco.

Già, quindi, sotto tale profilo la proposta ministeriale è palesemente viziata da tale ulteriore illegittimità, perché tenta di accreditare l'illegittima applicazione del citato art 143, sulla base di tale precedente giurisprudenziale, che fa invece proprio il richiamato orientamento del Consiglio di Stato, anche mediante la citazione di pronunzie recentissime, come si è in precedenza evidenziato.

4. Il tentativo risulta maldestro, anche perché dalla sua lettura si ha espressa conferma che la legittimità del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale è subordinata all'ulteriore condizione, espressamente prevista

dall'art.143, dell' indicazione dei componenti degli organi elettivi nei cui confronti sono stati accertati elementi diretti e/o indiretti di collegamento con la criminalità organizzata, assistiti dal grado di rilevanza dianzi indicato, proprio al fine di rispettare il giusto bilanciamento tra i concorrenti interessi pubblici di pari rilevanza costituzionale cui fa riferimento la giurisprudenza sulla base dei risalenti principi individuati dalla Corte Costituzionale.

A riprova di ciò sta il fatto che, nel confutare la fondatezza, al riguardo, dell'apposito motivo di gravame dei ricorrenti, nella motivazione della sentenza è chiaramente detto che il provvedimento impugnato contiene l'espressa indicazione dei componenti degli organi elettivi collusi con la criminalità, cosa che, invece, come si è in precedenza detto, non risulta dalla relazione prefettizia richiamata dal provvedimento impugnato, rendendolo di per sé affetto da sviamento per le ragioni già indicate.

E' appunto per rimediare a tale sostanziale, incolmabile *deficit* di legittimità della relazione prefettizia che, prendendo a pretesto la richiamata sentenza del TAR Lazio, con la suddetta proposta ministeriale è stata fornita un'autonoma motivazione delle ragioni che giustificerebbero l'emanazione del provvedimento di scioglimento del Consiglio comunale, sostituendo all'originaria motivazione, una diversa, la cui paternità è da attribuire direttamente **all'autorità politica** e, come tale, palesemente illegittima.

Ridotto in soldoni, il ragionamento ivi svolto è tuttavia anch'esso privo di qualsiasi consistenza, perché si imputa alla nuova giunta una continuità d'azione con i precedenti amministratori, per il solo fatto che, su nove assessori, quattro di essi erano componenti della precedente giunta. L'ulteriore aggravante sarebbe rappresentata dal fatto che nell'attuale

compagine sei su nove amministratori sarebbero già stati eletti, alcuni nel 2002, altri nel 2007.

Si dà il caso però che tale conclusione è sfornita della premessa maggiore, perché essa è priva della dimostrazione dell'esistenza di *elementi concreti, univoci e rilevanti* di collegamento con la criminalità, sia dei suddetti componenti dell'organo di cui all'art.77 secondo comma, sia di quelli che avevano fatto parte della precedente compagine.

Inoltre va, sotto altro profilo, evidenziato che la suddetta premessa dell'inusuale sillogismo doveva essere altresì correttamente arricchita della dimostrazione che gli elementi di collegamento avevano i requisiti richiesti dal primo comma dell'art.143.

In altri termini, nella proposta si fa ricorso al principio di proprietà transitiva in ordine alla portata dei due termini, senza che la premessa maggiore, che dovrebbe giustificare le conclusioni cui si perviene, sia assistita da un contenuto effettuale in grado di dimostrare la sua piena rispondenza con la vincolante disciplina del primo comma dell'art 143, posto a tutela del **principio costituzionale** consacrato nell'art.51 della Costituzione, cui ripetutamente fanno richiamo le sentenze del Consiglio di Stato e, da ultimo, la stessa sentenza del TAR Lazio, che la proposta ministeriale incautamente richiama.

A parte il rilievo che l'operato della giunta, nei pochi mesi in cui ha operato, si è caratterizzata per l'assoluta discontinuità rispetto al passato, in ogni caso la motivazione addotta è palesemente illegittima, per l'assorbente rilievo che è in stridente contrasto con il primo comma dell'art.143, che, come ripetutamente affermato dal Consiglio di Stato, ancor prima della novella del

2009, presuppone la dimostrazione che i provvedimenti degli organi elettivi siano affetti dall'indebita **pressione** della criminalità su di essi esercitata.

In quale parte della proposta o della relazione risulta che i suddetti quattro assessori sarebbero stati oggetto di *pressioni* della criminalità, o che vi sarebbero elementi *concreti, univoci e rilevanti* del loro collegamento con la criminalità ? In che modo si dà la prova del **loro livello di significatività** ? Trattasi di una gratuita affermazione contenuta nella relazione ministeriale, frutto di una illegittima valutazione dell'autorità politica.

La verità è che la relazione prefettizia, essendo stata redatta dall'autorità locale di governo, dotata della effettiva conoscenza della realtà del territorio reggino, si è espressa in termini problematici, cadendo in un evidente eccesso di potere. Inoltre, essa è priva di qualsiasi indicazione sulla presenza di elementi concreti, univoci e rilevanti di collegamento degli componenti degli organi elettivi con la criminalità, al di fuori del consigliere arrestato, chiaro sintomo questo della consapevolezza della inesistenza di collegamento a tale livello per gli altri eletti.

Tali volontarie lacune sono state arbitrariamente colmate con la proposta del Ministro, che, tra l'altro, le inserisce in un contesto argomentativo del tutto diverso, di portata **novativa** rispetto alla relazione prefettizia, rendendo il provvedimento finale contraddittorio e, come, tale illegittimo.

La presenza, nella nuova giunta di assessori e/o di consiglieri facenti parte della giunta precedente o, addirittura, del consiglio comunale del 2002 assurge, per volere dell'autorità politica, in assenza di qualsiasi riferimento fattuale di collegamento con la criminalità, di per sé a circostanza idonea a dimostrare apoditticamente la presenza degli elementi *concreti, univoci, e*

*rilevanti* richiesti a questo fine dall'art.143 dl.g.vo 267/2012.

Trattasi di un apprezzamento chiaramente di natura squisitamente politica, sia per la sua provenienza da un organo politico, che per il suo contenuto fattuale, privo di qualsiasi giustificazione sul piano logico argomentativo, che, perciò stesso, rende il provvedimento finale affetto da un chiaro sviamento di potere, oltre che contraddittorio e, come tale, viziato per eccesso di potere. Infatti, non è dato comprendere sulla base di quale delle motivazioni è stato adottato il provvedimento finale.

9. Le riscontrate discrasie delle “Conclusioni “ministeriali, rispetto alla relazione prefettizia, ingenerano, perciò, il giustificato convincimento, da un lato, che il prefetto fu sollecitato dall'alto ad agire, prendendo a pretesto l'arresto di un consigliere comunale nei cui confronti erano emersi collegamenti con un clan malavitoso per avviare il procedimento e, dall'altro, che la conclusione cui perviene la proposta ministeriale è frutto di una scelta aprioristica di valenza esclusivamente politica, volta probabilmente a dimostrare all'opinione pubblica il nuovo corso che, nella lotta alla criminalità, il **governo tecnico** e, in particolare, il Ministro dell'Interno erano stati capaci di imprimere.

Se così non fosse rimarrebbe senza risposta la riscontrata ed immotivata integrazione della relazione prefettizia sulla base di considerazioni che, essendo sfinite di qualsiasi rilevanza sotto il profilo giuridico, si è tentato di accreditare con il richiamo al precedente giurisprudenziale la cui portata era del tutto diversa.

10. Una volta dimostrato che il riferimento agli assessori non era assistito dalla indicazione di elementi di collegamento con la criminalità ne consegue

che , le suddette “Conclusioni “, si reggono sul nulla, per quanto riguarda l’aspetto che il legislatore ritiene **qualificante** e **imprescindibile** per l’adozione dell’indicato provvedimento di scioglimento.

Infatti, l’inesistenza dei vincolanti presupposti che condizionano il legittimo esercizio del suddetto potere, fanno sì che il successivo riferimento contenuto, nelle Conclusioni, all’arresto di un consigliere comunale per collusione con la criminalità, **per giurisprudenza costante**, dianzi richiamata, non è da sola una valida giustificazione per sciogliere un intero consiglio comunale, formato, peraltro, in questo caso da ben trenta consiglieri (**Cons. Stato Sez. VI 1 giugno 2010 n. 3462**)

Tanto meno può esserlo, per le ragioni ripetutamente espresse, il successivo riferimento al collegamento con la criminalità di taluni dipendenti, circostanza questa che giustifica la sola adozione dei provvedimenti indicati dal quinto comma dell’art.143, tra cui non rientra lo scioglimento del consiglio comunale.

A conclusione dell’analisi del provvedimento impugnato nelle sue fondamentali linee argomentative è opportuno, pertanto, richiamarsi all’insegnamento dei giuristi medioevali, secondo cui le deduzioni sono inattendibili quando “**manca il supposto**”.

Nel nostro caso il **supposto** è la dimostrazione di ciò che la legge richiede, vale a dire la raccolta di elementi **concreti, univoci e rilevanti**, (va sottolineato anzitutto l’uso dell’aggettivo “**concreti** “), che i componenti degli organi elettivi abbiano agito o siano stati soggetti alla *pressione* della criminalità reggina e/o siano stati i suoi referenti nello svolgimento delle loro competenze istituzionali.

In mancanza di tale prova che manca del tutto, il resto, come subito vedremo, è una defaticante e minuziosa analisi dell'attività amministrativa, i cui atti e/o provvedimenti sono in prevalenza imputabili alle precedenti amministrazioni.

Tale discutibile metodo già sotto il profilo amministrativo, attesa l'autonomia che connota i criteri per la corretta imputazione degli atti e/o provvedimenti a coloro che li hanno posto in essere, è viziata in radice da un eccesso di potere manifesto, perché tenta in questo modo ad introdurre una motivazione sublimale, volta a suscitare nel lettore meri sospetti, in taluni casi vere e proprie suggestioni, mediante un affresco dell'intero apparato amministrativo, che è fuorviante, anzitutto perché fa di tutt'erba un fascio. Infatti, deliberatamente si sovrappone, all'indagine che i commissari avrebbero dovuto svolgere ai sensi dell'art.143, quella di natura prettamente amministrativa e contabile che non ha alcuna rilevanza ai fini di che trattasi, se sganciata dalla premessa maggiore della accertata influenza della malavita organizzata sugli organi elettivi.

Inoltre, in assoluta contraddizione con tale allarmante quadro gestionale, omette deliberatamente di indicare quali dei dirigenti dei vari settori dell'apparato amministrativo risultino attinti da elementi di collegamento con la criminalità, per poter poi ingiustificatamente addossare la responsabilità di tale stato di cose agli organi elettivi ancora una volta genericamente intesi.

Anche da questo ulteriore angolazione la proposta ministeriale evidenzia vizi di legittimità di gravità tale che il rimedio dell'annullamento del provvedimento è la via obbligata da percorrere.

### **III. Violazione dell'art-143 dlgs.vo n.267/200. Eccesso di potere per erronea valutazione dei presupposti di fatto e per difetto di motivazione.**

I motivi in precedenza dedotti, a giudizio della scrivente difesa, sembrano già di per sé esaustivi per dimostrare le gravi illegittimità che inficiano il provvedimento impugnato e ne giustificano l'annullamento.

Pur tuttavia riteniamo doveroso contestare, sotto il profilo che qui viene in considerazione, i rilievi contenuti negli atti posti a fondamento del decreto di scioglimento.

Essi, per larga parte, ricalcano l'indagine, a suo tempo, svolta sia dagli uffici del Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso la Ragioneria Generale dello Stato, sia dalla Corte dei Conti e dalla Procura della Repubblica..

Come sarà possibile dimostrare attraverso la lettura delle singole contestazioni, a parte il rilievo che la maggioranza di esse si riferiscono a fatti risalenti, imputabili alle precedenti amministrazioni, in ogni caso trattasi di inefficienze di tipo amministrativo che, in mancanza di una chiara, univoca dimostrazione del nesso eziologico con la criminalità, che in questo caso manca del tutto, non possono avere autonoma rilevanza in questa sede

Le parole *inefficienza, inerzia, incapacità e scarsa capacità gestionale*, ricorrono, non a caso, ogni qualvolta si analizza la "*gestione amministrativa, finanziaria e tecnica*" che i Commissari stessi sottolineano è attribuita dal TUEL "*ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo*."

In questo modo il lavoro di indagine di per sé dimostra il cattivo funzionamento dell'Ente, ma non offre alcuna prova dell'esistenza degli

elementi che la legge eleva a elementi costitutivi del rischio di condizionamenti a carattere mafioso-criminale nei confronti degli attuali organi elettivi.

Il profluvio di fatti cui il provvedimento impugnato fa rinvio è una chiara dimostrazione che il fine politico perseguito fa aggio sulla fondatezza dei rilievi svolti, non a caso desunti per la maggior parte da indagini ispettive aventi finalità del tutto diverse, che ove avessero evidenziato il prospettato collegamento con la criminalità, già a suo tempo avrebbero dato luogo alla trasmissione degli atti alla competente autorità amministrativa per l'avvio dello scioglimento del precedente consiglio comunale.

#### **ASSETTO ORGANIZZATIVO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI**

Con riferimento al rilievo che vi sarebbe un'interferenza del potere di indirizzo riconosciuto al sindaco nel Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi nella nomina dei dirigenti, si fa presente che l'attuale giunta in data 13/12/2011, con deliberazione n. 275 (**Doc. A1**), ha modificato il regolamento nella parte in cui prevedeva che le nomine dei responsabili dei suddetti Uffici e Servizi fossero di competenza del Sindaco, in modo da renderlo conforme alla normativa primaria.

Nonostante ciò, la Commissione censura il fatto che la disposizione regolamentare abbia previsto l'acquisizione di un parere del Sindaco con riferimento all'ipotesi disciplinata dal precedente art.17.

Pur trattandosi di una problematica esclusivamente amministrativa, perfettamente in linea con la giurisprudenza, secondo la quale la previsione di un parere non vincolante non altera il procedimento tipizzato dalla legge,

è utile, altresì, sottolineare, sotto il profilo della *ratio* di tale previsione, che la finalità perseguita con la richiesta di parere è esattamente opposta a quella che sembra venga adombrata.

Ed infatti, in un'area ad alto tasso di criminalità, come ripetutamente evidenziato nelle suddette relazioni, secondo cui le pressioni della malavita sono in grado di sviluppare condizionamenti soprattutto a livello burocratico, il meno che possa pretendersi è che l'organo di indirizzo sia informato preventivamente sui criteri attraverso i quali matura la scelta dei dirigenti, al fine di renderla il più possibile trasparente e scevra dal pericolo che, in mancanza di riscontri obiettivi, possa essere successivamente utilizzata per innescare presunti elementi di collegamento rilevanti ai sensi del citato art. 143.

La procedimentalizzazione di un'attività così delicata, qual è quella in oggetto, non può non essere apprezzata, quale corretta modalità mediante la quale far interagire l'organo di indirizzo politico con l'apparato, in una realtà socio economico ad alto tasso di criminalità e in presenza di una legislazione che detta una disciplina speciale, a tutela della legalità, tra organi di gestione e organi di indirizzo, ai sensi del secondo comma dell'art-143. Da tale possibile collegamento scaturisce l'obbligo di verificare le modalità con le quali in tali enti locali le scelte vengono effettuate., al fine di evitare il prospettarsi di una *culpa in vigilando*, foriera di possibili conseguenze negative.

Al di fuori di queste limitate ipotesi il conferimento degli incarichi dirigenziali si conforma in tutto alla normativa primaria.

Nella relazione si legge, altresì, che: *“Da ultimo, si rappresenta che questa*

*Commissione ha provveduto ad acquisire i documenti relativi ai procedimenti disciplinari avviati dall'Ente negli anni compresi dal 2007 al 2011. Dalla lettura degli atti è emerso che il procedimento disciplinare avviato nei confronti dell'Assistente di Polizia Municipale Pietro Grasso seppur regolarmente avviato in data 18/10/2007 non ha mai avuto definizione. Nello specifico, infatti, l'iter amministrativo ha avuto inizio con la contestazione degli addebiti al dipendente comunale salvo poi essere immediatamente sospeso per la sussistenza di un procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti contestati. Mentre l'azione giudiziaria si è conclusa con formale provvedimento di archiviazione del GIP datato 21/1/2009 (per mancanza di condizioni), l'azione amministrativa non è mai stata in alcun modo definita.”.*

In effetti, risulta vero che il caso non è mai stato formalmente e definitivamente concluso e che il dipendente, verso il quale l'azione giudiziaria non è stata ne sarà mai avviata per archiviazione già nella fase delle indagini, non è in possesso di un provvedimento di chiusura in suo favore anche della azione disciplinare che, correttamente, era stata avviata.

Tuttavia tali rilievi risultano del tutto scollegati dal provvedimento impugnato.

#### **STAZIONE UNICA APPALTANTE**

**1.** La contestazione mossa è di non aver rinnovato la convenzione della SUAP

Senonché, delle 31 imprese che, a giudizio della Commissione, risulterebbero *in qualche misura vicine alle cosche locali*, e per le quali sono state “*riferite le informazioni che consentono di delineare, con*

*maggior dettaglio, il livello di contiguità dei medesimi operatori con le consorterie criminali”:*

-11 risultano affidatarie di appalti espletati dalla SUAP, con informative antimafia positive rilasciate dalla Prefettura di Reggio Calabria (di esse 1 risultata peraltro l'anno precedente oggetto di misura interdittiva della stessa Prefettura);

- 13 risultano ammesse a gare espletate dalla SUAP senza che sia emerso alcun impedimento alla loro partecipazione.

In materia di appalti e gare delegate alla SUAP, occorre rilevare anche l'aggiudicazione di appalti a soggetti del terzo settore, cooperative sociali di tipo B operanti nel territorio reggino e locale, menzionate dalla Commissione, laddove elenca i beneficiari di contributi del Settore Servizi Sociali. A titolo esemplificativo, si cita un'iniziativa gestita dall'Amministrazione Provinciale – il progetto Agenzia di Inclusione Sociale di Locri - che, finanziata con fondi europei - Asse III – Inclusione Sociale del POR Calabria 2007/13 FSE, è stata aggiudicata dalla Stazione Appaltante Provinciale ad una compagine di soggetti, tra cui: la cooperativa sociale “Un Salto nella Luce” ed “il Consorzio Terre del Sole” che, a quanto segnalato dalla Commissione non risulterebbero esenti da fenomeni di contiguità mafiosa. Ad oggi, risulta in fase di formalizzazione contrattuale un ulteriore appalto relativo all'implementazione di un'Agenzia di Inclusione Sociale a Reggio Calabria, aggiudicato, sempre dalla SUAP, agli stessi soggetti menzionati in partnership con altri rappresentanti del mondo associazionistico.

**2.** Va evidenziato che il mancato rinnovo della convenzione siglata dal

comune il 12 marzo 2009 avvenuto in data 30 settembre 2010 non può certamente essere addebitato all'Amministrazione Arena entrata in carica solo nel giugno dell'anno successivo, ma anche la mancata adesione al successivo rinnovo del 24 gennaio 2012 (**Doc. B3**), al di là delle modifiche intervenute nel testo del protocollo che lo svuotano di puntuale efficacia nel contrasto alla criminalità, è perfettamente giustificata dal fatto che, il 9 marzo 2012 è apparsa in rete sul sito della Guardia di finanza la notizia, riportata puntualmente dagli organi di informazione, a proposito dell'operazione ceralacca, vale a dire di un'indagine nata a seguito di una gestione nient'affatto trasparente che da tempo caratterizzava tale organismo.

*“Abbiamo letto La Dea Fortuna si dice sia cieca, ma nel loro caso ci vedeva benissimo. Erano sempre gli stessi ad aggiudicarsi gli appalti banditi dalla SUAP di Reggio Calabria e questa circostanza ha richiamato l'attenzione dei concorrenti e, soprattutto, degli inquirenti. Numerosi bandi, per centinaia di migliaia di euro, pubblicati a livello nazionale hanno visto, troppo frequentemente, secondo i finanzieri, sbaragliare ogni tentativo di concorrenza delle imprese dell'intera platea imprenditoriale italiana da parte di alcuni imprenditori reggini. È proprio l'eccessiva “benevolenza” della Dea bendata che non ha convinto i militari della Guardia di Finanza e la Procura di Reggio Calabria dando impulso alle indagini coordinate dal sostituto procuratore Dott. Matteo Centini. È così che sono stati passate sotto la “lente d'ingrandimento” le migliaia di buste “ceralaccate” contenenti le offerte relative alle gare d'appalto ed è subito stato chiaro che erano presenti numerosi elementi di anomalia tali*

*da far pensare che le stesse gare potessero essere state pilotate.*

*Intercettazioni telefoniche, video ed ambientali hanno permesso di determinare anche il singolare modus operandi: costituiti in vera e propria associazione a delinquere, la famiglia ..omissis... grazie alla complicità di alcuni funzionari ed impiegati pubblici corrotti, s'impossessavano delle buste, le aprivano, verificavano l'offerta delle concorrenti, le richiudevano abilmente e sostituivano quelle presentate dalle proprie imprese e/o di quelle a loro vicine per assicurarsi gli appalti. Le buste, poi, venivano riposte nelle casseforti e, in questo modo, le Commissioni di aggiudicazione si trovavano di fronte a gare formalmente "ineccepibili" e non potevano far altro che affidare i lavori al vincitore. Le attività hanno permesso di constatare che la turbativa non riguardava solo gli appalti della SUAP, bensì, che l'attività illecita era stata estesa anche a varie altre Stazioni Appaltanti quali la Provincia di Reggio Calabria e la SO.RI.CAL (Società Risorse Idriche Calabresi) di Catanzaro.*

*L'ambizione dei ...omissis... non si limitava all'aggiudicazione degli appalti a proprio favore ma mirava al controllo, pressoché totale, delle gare pubbliche. In altri termini, nel loro intento nessuno avrebbe potuto "lavorare" con la P.A. senza il loro patronato. Per ottenere i propri fini non hanno evitato di ricorrere ad ogni tipo di condizionamento corrompendo funzionari e pubblici dipendenti, ponendo in essere atti intimidatori nei confronti di chi mostrava "titubanze" cercando addirittura l'appoggio di esponenti politici locali, loro vicini, (sulla cui consapevolezza non sono emersi elementi di rilievo) tentando di indurli a fare pressioni nelle competenti sedi per rimuovere "politicamente" alcuni funzionari che*

*ritenevano scomodi per i loro scopi.*

*La sicurezza nel modus operandi adottato era tale che non si sono fermati nemmeno dopo il sequestro effettuato dalla Guardia di Finanza, in data 10/01/2012, delle buste relative ad una gara che avrebbe dovuto svolgersi poche ore dopo travate ingiustificatamente nel possesso ..omissis.... La migliore soluzione individuata è stata quella di presentare una denuncia di furto nel maldestro tentativo di giustificare il possesso delle buste da parte dei ...omissis...simulando l'illecita sottrazione alla SO.RI.CAL.*

Ecco, inoltre, la notizia che appare il 9 marzo 2012 sull'Ansa (**Doc. B4**):

*La Provincia di Reggio Calabria aveva avuto il sentore che qualcosa non stesse andando per il verso giusto nell'attività' della Suap ed era corsa ai ripari predisponendo una serie di misure per garantire la trasparenza delle procedure. Era stata l'allora dirigente della Suap, Mariagrazia Blefari, **il 29 agosto dello scorso anno** ad informare il presidente dell'ente, Giuseppe Raffa, di avere accertato, alcuni giorni prima, **delle irregolarità nelle buste presentate per due gare di appalto**. La dirigente aveva informato anche i finanziari che fanno parte della stessa Stazione unica appaltante ed aveva inviato un esposto alla Procura, che anche sulla base di questa segnalazione ha avviato le indagini. Dal canto suo, Raffa dispose l'avvio di un'inchiesta interna facendo nominare un'apposita commissione. Quest'ultima indicò una serie di interventi per rendere più sicura la sede della Suap con l'installazione di telecamere e il cambio delle serrature. Misure adottate da Raffa nei mesi scorsi. La commissione, però, non poteva sapere che, secondo quanto accertato poi dagli investigatori della Guardia di Finanza, la manomissione delle buste avveniva grazie ad un dipendente infedele,*

*l'usciera della sede, che consentiva l'accesso in orari notturni ai componenti della famiglia Bagalà. Questi ultimi, in un'occasione, probabilmente informati dal loro complice delle modifiche apportate al sistema di sicurezza, sono entrati nella sede della Suap indossando maschere di carnevale ed hanno cercato eventuali telecamere, dopo avere disattivato i sistemi di sicurezza. I Bagalà, però, non sono sfuggiti alle microcamere della Guardia di Finanza che li hanno immortalati mentre, ormai certi di essere al sicuro, si toglievano le maschere rivelando la loro identità. Nell'inchiesta è indagato, in stato di libertà, anche un altro dipendente della Provincia, Santo Placanica, di 59 anni, nei cui confronti il gip ha adottato un provvedimento di sospensione dall'ufficio. (ANSA).*

Di tutto ciò evidentemente la Commissione d'accesso era all'oscuro, altrimenti avrebbe usato maggiore prudenza nel caldeggiare il ricorso a tale tipo di affidamento degli appalti, prima di un definitivo chiarimento in proposito.

### **POLITICHE SOCIALI**

La rappresentazione offerta del Settore Politiche Sociali è del tutto fuorviante, com'è dimostrato dalla pioggia di smentite giunte dalle associazioni e dalle cooperative, citate in Relazione, e puntualmente riportate dalla stampa (**Doc. C1, C2, C3, C4, C5**).

L'analisi svolta, infatti, ha rivestito i caratteri tipici dell'indagine di Polizia che, per sua natura, si caratterizza per la trasposizione *sic et simpliciter* delle informazioni contenute nelle banche dati delle Forze dell'Ordine, senza che le stesse fossero raffrontate con la normativa vigente, che disciplina la materia oggetto di controllo, determinando così il delinearsi di un'immagine

distorta dei fatti.

Dall'attenta lettura della parte della relazione dedicata al settore delle politiche sociali **emergono palesi ed evidenti dati che sconfessano le conclusioni della Commissione d'Accesso**. Senza tema di smentita si può sostenere che nessuna delle contestazioni mosse all'amministrazione comunale sia e risulti conducente ai fini della proposta di scioglimento preventivo.

Emblematico è il caso del Consorzio Terre del Sole, dove la migliore smentita a quanto contenuto nella Relazione non può che venire dalle parole del Presidente del Consiglio di Amministrazione della Ecolandia Scarl, Pietro Milasi: *“Nella relazione della Commissione di Accesso e nelle successive comunicazioni via stampa viene indicato, come gestore e affidatario del Parco Ecolandia, il Consorzio Terre del Sole, per un importo complessivo nei nove anni di € 135.000,00. Tale informazione è assolutamente inesatta in quanto la gestione del parco Ecolandia è stato affidata alla società consortile “Ecolandia scarl”, riunitasi a seguito della partecipazione ad un bando di gara europeo della ATI con capofila il Centro Servizi “L’Acquario scarl”, così come è completamente inesatta l’informazione relativa all’importo del contributo. La realtà è esattamente al contrario! Infatti si tratta di somme che il soggetto gestore (dunque Ecolandia scarl) deve conferire al Comune e non, come ERRONEAMENTE RIPORTATO, di somme destinate al soggetto gestore da parte del Comune. Non vi è dunque e non vi è mai stato alcun flusso di denaro dal Comune ad Ecolandia ma è esattamente al contrario. Della Ecolandia scarl fa parte, con una quota minoritaria, il Consorzio Terre del Sole. Il Consorzio Terre*

*del Sole è stato scelto proprio per il suo impegno e attivismo sul territorio, con particolare riferimento alla gestione di beni confiscati, all'organizzazione di campi di lavoro sulla legalità, all'appartenenza ad associazioni di lotta alla 'ndrangheta, ai percorsi di reinserimento lavorativo di soggetti svantaggiati fra cui ex detenuti o ex tossicodipendenti. Sul merito delle contestazioni e segnalazioni addebitate al Consorzio Terre del Sole, lo stesso Consorzio ha nell'immediato in programma una pubblica conferenza stampa con produzione documentale. Precisiamo che i soci della Società Consortile Ecolandia, fra l'altro tutti sottoscrittori di un patto etico interno e molti aderenti alla rete ReggioLiberaReggio e all'Associazione Libera, sono da sempre in prima linea, accanto alle istituzioni, per ribadire nei fatti il proprio No alla 'ndrangheta. La Società Consortile Ecolandia, sin da quando ha vinto la regolare gara pubblica europea del Comune di Reggio Calabria, gara esperita successivamente all'annullamento giudiziario di un precedente affidamento diretto ad altro soggetto privato, ha subito presso il parco 3 incendi, 7 furti, atti vandalici ed altre evidenti minacce, tutte denunciate alle autorità competenti con le quali ha, sin da subito, avviato dialoghi costruttivi e partecipativi per rispondere sempre con le armi della giustizia e della legalità. Il presente comunicato viene redatto nella speranza che gli organi di stampa, le istituzioni e i cittadini tutti, su questo specifico argomento di Ecolandia, ravvisino gli elementi per non continuare a diffamare una esperienza positiva di numerose associazioni, imprese, cooperative e per non interrompere la speranza che a Reggio Calabria possa nascere un Parco, Ecolandia, al di fuori di qualsiasi logica ndranghetistica. Tutto ciò farebbe molto comodo proprio alla 'ndrangheta*

*stessa. La Società Consortile Ecolandia scarl richiederà immediati incontri con gli organi istituzionali competenti per rispondere, come sempre, con trasparenza ed adempiere a tutte le eventuali richieste che gli stessi organi preposti eventualmente avanzeranno". (Doc. C6)*

Corre l'obbligo di precisare che le associazioni di che trattasi appartengono alla cosiddetta Categoria "B", ovvero associazioni e cooperative il cui fine primario è quello del reinserimento nella società di soggetti particolarmente svantaggiati, ivi compresi tossicodipendenti, detenuti ed ex detenuti. Pertanto, la vera anomalia sarebbe stata posta in essere da risultanze di carattere opposto, ovvero l'assenza, in detti ambiti, di soggetti con a carico pregiudizi e/o precedenti penali e/o di polizia.

Al fine di procedere ad una dettagliata critica delle risultanze della relazione occorre distinguere le censure in due categorie attinenti rispettivamente ai vizi metodologici ed agli errori di contenuto normativo e fattuale.

In relazione al metodo è agevole contestare:

1. l'utilizzo di dati non solo troppo generali, ma troppo spesso eccessivamente generici, elevati al rango di premesse funzionali alla conclusione di esistenza della contiguità fra le organizzazioni criminali e l'amministrazione (*"interesse delle organizzazioni criminali al mondo delle associazioni no-profit"* citazione della relazione annuale della Direzione Nazionale Antimafia del dicembre 2011 cfr. pag. 78);
2. l'uso di dati incongruenti rispetto alle conclusioni (citazione dell'ordinanza di custodia emessa dal GIP del Tribunale di Reggio Calabria nell'ambito del procedimento denominato "ALTA

TENSIONE”, nella quale il Giudice chiarisce che gli esponenti delle cosche ottenevano il controllo delle associazioni no-profit e quindi le elargizioni pubblici e gli affidamenti comunali operando indirettamente tramite prestanome, *“aggirando anche ... il disciplinare licenziato dal Settore Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria”* cfr. pag. 79);

3. il confronto fra dati eterogenei e non assimilabili (a fronte di una spesa annua del settore pari ad euro 10.000.000,00 circa si ritiene che le erogazioni ad associazioni “infiltrate” siano state pari a circa euro 2,5 milioni, senza che il dato trovi alcun riscontro nella relazione se non in riferimento ad un periodo di tempo eccedente l’annualità e riferito a molti esercizi: un esempio per tutti la presunta erogazione a vantaggio del Consorzio Terre del Sole si riferirebbe a ben 9 anni. cfr. pagg. 78 e 230);
4. l’uso di dati assolutamente non provati e frutto di mere illazioni, supposizioni ovvero oggetto di contestazione all’interno di procedimenti giurisdizionali civili ed amministrativi ancora non definiti (cfr. pag. 81 nella quale si parla di *“indiscrezioni giornalistiche”* *“fortemente avvalorate dalle dichiarazioni rese dal legale rappresentante di una associazione operante nel settore ed interessata direttamente nei fatti”*);
5. l’uso di dati tratti dalle banche dati delle Forze dell’Ordine, troppo spesso non esitati in procedimenti penali ed ancora fermi al rango non sottovalutabile, ma nemmeno sopravvalutabile di mere “informative”(cfr. pagg. 80-93).

In relazione al contenuto:

1. L'istruttoria che può compiere l'ente comune non consente indagini oltre la legale rappresentanza delle associazioni, è evidente come i controlli volti ad impedire le infiltrazioni in questo settore siano non imputabili all'amministrazione comunale.
2. Nel merito dei singoli casi di accertata "infiltrazione" è bene eccepire, tralasciando per ovvie e naturali ragioni la difesa dei singoli soggetti, che non solo non compete all'amministrazione uscente, ma che nulla a che vedere con eventuali responsabilità politiche ed amministrative della compagine colpita dal provvedimento di scioglimento, come in nessun caso si tratti di "infiltrazione" all'interno dell'amministrazione. Si vuol dire che ad essere "infiltrate" sembrerebbero essere le associazioni e/o le cooperative sociali interessate dall'accertamento e mai l'amministrazione che a tali associazioni "in odore di 'ndrangheta" ha, semmai, affidato incarichi ed appalti in misura scarsamente rilevante (gli affidamenti vanno da un minimo di 1 ad un massimo di 4!), senza, peraltro, avere la possibilità di effettuare controlli per chiari e precisi vincoli normativi e procedurali. In particolare la procedura di cui all'art. 10 del DPR 252/98 in riferimento all'informazione antimafia incontra il preciso vincolo di cui al comma 2 lettera e) dell'art. 1 dello stesso DPR e cioè non può applicarsi per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 300 milioni di lire ora Euro 154.937,07 (**Doc. C7 e C8**);
3. In relazione alle contestazioni riferite alla associazione SANITEL le

presunte infiltrazioni sarebbero date dal rapporto di coniugio fra la titolare Scopelliti Domenica e Caccamo Antonino, pregiudicato ovvero indagato o imputato in procedimenti penali: per come sopra chiarito ampiamente nessuno strumento normativo consente di escludere da gare e/o affidamenti una associazione per tale motivazione; per la SANITEL, oltre alle implicazione del marito della Scopelliti, vi sarebbe anche il coinvolgimento del cognato dalla stessa, Caccamo nonché fratello del marito in procedimenti penali di certa rilevanza. Anche tale circostanza appare irrilevante. Ma vi è di più. Tanta enfasi, già contestata in sede metodologica, viene data, nella relazione alle indiscrezioni giornalistiche, confermate dalla controparte, in relazione alla vicenda del conferimento del servizio di assistenza per la gestione del reparto uomini presso Ricoveri Riuniti e Casa Giramondo. In breve l'illazione sarebbe del seguente preciso tenore: la Sanitel si aggiudica illegittimamente la gara, forte dei propri "agganci", la concorrente cooperativa Asia fa ricorso, la gara viene annullata, ma non aggiudicata alla concorrente e nel frattempo alla dirigente del settore viene incendiata l'autovettura.

Tale ricostruzione viene "presa di peso", con tanto di testimonianza della presunta parte lesa cooperativa Asia, dal blog di Antonino Monteleone ([www.antoninomonteleone.it](http://www.antoninomonteleone.it)) del 04.03.2010 (**Doc. C9**) "La 'ndrangheta in corsia?". Non viene invece per nulla tenuta in conto la testimonianza diretta della dirigente Stracuzza, che nella vicenda, forse più della cooperativa Asia, dimostra di non aver altro interesse che quello di espletare una regolare e legittima procedura di conferimento e procede alla fine all'annullamento

della gara per sopravvenuta mancanza di interesse (riduzione del numero degli anziani, inagibilità della casa Giramondo), dopo che comunque per 8 mesi il servizio era stato gestito dalla seconda aggiudicataria. E per l'incendio doloso dell'autovettura, pur ponendolo in correlazione con l'attività lavorativa, la dirigente non riesce ad individuare il movente e gli autori, come, peraltro anche la magistratura non è riuscita a fare. **(Doc. C10)**;

Da ultimo e non per importanza si deve obiettare come non corrisponde al vero che il Settore Politiche Sociali non si siano dotato di strumenti atti a garantire la trasparenza e la legalità; difatti, sin dal 2002, il Settore ha cercato di dotarsi di strumenti che potessero, soprattutto nel campo dell'erogazione di contributi sociali (contributo alloggiativo, contributi straordinari a famiglie in difficoltà, ecc.), aiutare il responsabile del procedimento nella composizione delle graduatorie dei beneficiari. Infatti, furono stipulate convenzioni con l' Agenzia delle Entrate, per verificare la posizione reddituale nonché patrimoniale dei soggetti titolari di domanda, e convenzione con l'ACI per il controllo dei veicoli di proprietà **(Doc. C11 e C12)**.

Per quanto riguarda le gare nonostante queste fossero per la maggior parte sotto soglia (quindi meno vincolate nella procedura) si stabilì di attuare procedure simili a quelle delle gare di appalto utilizzando il sistema del confronto a coppia (difficilmente manovrabile) sostituendo al ribasso del prezzo ai servizi aggiuntivi.

Si è proceduto, inoltre, attraverso un meccanismo complesso, all'accreditamento delle cooperative chiamate a svolgere il servizio di assistenza domiciliare, così da avere un elenco di associazioni idonee e

mettere il cittadino in condizione di poter scegliere da chi farsi erogare il servizio.

Tale procedura di accreditamento fu seguita da una commissione ESTERNA al settore, composta da rappresentanti di tutti gli enti, compreso un componente indicato dalla prefettura.

### **SETTORE DEI LAVORI PUBBLICI**

Le affermazioni del Ministro risultano assolutamente infondate, in quanto riassumono il contenuto della Relazione del Prefetto di Reggio Calabria e della Relazione della Commissione d'accesso, entrambe affette da un approccio non corretto, sia sotto il profilo del metodo che dell'attendibilità dei dati acquisiti ed analizzati.

Entrambe risultano articolate in modo contraddittorio ed illogico, presentando grossolani controsensi, soprattutto in relazione all'attività svolta dai due settori nell'arco temporale che si sarebbe dovuto esaminare (22.05.2011/28.03.2012), analizzando contesti impropri ed archi temporali incongruenti. Per tali motivi esse pervengono a conclusioni assolutamente prive di fondamento.

Risultano emblematiche di quanto sopra sostenuto le seguenti affermazioni contenute nella Relazione della Commissione, le cui incongruenze, vengono commentate con notazione in grassetto:

- *“In ragione della già evidenziata ridottissima disponibilità di bilancio, frutto della scellerata gestione finanziaria **(di quale Amministrazione? di quella sciolta o delle precedenti?)** delle risorse di cui si è avuto modo di riferire ampiamente, l'attività del Comune di Reggio Calabria, anche riguardo ai due Settori che si occupano di lavori pubblici, risulta*

*notevolmente e significativamente condizionata.”(non si comprende in che senso).*

- *“Le poche opere pubbliche avviate dall'Amministrazione comunale nel biennio 2011/2012 sono coperte, per lo più, sotto il profilo finanziario, o da somme rinvenienti dalla devoluzione di mutui accesi in precedenza o da appositi finanziamenti ovvero ancora da trasferimenti di somme provenienti da altri soggetti pubblici”. (quindi la Commissione da atto che la disciolta Amministrazione nel biennio 2011/2012, cioè nell’arco di tempo in cui è stata in carica, ha operato molto poco nel settore, per mancanza di risorse finanziarie).*

- *“Per effettuare un'attenta analisi dell'attività del Comune nei Settori in esame, la Commissione ha acquisito, tramite il Gruppo di supporto, l'elenco dei negozi giuridici registrati, stipulati dall' Amministrazione comunale nel biennio 2011/2012 (10 maggio 2011 - 29 febbraio 2012), ritenendo necessario approfondire la natura dei rapporti intrattenuti con i soggetti destinatari delle somme per lavori, servizi o forniture nonché accertare se i destinatari fossero in rapporti di contiguità con sodalizi criminali (All. 51). Al riguardo si rappresenta che è stato constatato come in alcuni casi la registrazione dei negozi giuridici abbia costituito l'atto conclusivo di procedure di affidamento avviate negli anni precedenti. In tale prospettiva (quale?) sono stati esaminati anche i relativi atti di affidamento posti in essere appunto negli anni immediatamente precedenti”. (Tali affermazioni sono abbastanza paradossali. In sostanza la Commissione, considerata l'esigua attività posta in essere dall'Amministrazione nel biennio 2011/2012, esamina anche gli atti di affidamento posti in essere*

**negli anni immediatamente precedenti al suo insediamento, senza alcuna giustificazione logica. Sulla scorta di tali illogiche premesse la Commissione perviene a conclusioni (riprese peraltro sia nella Relazione del Prefetto che in quella del Ministro) assolutamente inattendibili e contraddittorie, dedotte analizzando tutti gli affidamenti ricadenti in un arco temporale compreso 1.01.2010/28.03.2012, assolutamente arbitrario e privo di senso logico, in quanto relativi anche ad affidamenti antecedenti di ben 17 mesi l'insediamento della disciolta Amministrazione. E' chiaro pertanto che i dati e le considerazioni appresso riportate risultano completamente prive di fondamento).**

Dalla Relazione della Commissione di Accesso (Pagg.96-97) emergono, infatti, i seguenti dati:

*“Alla luce degli elenchi forniti dai Settori di interesse, da ultimo con nota n. 97009 in data 15/06/2012 (All. 49), a seguito di numerose ripetute sollecitazioni derivanti da parziali riscontri, risulta un numero ridotto di lavori pubblici, per lo più sotto soglia comunitaria, con prevalente, frequentemente ricorso a:*

- affidamenti con procedura negoziata - trattativa privata (n. 132 su un totale di n. 254 affidamenti dal 1° gennaio 2010 al 28 marzo 2012);*
- affidamenti diretti ai sensi dell'art.125, comma 8, del d.lgs 163/2006 (n. 76 su un totale di n. 254 affidamenti dal 1° gennaio 2010 al 28 marzo 2012).”*

|                            |                                   |                                 |                                 |                              |
|----------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------------------|
| n. affidamenti complessivi | n. affidamenti proc. neg. Art. 57 | n. affidamenti diretti Art. 125 | n. affidamenti procedura aperta | n. affidamenti somma urgenza |
| 254                        | 132                               | 76                              | 45                              | 1                            |
| 100%                       | 51%                               | 28%                             | 20%                             | 1%                           |

|                                                            |                                             |                                                                           |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Affidamenti con procedure negoziate (1/01/2011-29/02/2012) | Ditte con controindicazioni di tipo mafioso | % aggiudicazioni alle Ditte controindicate attraverso procedure negoziate |
| 132 su 254                                                 | 31                                          | 53%                                                                       |

|                                                                     |                                             |                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Affidamenti diretti art. 125 D. Lvo 163/2006 (1/01/2011-29/02/2012) | Ditte con controindicazioni di tipo mafioso | % aggiudicazioni alle Ditte controindicate attraverso procedure negoziate |
| 76 su 254                                                           | 31                                          | 39%                                                                       |

Orbene, il quadro effettivo degli affidamenti dei due settori dei LL.PP., nel periodo 22.05.2011 (insediamento del Sindaco) e 28.03.2012, è quello appresso riassunto. Esso riguarda tutte le determinazioni dirigenziali di affidamenti definitivi rientranti in tale arco temporale, anche nei casi di procedure avviate ed oggetto di aggiudicazione provvisoria risalenti ad epoca precedente.

Le determinazioni dirigenziali relative ad affidamenti di lavori, forniture e servizi sono avvenute a seguito di procedure ricadenti nelle seguenti fattispecie del D.L.vo 163/2006:

- Procedura aperta (art. 55 D.L.vo 163/2006)
- Trattativa negoziata (art. 57 cc. 1, 2 e 6 D.L.vo 163/2006)
- Trattativa negoziata (art. 122 c. 7 D.L.vo 163/2006)

Affidamento diretto:

- Lavori somma urgenza (art.176 DPR 207/2010)
- Lavori di completamento (art. 57 c. 5 D.L.vo 163/2006)
- Lavori di importo inferiore a € 40.000 (art. 125 c.8 D.L.vo 163/2006)
- Servizi o forniture di importo inferiore a € 40.000 (art. 125 c.11 D.L.vo 163/2006)

**Nelle tabelle sottostanti vengono riportate le sintesi delle procedure di affidamento, dedotte dall'elenco (Doc. D1), illustranti:**

**-gli importi complessivi degli affidamenti, distinti per lavori, servizi e forniture;**

**-il numero di affidamenti relativi ai diversi tipi di procedura;**

**-gli importi più alti relativi a ciascuna procedura di affidamento.**

**SETTORE PROGRAMMAZIONE LL.PP.**

|                            |                     |                   |               |
|----------------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| <b>IMPORTO TOTALE</b>      |                     |                   |               |
| <b>CONTRATTI STIPULATI</b> | <b>860.090,03</b>   | <b>433.686,41</b> | <b>736,00</b> |
| <b>TOTALE GENERALE</b>     | <b>1.294.512,44</b> |                   |               |

| <b>Numero di affidamenti 12</b>                   | <b>Contratto di importo più alto</b> |                   |                  |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>Tipo di affidamento</b>                        | <b>Lavori</b>                        | <b>Servizi</b>    | <b>Forniture</b> |
|                                                   | €                                    | €                 | €                |
| <b>-n.3 procedure aperte (art. 55)</b>            | <b>333.655,33</b>                    |                   |                  |
| <b>-n.1 procedura aperta (art. 55)</b>            |                                      | <b>292.342,44</b> |                  |
| <b>-n.1 procedura negoziata (art.57 cc.1,2,6)</b> |                                      | <b>40.668,97</b>  |                  |
| <b>-n.3 affidamenti diretti (art.57 c.5)</b>      | <b>191.500,00</b>                    |                   |                  |
| <b>-n.2 affidamenti diretti (art.125 c.8)</b>     | <b>19.000,00</b>                     |                   |                  |
| <b>-n.1 affidamento diretto</b>                   |                                      | <b>675,00</b>     |                  |

|                                            |  |  |        |
|--------------------------------------------|--|--|--------|
| (art.125 c.11)                             |  |  |        |
| -n.1 affidamento diretto<br>(art.125 c.11) |  |  | 736,00 |

**SETTORE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LL.PP.**

|                            |              |  |          |
|----------------------------|--------------|--|----------|
| <b>IMPORTO TOTALE</b>      |              |  |          |
|                            | 6.705.757,36 |  | 2.430,00 |
| <b>CONTRATTI STIPULATI</b> |              |  |          |
| <b>TOTALE GENERALE</b>     | 6.708.187,36 |  |          |

| Numero di affidamenti 51                | Contratto di importo più alto |         |           |
|-----------------------------------------|-------------------------------|---------|-----------|
|                                         | Lavori                        | Servizi | Forniture |
| Tipo di affidamento                     | €                             | €       | €         |
| -n.5 procedure aperte (art. 55)         | 680.604,85                    |         |           |
| -n.12 procedure negoziate (art.122 c.7) | 389.970,59                    |         |           |

|                                                     |                   |  |                 |
|-----------------------------------------------------|-------------------|--|-----------------|
| <b>-n.14 procedura negoziata (art.57 c.1,2,6)</b>   | <b>141.439,51</b> |  |                 |
| <b>-n.3 affidamenti diretti (art.57 c.5)</b>        | <b>159.600,00</b> |  |                 |
| <b>-n.15 affidamenti diretti (art.125 c.8)</b>      | <b>39.900,00</b>  |  |                 |
| <b>-n.1 affidamento diretto (art.125 c.11)</b>      |                   |  | <b>2.430,00</b> |
| <b>-n.1 somma urgenza (art.176 D.P.R. 207/2010)</b> | <b>60.000,00</b>  |  |                 |

**AGGREGAZIONE DATI RELATIVI AI DUE SETTORI**

|                            |                     |  |                 |
|----------------------------|---------------------|--|-----------------|
| <b>IMPORTO TOTALE</b>      | <b>6.705.757,36</b> |  | <b>2.430,00</b> |
| <b>CONTRATTI STIPULATI</b> |                     |  |                 |
| <b>TOTALE GENERALE</b>     | <b>6.708.187,36</b> |  |                 |

|                                 |                                      |                |                  |
|---------------------------------|--------------------------------------|----------------|------------------|
| <b>Numero di affidamenti 63</b> | <b>Contratto di importo più alto</b> |                |                  |
| <b>Tipo di affidamento</b>      | <b>Lavori</b>                        | <b>Servizi</b> | <b>Forniture</b> |

|                                                    | €                 | €                 | €               |
|----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>-n.8 procedure aperte (art. 55)</b>             | <b>680.604,85</b> |                   |                 |
| <b>-n.1 procedure aperte (art. 55)</b>             |                   | <b>292.342,44</b> |                 |
| <b>-n.12 procedure negoziate (art.122 c.7)</b>     | <b>389.970,59</b> |                   |                 |
| <b>-n.14 procedura negoziata (art.57 c.1,2,6)</b>  | <b>141.439,51</b> |                   |                 |
| <b>-n.1 procedura negoziata (art.57 c.1,2,6)</b>   |                   | <b>40.668,97</b>  |                 |
| <b>-n.6 affidamenti diretti (art.57 c.5)</b>       | <b>191.500,00</b> |                   |                 |
| <b>-n.17 affidamenti diretti (art.125 c.8)</b>     | <b>39.900,00</b>  |                   |                 |
| <b>-n.2 affidamento diretto (art.125 c.11)</b>     |                   |                   | <b>2.430,00</b> |
| <b>-n.1 affidamento diretto (art.125 c.11)</b>     |                   | <b>675,00</b>     |                 |
| <b>-n.1 somma urgenza(art.176 D.P.R. 207/2010)</b> | <b>60.000,00</b>  |                   |                 |

Quanto emerge dall'analisi degli affidamenti ricadenti nell'arco temporale riconducibile alla discolta Amministrazione risulta completamente diverso da quanto rappresentato nelle relazioni della Commissione, del Prefetto e del Ministro. Dette relazioni illustrano un quadro assolutamente inattendibile sul piano dei dati numerici (basti pensare che a fronte dei 254 affidamenti cui fanno riferimento le predette relazioni quelli realmente intervenuti sono solo 63). Ma inesattezze più significative riguardano le considerazioni e le conclusioni a cui si perviene, finalizzate a dimostrare che nell'operato dell'Amministrazione si ***“rinvencono forme di condizionamento tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà dell'ente, che i lavori relativi ad opere pubbliche del biennio 2011-2012 siano stati affidati, in gran parte a trattativa privata e a cottimo fiduciario, ad un ristretto numero di ditte.*”**Ciò è frutto di scarsa conoscenza del quadro normativo che regola il comparto dei lavori pubblici, di una sostanziale ignoranza delle diverse fattispecie tecnico economiche tipiche del settore specifico. Il tipo di procedura per la scelta del contraente nella realizzazione dei LL.PP. è strettamente correlata all'oggetto del contratto da aggiudicare ed all'importo dello stesso. Per tali motivi l'articolo 11, comma 3 del Codice (D.L.vo 163/2006) sancisce un complesso sistema procedurale e temporale che regola i rapporti tra la domanda pubblica d'intervento e l'offerta dei soggetti privati interessati alla realizzazione, con variabili procedurali condizionate dall'importo ed entità dei lavori, ma anche dalle capacità organizzative del soggetto appaltante. Conseguentemente solo chi ha un'adeguata conoscenza della materia, solitamente il responsabile del procedimento, può e deve valutare la procedura migliore. Evidentemente chi

ha formulato le motivazioni che stanno alla base della proposta di scioglimento del Consiglio comunale non ha posto neanche attenzione all'entità degli importi in gioco, invero alquanto modesta, né alla tipologia dell'intervento, arrivando perfino a sottolineare, come se si trattasse di un'illegittima e surrettizia suddivisione in lotti di un unico intervento, gli 8 affidamenti, relativi alla manutenzione ordinaria nei territori relativi ai corrispondenti "sistemi idrici" ("**Si registra, altresì, la ricorrente suddivisione in lotti, secondo una ripartizione territoriale, degli interventi manutentivi aventi ad oggetto gli impianti idrici comunali**"). Un'analisi meno superficiale avrebbe consentito di cogliere i motivi che hanno condotto gli Uffici tecnici ad individuare i contraenti attraverso 27 affidamenti diretti, e non avrebbero sentenziato che tale procedura fosse il frutto di un condizionamento "**tale da determinare un'alterazione del procedimento di formazione della volontà dell'ente**". Di tali affidamenti ben 10 si riferiscono a lavori di "completamento" (di cui 6 risultano addirittura di importo inferiore a 40.000 €) (artt. 57 c.5, e 125 c.8 del Codice), 1 a "somma urgenza" (art. 176 del D.P.R.207/2010) che, per definizione sono di tipo diretto; 13 si riferiscono a modesti lavori, di importi sempre inferiori a 40.000 € (art. 125. c.8 del Codice), che, in un Comune di quasi 200.000 abitanti, non avrebbero reso opportuno il ricorso a trattative negoziate, 3 si riferiscono a modestissime forniture e servizi (€ 3.841 in totale) (art. 125. c.11 del Codice), su cui non è necessario fare alcun commento.

Le trattative "negoziato", anch'esse censurate (**per quale motivo?**) risultano 27, per un importo complessivo di €3.641.881,03. L'importo maggiore è stato di €389.970,59.

Quelle di importo inferiore a € 150.000 (n.15) sono state espletate ai sensi dell'art.57 cc. 1,2,6 del Codice; quelle di importo superiore a € 150.000 (n.12) sono state espletate ai sensi dell'art.122 c. 7 del Codice.

A tutte le trattative negoziate sono state invitate non meno di 15 imprese, a fronte del numero minimo di 5 richiesto dal predetto articolo 122. Per tutte le trattative è stato adottato il criterio di individuazione delle offerte anormalmente basse di cui all'art.86 del Codice, secondo procedure stipulate con l'Associazione dei costruttori, un rappresentante della quale faceva parte della commissione di gara. Si osserva infine che tutti i "cottimi fiduciari" sono stati espletati con le procedure delle trattative negoziate.

Per quanto sopra esposto, ne conseguono alcune ultime considerazioni relativamente al contenuto della proposta del Ministro

- **i lavori relativi ad opere pubbliche del biennio 2011-2012 siano stati affidati, in gran parte a trattativa privata e a cottimo fiduciario, ad un ristretto numero di ditte**

Quanto affermato dal Ministro risulta infondato.

Si osserva, infatti, che i 63 affidamenti hanno interessato 38 imprese diverse, che non sono certamente un numero ristretto. Due di esse sono risultate affidatarie di 4 appalti ciascuna (di cui 2 per asta pubblica); sei sono risultate affidatarie di 3 appalti ciascuna (di cui 2 per asta pubblica); otto sono risultate affidatarie di 2 appalti ciascuna; le rimanenti 22 imprese sono risultate affidatarie di 1 appalto ciascuna.

- **Il condizionamento dell'ente risulta evidente in occasione della scelta dell'impresa cui affidare l'esecuzione degli interventi straordinari in alloggi del patrimonio edilizio di un**

**rione comunale In base a una determina del responsabile del settore progettazione ed esecuzione LL.PP. del febbraio 2011, è stata selezionata, a trattativa privata, una ditta individuale, preferita ad altra pur in assenza di verbali di gara dai quali fosse possibile desumere la corretta esecuzione del sorteggio, necessario in quanto erano state presentate offerte identiche. Il relativo contratto è stato stipulato nel luglio 2011**

Quanto affermato dal Ministro è destituito di fondamento. A tal proposito si osserva che il verbale di gara (**Doc. D2**) da atto che il sorteggio è avvenuto "alla presenza di testimoni e delle stesse ditte".

- **Un altro esempio tipico del modo di operare del comune riguarda quattro interventi commissionati ad un'azienda attiva nel settore della fabbricazione di strutture metalliche; le relative determine dirigenziali del comune interessano un arco temporale che va dal 2010 al dicembre 2011, nel corso del quale le due ultime amministrazioni si sono avvicinate. Una delle cariche all'interno della ditta è affidata ad una persona che, dal novembre 2009, riveste la qualifica dirigenziale all'interno di una delle principali società municipalizzate del comune, recentemente coinvolta in vicende giudiziarie, ed è stretto parente di un soggetto controindicato**

Va detto a tal proposito che l'impresa di cui trattasi non è mai stata colpita da alcuna informativa antimafia a carattere interdittivo o di altro provvedimento di tipo analogo. Si osserva anche che la stessa è risultata

aggiudicataria di un appalto espletato dalla SUAP, così come lo sono state altre 10 delle 31 imprese tra quelle definite nella relazione della Commissione, affette da “*controindicazioni di tipo mafioso*”. A tal proposito giova sottolineare che una di esse opera, con una certa continuità, per conto della Prefettura di Reggio Calabria. Si osserva infine che, delle 38 imprese affidatarie nel periodo di operatività della disciolta Amministrazione, 24 non sono incluse tra le 31 che a giudizio della Commissione sarebbero affette da un tale tipo di “*controindicazione*”(Doc. D3).

La credibilità di quanto affermato nella relazione avrebbe dovuto, di conseguenza, comportare l'individuazione dei “dirigenti “responsabili degli affidamenti a favore di imprese contigue alla criminalità, così come prescrive il quinto comma dell'art 143, al fine di allontanare da un settore ritenuto sensibile dallo stesso legislatore tali funzionari infedeli.

Tale grave omissione in cui incorre il Prefetto, alla luce del provvedimento impugnato, si risolve o in un vero e proprio sviamento, perché è utilizzata per addossare la responsabilità di tali affidamenti all'organo di indirizzo politico e conseguentemente richiedere per tale ragione lo scioglimento del consiglio comunale, ovvero è affetta da eccesso di potere, perché, prefigura contiguità a livello dirigenziale, cui compete l'affidamento dei lavori e la scelta delle procedure, di cui non è stata fornita alcuna prova.

In entrambi i casi, è palese la grave illegittimità che inficia il provvedimento di scioglimento del consiglio comunale, in quanto gli accertamenti svolti, se fondati giustificavano la formulazione al Ministro della proposta di sospensione dei “responsabili”, da individuare nel personale dirigenziale competente al riguardo.

Un'ulteriore dimostrazione dello sviamento di potere del provvedimento impugnato, si registra con riferimento all'aggiudicazione di una gara di importo "sottosoglia", ad un'impresa poi risultata colpita da un'interdittiva antimafia.

In disparte la questione secondo cui tale accadimento è ascrivibile unicamente al Dirigente che lo ha posto in essere nell'abito dell'attività di gestione, rispetto alla quale **il Sindaco è**, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, **del tutto estraneo**, anche lo stesso Dirigente è stato indotto in errore da esclusiva negligenza della Prefettura.

Invero, ancorché il Dirigente si trovasse innanzi ad un certificato della Camera di Commercio recante il nulla osta antimafia, lo stesso certificato non era stato aggiornato dalla Prefettura che, a sua volta, non aveva trasmesso alla Camera di Commercio l'informativa come previsto per legge.

E' questa l'unica ragione per la quale la richiesta in tal senso avanzata dal dirigente è risultata negativa.

### **BENE CONFISCATO**

Preliminarmente è necessario precisare che l'immobile oggetto di contestazioni, insieme ad altri, è stato formalmente consegnato dall'Agenzia del Demanio all'Amministrazione Comunale, in data 08.11.2007, con apposito verbale redatto a tal fine (**Doc. E1**), e più precisamente venivano consegnati:

*"1) Fabbricato a due piani fuori terra, riportato alla partita 34846 n. 1153 fg. 14 sub. 1,2,3 e 4 sito in Reggio Calabria località Livadi.*

*2) Tre costruzioni insistenti sulle p.lle 82 e 83 del fg. di mappa 15 consistenti:*

- un fabbr.to adibito ad attività commerciale;

- **edificio in cemento armato a tre piani f.t.;**

- Fabbricato a cinque piani f.t.;

3) Fabbricato a due piani f.t. in cemento armato, allo stato rustico, sito in Reggio Calabria località Figurella, riportato al fg.25 p.lla 837 partita 792;

4) Fabbricato a due piani f.t. con mansarda, sito in Reggio Calabria località Livadi, insistente su terreno riportato in catasto con il fg. 14 p.lla 1358 - Si precisa in data 31 OTT. 1996 il terreno è stato dissequestrato con restituzione agli aventi diritto".

Lo stesso verbale, tuttavia, precisa che "i fabbricati sopraindicati.. ..alcuni allo stato rustico, sono liberi da persone/cose" ed ancora che "sono esclusi dalla consegna gli immobili abitati dalla sig.ra LATELLA MARIA, precisamente l'edificio in cemento armato a tre piani f.t., di tipo unifamiliare, leggasi punto 2) del predetto verbale. La sig.ra Latella è interessata dalla procedura di sfratto amministrativo avviata da questo Ufficio".

Quanto sopra esposto, di per sé, sarebbe sufficiente a fugare ogni dubbio; tuttavia, la vicenda narrata merita un approfondimento, per l'assoluta mancanza di giustificazioni e di prove relativamente alle dichiarazioni contenute nella Relazione.

Va, anzitutto, segnalato che sono incorsi in grave errore tutti i soggetti partecipati della circostanza trattata, e più precisamente:

- il Comando di Polizia Municipale;
- la Compagnia Carabinieri;
- l'Agenzia per i Beni Confiscati;

- la Commissione di Accesso.

Il primo soggetto ad incorrere in quello che viene definito apparentemente come un "*banale fraintendimento*", è il Comando di Polizia Municipale che, nello svolgere l'ordinaria attività di monitoraggio dei Beni Confiscati, ha impropriamente sostenuto, con nota prot. n. 9284 del 02.03.2011, e successivamente ribadito, con nota prot. n. 5462 del 03.02.2012, che il già menzionato immobile risultava occupato dalla Sig.ra Latella Maria.

Seguiva la Compagnia Carabinieri di Reggio Calabria, che ha confermato la circostanza, con la già menzionata nota 13/6, richiamata nella Relazione dalla Commissione di Accesso.

In entrambi i casi, l'origine del grave errore è insita nel fatto che i sopralluoghi sono stati eseguiti sul bene sbagliato, come si avrà modo di chiarire a breve.

A fronte di detti presunti accertamenti, l'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata ha, più volte, invitato il Comune di Reggio Calabria, con note Prot. n.16072 del 15.11.2011, Prot. n.15240 del 02.08.2012 (**Doc. E2**) e Prot. n.17549 del 24.09.2012 (**Doc. E3**), a "*provvedere immediatamente allo sgombero dell'immobile*", identificandolo nelle missive come insistente sulla particella 1153 sub 1,2,3 e 4, foglio di mappa14.

Ma appare evidente, e per espressa dichiarazione dell'Agenzia del Demanio nel proprio verbale di consegna del 08.11.2007, che la sig.ra Latella Maria non ha mai occupato l'immobile insistente **sulla particella 1153 del foglio di mappa 14 e descritto al punto 1)**, oggetto delle contestazioni dell'Agenzia per i Beni Confiscati, sopra ampiamente descritte, bensì dimorava in uno

degli immobili insistenti sulle **particelle 82 e 83 del foglio di mappa 15 e descritti al punto 2).**

In ultimo, in questa sequela di soggetti caduti in errore, si aggiunge la Commissione di Accesso. Ancora una volta, infatti, è di tutta evidenza quanto desolanti ed imbarazzanti siano i risultati del lavoro dei Commissari, i quali avrebbero potuto dare un reale e fattivo contributo, nell'esercizio delle proprie funzioni, facendo la cosa più semplice ed ovvia: chiedere un sopralluogo congiunto con tutte le parti interessate. Il citato verbale di consegna dell'Agenzia del Demanio, era infatti noto ai Commissari, che lo hanno anche allegato alla propria Relazione; pertanto, erano nelle condizioni di notare e, volendo, accertare quanto qui emerso e puntualmente segnalato.

In ogni caso, va da sé che l'episodio è sintomatico dell'assoluta mancanza di cooperazione da parte degli Organi Statali nei confronti delle Amministrazioni decentralizzate.

È stato, invece, il Settore Patrimonio del Comune di Reggio Calabria che si è fatto egregiamente carico di mettere chiarezza in questa assurda vicenda.

Detto Settore, depositario della documentazione afferente i Beni Confiscati assegnati all'Amministrazione Comunale, nonché responsabile della gestione degli stessi, a seguito di opportuno sopralluogo, ha chiarito che l'immobile - particella 1153 del foglio di mappa 14 descritto al punto 1) - era libero da persone e cose, con nota prot. n. 12586 del 25.01.2012; successivamente, a causa del protrarsi delle incomprensioni, sempre il Settore Patrimonio ha chiesto ed ottenuto, con nota prot. n. 23085 del 13.02.2012, un sopralluogo congiunto con il Comando di Polizia Municipale.

In esito a detto sopralluogo, il Comando di Polizia ha preso atto dell'errore commesso e, con nota prot. n.11329 del 15.03.2012 indirizzata al Settore Patrimonio (**Doc. E4**), ha precisato che *"è emerso che i **"Kbene (così vengono definiti gli immobili dall'Agenzia)"**in oggetto indicati corrispondono a quelli descritti dall'Ufficio Patrimonio"* e che *"le dimensioni della corte in questione, hanno tratto in inganno il personale intervenuto, in quanto il bene confiscato non corrisponde alla descrizione della corte stessa sia nelle dimensioni che nelle fattezze"*;

Nel frattempo, il responsabile del Servizio Beni Confiscati del Settore Patrimonio ha redatto una Relazione, prot. n. 35270 del 01.03.2012 (**Doc. E5**), con la quale ha analizzato in dettaglio i beni e ha chiarito lo stato di fatto dei luoghi e, successivamente, con nota prot. n.134341 del 07.09.2012 (**Doc. E6**), indirizzata al Capo di Gabinetto, il Dirigente del Settore Patrimonio ha fatto una sintesi dell'attività svolta, al fine di verificare quanto contestato dall'Agenzia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata, con preghiera di notiziare la stessa Agenzia su quanto emerso dall'attività di controllo.

A sua volta, con nota prot.n.36082 del 03.10.2012 indirizzata al Sindaco (**Doc. E7**), il Comando di Polizia Municipale, facendo un breve excursus storico dell'accaduto, ha informato che *"con riferimento alla corrispondenza pregressa relativa al bene confiscato indicato in oggetto ed allo scopo di consentire alla S.V. di riscontrare la nota pervenuta in data 08/08/2012 dall'Agenzia... questo ufficio ha chiarito che l'immobile oggetto di confisca risultava effettivamente libero da persone e cose"* e, soprattutto, ha concluso che *"il fabbricato occupato dalla sig.ra Latella Maria (in precedenza*

erroneamente individuato quale bene confiscato) era un altro immobile non oggetto del provvedimento di confisca avente le medesime caratteristiche tecnico/costruttive ed edificato nella stessa zona. Le conclusioni relative al sopralluogo sono state condivise telefonicamente anche con personale della Stazione Carabinieri di Gallina che si sono occupati della questione";

Quanto sopra è stato opportunamente notificato all'Agencia Nazionale per l'Amministrazione e la Destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla Criminalità Organizzata dal Capo di Gabinetto del Comune, con nota prot. n.148442 del 05.10.2012 (**Doc. E8**) chiarendo che "la Sig.ra Latella Maria occupa un altro immobile edificato nella stessa zona, non oggetto di provvedimento di confisca".

In ordine all'accertamento che l'occupazione concerneva un bene non confiscato, per come espressamente dichiarato dalla Polizia Municipale, pare opportuno fare alcune ulteriori e conclusive osservazioni.

Utilizzando la planimetria relativa al foglio di mappa 14 (**Doc. E9**), classifichiamo, per comodità espositiva, i beni citati nella narrazione che precede:

- il fabbricato oggetto di contestazione, particella 1153 sub 1,2,3 e 4, riportato in catasto al fg.14 e descritto al punto 1) del verbale di consegna (KB 135323, 135334 e 135343), con la lettera **-A-**;
- il fabbricato a due piani f.t. con mansarda, particella 1358, riportato in catasto al fg.14 e descritto al punto 4) del menzionato verbale (KB 135274, 1355286, 1355297 e 135308), con la lettera **-B-**;
- il fabbricato accertato come occupato dalla signora Latella Maria e non oggetto di provvedimento di confisca con la lettera **-C-**.

Ritorniamo, adesso, a quanto in precedenza riportato dal Comando di Polizia Municipale nella nota in cui dice che *“il fabbricato occupato dalla sig.ra Latella Maria (in precedenza erroneamente individuato quale bene confiscato) era un altro immobile non oggetto del provvedimento di confisca avente le medesime caratteristiche tecnico/costruttive ed edificato nella stessa zona”*; osservando la planimetria, così come la documentazione fotografica (**Doc. E10**), è di tutta evidenza che l’origine dell’errore è insita nel fatto che gli immobili **-B-** e **-C-** sono contermini e, sotto il profilo architettonico, simili. Difatti, è successo che, nell’eseguire i sopralluoghi disposti, la Polizia Municipale e la Compagnia Carabinieri hanno confuso l’immobile confiscato ed assegnato al Comune, che abbiamo classificato con la lettera **-B-**, con l’immobile occupato e non oggetto di confisca, che abbiamo classificato con la lettera **-C-**.

A ciò si aggiunga che il bene per il quale l’Agenzia ha reiteratamente chiesto lo sgombero, che abbiamo classificato con la lettera **-A-**, trovasi ubicato a notevole distanza dagli immobili oggetto di sopralluogo, e come si evince chiaramente dalla documentazione fotografica (**Doc. E11**) si distingue dagli stessi anche per le caratteristiche costruttive diverse, circostanza che, a questo punto, spiega anche quanto riportato, sempre dal Comando di Polizia Municipale, nella nota in cui dice che *“le dimensioni della corte in questione, hanno tratto in inganno il personale intervenuto, in quanto il bene confiscato non corrisponde alla descrizione della corte stessa sia nelle dimensioni che nelle fattezze”*; ciò in quanto si stava eseguendo il monitoraggio di un bene diverso da quello indicato nelle note dell’Agenzia.

In ultimo, a chiusura di questa paradossale vicenda, corre l’obbligo di

riportare la precisazione, pubblicata a pag. 27 della Gazzetta del Sud del 18 ottobre 2012, dall'avv. Antonio Delfino, nell'interesse del Latella, secondo il quale *"è assolutamente impossibile, a meno di credere ai fantasmi, che la madre del Sig. Latella Saverio possa occupare l'immobile confiscato...per la semplice ragione che la stessa risulta essere deceduta in data 30.08.1944 e cioè ben 68 anni fa. Men che mai nella villetta di via Livadi ha mai abitato né abita la sorella dello stesso"* **(Doc. E12)**.

### **MORTARA**

Il rilievo formulato su tale vicenda è una ulteriore dimostrazione del travisamento dei fatti e del ribaltamento delle responsabilità che caratterizza l'operato della Commissione d'accesso.

Va evidenziato che riguardo alle problematiche inerenti alla gestione dei servizi pubblici essenziali e l'ordine pubblico, l'Amministrazione Comunale ed in particolare il Sindaco, destinatario del presente provvedimento, abbiano sempre operato in stretta sinergia con la Prefettura.

In tale vicenda assume rilievo pregiudiziale l'operato della Prefettura, ispirato sempre alla mediazione e al dialogo con le parti interessate, in modo da evitare di assumere posizioni ingiustificatamente ultimative.

Emblematico è il comportamento tenuto, sia con riguardo all'occupazione del Nuovo Centro Agroalimentare ancora in corso di completamento, che ha visto lo spostamento degli operatori del mercato ortofrutticolo dalla vecchia sede di via Aspromonte al centro in località Mortara di Pellaro, sia l'interruzione del pubblico servizio relativa alla raccolta dei rifiuti avvenuta, più volte, fuori dalle regole ed in maniera immotivata.

Va premesso che il completamento delle suddette opere era di competenza

del Sindaco, nella qualità di Funzionario Delegato del Ministro delle Infrastrutture, preposto a capo dell' ufficio autonomo, istituito ai sensi della Legge 246/1989.

Nel novembre 2011, i titolari delle aree mercatali si sono trasferiti autonomamente nella nuova struttura, senza che una tale disposizione fosse stata impartita dal comune, in quanto quest'ultima necessitava ancora di interventi di completamento.

A parere della commissione, l'atteggiamento persuasivo nei confronti dei commercianti, è stato visto come una sostanziale incapacità dell'Amministrazione di riuscire a governare alcuni fenomeni, e specificatamente quelli determinati dalla presenza, tra gli operatori abusivamente occupanti, di soggetti contigui a sodalizi criminali attivi in città. Tale mancato intervento, addirittura, nella proposta del Ministro viene identificato in termini di uno "sviamento o sintomatico assoggettamento dell'ente agli interessi criminali".

Le errate opinioni della Commissione di accesso e del Ministro – che utilizzano dati inesistenti (cioè: l'inattività e la consapevolezza da parte dell'Ente della presenza nella struttura di Mortara di operatori contigui a sodalizi criminali) e che vedono l'Amministrazione tacciata di negligenza e di incapacità a riuscire a governare il cd. "caso Mortara", e persino di sviamento dell'attività o di assoggettamento alla criminalità organizzata – contrastano con l'efficace e l'efficiente attività svolta, anche in tale settore, dall'Amministrazione ora disciolta. Sarebbe bastato, infatti, che i Commissari avessero acquisito le dovute informazioni e reperiti i relativi documenti, per formarsi un contrario convincimento e rendersi conto che il

Sindaco, sia nella qualità di Funzionario delegato, che nella qualità di legale rappresentante del Comune, si è adoperato fattivamente, nel breve periodo di tre mesi, per risolvere un problema, che immediatamente è apparso complesso, tant'è che è stato costretto ad affrontarlo con tre distinte e complementari azioni, condividendole con il Prefetto ed a stretto contatto con lo stesso.

La prima azione è stata quella finalizzata di rendere possibile l'esecuzione di lavori di messa in sicurezza all'interno della struttura, realizzata su proprietà della Comarc, sottoposti a pignoramento immobiliare incardinato, davanti al Tribunale di Reggio Calabria, da tale signor Antonino Quattrone, a fronte di un proprio credito da esso vantato nei confronti della Comarc ed affidati alla gestione di custodi giudiziari nominati dal Tribunale di Reggio Calabria (**Doc. F1**), pignoramento che non consentiva al Sindaco di poter effettuare alcun opera di messa in sicurezza della struttura, onde evitare pericoli per l'incolumità pubblica.

Per superare tale impossibilità e specificatamente le susseguite conseguenze, il Sindaco, nella predetta qualità, con nota del 9 gennaio 2012 (Doc. n. F2) ha introdotto una corrispondenza con i liquidatori della Comarc, dichiarandosi disponibile a soddisfare i crediti azionati con la procedura esecutiva, per riottenere, con l'estinzione della stessa, la disponibilità della struttura, che si ripete era affidata alla custodia dell'avv. Francesca Idone, all'uopo nominata dal Giudice dell'esecuzione immobiliare.

A seguito del perfezionamento di tale accordo con i legali rappresentanti della Comarc, che prevedeva il pagamento da parte del Sindaco, nella qualità di funzionario delegato, del credito azionato dal Quattrone, delle

competenze del legale, del Custode Giudiziario e del CTU, e del versamento della somma occorrente, la procedura esecutiva è stata dichiarata estinta, in data 13 marzo 2012 con provvedimento emesso dal Tribunale di Reggio Calabria. **(docc.ti F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10)**

Contemporaneamente a tale azione il Sindaco, sempre nella predetta qualità, ha richiesto ed ottenuto, in tempi rapidissimi, dai tecnici incaricati l'indicazione delle opere necessarie per la messa in sicurezza della struttura, la quantificazione delle stesse, la redazione del cronoprogramma degli interventi ed infine anche la predisposizione delle necessarie ordinanze sindacali ex art. 57 del D.Lgs. 163/2006.

Tale complessa attività, per come emerge dalla documentazione che si allega **(docc.ti F11,F12,F13,F14,F15,F16,F17,F18,F19,F20,F21,F22)** e da quanto affermato dalla stessa Commissione, è stata effettuata in tempi molto ristretti, tant'è che in data 22 maggio 2012 il Sindaco, ha persino espletato le procedure negoziate per l'affidamento dei lavori di completamento dell'area mercatale di Mortara di Pellaro di seguito specificati:

- Lavori di completamento di elementi strutturali della galleria di commercializzazione;
- Lavori di completamento dell'impianto elettrico per numero 32 box galleria di commercializzazione;
- Lavori di completamento opere di ancoraggio al terreno in corrispondenza delle spalle del ponte sul Valanidi.

Sempre contemporaneamente alle iniziative di cui sopra il Sindaco, si è più volte incontrato con le Istituzioni interessate e particolarmente con la Prefettura di Reggio Calabria e con il Comitato Provinciale per l'ordine e la

sicurezza pubblica per individuare, con esse, la strategia da adottare per risolvere il cd. Mortara (**docc.ti n. F23,F24**)

Durante tali incontri, ed anche al di fuori di essi, diversamente da quanto affermato nella relazione, mai al Sindaco è stato comunicato che alcuni degli operatori economici, trasferitisi arbitrariamente nella nuova area mercatale, erano da ritenere contigui a sodalizi attivi in città, né sul punto il Sindaco era in possesso di proprie informazioni, né la stampa (**Doc.ti n. F25,F26,F27,F28, F29,F30,F31**) ha mai ventilato l'ipotesi della presenza nell'area mercatale di Mortara cui si tratta di occupanti contigui alla mafia.

**Si deve, peraltro, ritenere che tale circostanza non era neanche a conoscenza dei qualificati partecipanti a detti incontri, tant'è che il Procuratore della Repubblica, si è così espresso: “evidenzia che, in ogni caso, questi commercianti non sono abusivi e, una volta terminato il Centro, saranno assegnatari di un lotto nel quale svolgere la propria attività”.**

Né è ipotizzabile che gli altri partecipanti (tra i quali il Prefetto, il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza), con i quali si è delineata e concordata con il Sindaco l'attività da svolgere per risolvere il cd. caso Mortara, avrebbero mai consentito che operatori commerciali contigui alla mafia potessero continuare ad occupare abusivamente la struttura di cui sopra.

Durante tali incontri, si è invece, preso atto dell'impossibilità di far tornare i commercianti in Via Aspromonte, (dove peraltro i locali sono notoriamente inutilizzabili per gravi carenze sotto il profilo della sicurezza e dell'igiene) e che i lavori di messa in sicurezza avrebbero dovuto essere effettuati non

durante le ore in cui detti operatori svolgevano attività commerciale.

**Si è convenuto, inoltre, “che abbandonare il dialogo con i commercianti e procedere allo sgombero forzoso, poteva creare turbative per l’ordine pubblico oltre che impedire lo svolgimento dell’attività di vendita della frutta, tenuto conto che l’approvvigionamento riguarda non solo le famiglie, ma anche ospedali, scuole, carceri, collettività varie”.**

Su tali circostanze si indica sin d’ora a teste S.E. il Prefetto di Reggio Calabria.

Da ciò discende che, sulla scorta delle complesse e rapide azioni poste in essere dal Sindaco, anche nella qualità di Funzionario Delegato, peraltro delineate e concordate con la fattiva collaborazione della Prefettura e del Comitato per l’Ordine Pubblico, per risolvere il problema, è falso ed ingiusto addebitare all’Amministrazione di aver supinamente, per “incapacità sostanziale” consentito la presenza nella struttura di Mortara di operatori commerciali, a parere della Commissione, facenti parte di sodalizi mafiosi, tanto da determinare il Ministro ad affermare che vi sarebbe stata uno sviamento dell’attività comunale e/o un assoggettamento alla criminalità organizzata.

E’ altresì errato ed ingiusto ritenere che tale elemento, proprio perché comprova l’efficienza dell’apparato comunale e l’efficacia dei propri provvedimenti, peraltro trasparenti e concordati con le Autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico e possa essere dalla Commissione, utilizzato per suffragare la richiesta di scioglimento, ex art. 143 TUEL, del Consiglio Comunale di Reggio Calabria.

Si ricorda che l’art. 143 del TUEL prevede che per pervenire a tale infausto

provvedimento occorre che vi siano elementi concreti univoci, e rilevanti che denotano un collegamento degli Amministratori, specificati nell'art. 77 del TUEL, o un loro condizionamento e che il collegamento ed il condizionamento abbiano determinato un effetto di compromissione della libera determinazione degli organi comunali.

La circostanza su riferita, e presa a base della richiesta contenuta nella relazione, per quanto sopra rilevato, non dimostra né un collegamento o un condizionamento degli Amministratori del Comune di Reggio Calabria, né tantomeno una compromissione della loro libera determinazione, e non può essere neanche definito, ai sensi dell'art. 143 del TUEL, un elemento significativo e concreto per la valutazione di collegamenti diretti o indiretti o condizionamenti con ambienti mafiosi.

Tale circostanza è invece la chiara manifestazione della capacità, della volontà e della tenacia di un Sindaco, mettendo in moto complesse e rapide azioni, di risolvere il caso Mortara, che diversamente trattato avrebbe potuto turbare la vita cittadina.

La contestazione, riguardo il pagamento dei canoni dei magazzini di via Aspromonte, inerisce non tanto il fatto in sé, quanto la deduzione per cui si confermerebbe la prassi di ingerenza dell'organo politico in area riservata alla competenza di natura gestionale, avendo l'Amministrazione Arena contrastato l'intendimento di procedere al recupero delle somme dovute per il 2011 ed invitato il dirigente di Settore a predisporre gli atti necessari, da sottoporre all'organo politico, per l'esenzione già deliberata dal Consiglio comunale per il 2010;

Infatti nel marzo 2010, l'Amministrazione Comunale aveva deciso, con

delibera del Consiglio comunale (art.42 TUEL) di esonerare dal pagamento dei canoni per l'insufficienza di spazi mercatali e per le carenze strutturali e sanitarie della vecchia area: in sostanza l'assoluta inidoneità all'uso, quindi la determinazione sulla materia è dell'organo politico (Consiglio Comunale); Quindi il riferito invito al dirigente competente alla predisposizione di atti necessari è l'atto iniziale di un procedimento assolutamente regolare sia dal punto di vista formale che dal punto di vista sostanziale.

Le contestazioni sul punto sollevate dalla Commissione appaiono oltre che inesistenti anche contraddittorie. L'Amministrazione Arena viene tacciata di incapacità sostanziale a risolvere problematiche e poi invece quando si attiva, a parere della medesima Commissione, compie atti che disvelano la volontà di interferire sull'attività amministrativa di natura gestionale.

Comunque, per evitare l'inconsistente accusa di incapacità sarebbe bastato un poco più di impegno da parte della Commissione per rendersi conto delle risalenti carenti condizioni igienico-sanitarie e strutturali del mercato di Via Aspromonte, per rendersi conto della illegittimità di eventuali richieste di canoni per l'occupazione e del legittimo comportamento attuato dalla Giunta Arena, di sollecitare il Dirigente a predisporre gli atti necessari per tale deliberato, per evitare giudizi e contestazioni da parte degli operatori commerciali.

### **PATRIMONIO**

La Commissione di Accesso al Comune di Reggio Calabria, nominata dal Prefetto ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. n. 267/2000, ha avviato una sistematica indagine e ricognizione sul funzionamento amministrativo dei Settori dell'Ente. In particolare all'Arma dei Carabinieri, quale soggetto di

componente del Gruppo di supporto alla stessa Commissione, è stato dato incarico di provvedere *“ad analizzare e compendiare tutti i precedenti penali e le risultanze di polizia conservate agli atti a carico dei : [.....] n. 1.090 dipendenti dell’Ente [.....] n. 1.615 locatari di alloggi popolari – Ex ATERP; n. 1.555 locatari di alloggi popolari – Nuovo Patrimonio Edilizio; n. 501 locatari di alloggi popolari – Vecchio Patrimonio Edilizio.*

“Unitamente alle altre aree di indagine la Commissione stigmatizza l’importanza di tale *“esame, al fine di individuare elementi di collegamento con la criminalità organizzata”*richiedendo altresì che tale esame venga *“esteso ai familiari conviventi con gli stessi.”*.(rif. 10 e 11 della Relazione).

Nella suddetta Relazione, a pagina 56, i redattori segnalano che *“L’attuale Giunta [Sindaco Arena], al fine di appianare il sopra richiamato disavanzo di amministrazione, ha avviato, da agosto 2011, un massiccio piano di dismissione del patrimonio immobiliare disponibile. Dettagli più specifici di tale attività sono stati sviluppati da questa commissione nel paragrafo successivo, relativo al settore patrimonio.”*.

Nella sezione della Relazione dedicata al Settore Patrimonio, la Commissione riconosce come atto di buona gestione l’avvio del processo di dismissione del patrimonio quale *“unica via concretamente percorribile per ripianare il grave disavanzo di amministrazione maturato negli anni e per affrontare, quantomeno in termini di cassa, le quotidiane esigenze di liquidità.”*. Allo stesso tempo la Commissione riconosce che l’inquadramento normativo e amministrativo definito e attuato dall’amministrazione comunale, in termini di gestione procedurale e di programmazione della utilizzazione delle risorse all’interno dei limiti di

legge dello strumento di tesoreria, è assolutamente corretto.

La Relazione puntualizza le diverse fasi temporali nello svolgimento del programma di dismissione associando a tali scadenze anche i valori finanziari conseguiti:

alla data del 24/10/2011 risultano pervenute n. 1.550 istanze con l'incasso di euro 1.550.000 a titolo di caparra;

alla data del 31/12/2011 sono stati emessi dal Settore Patrimonio n. 578 provvedimenti di ammissione all'acquisto. Di tali provvedimenti emessi 310 assegnatari/acquirenti hanno ottemperato al provvedimento di ammissione alla vendita con un introito per le casse comunali di Euro 3.521.514,07;

alla data del 25.01.2012 risultano stipulati n. 138 contratti e in corso di stipula altri 20. Le rimanenti 152 stipule sono in fase di evasione secondo i tempi di svolgimento degli accertamenti tecnici obbligatori.

**La Commissione conclude che *“Il piano di dismissione, dunque, risulta effettivamente avviato.”***

A tale affermazione segue, tuttavia, la seguente considerazione ulteriore *“Ciononostante, nella sua implementazione pratica sono emerse alcune criticità, per lo più connesse alla velocità di liquidazione del patrimonio immobiliare, che non consentono di superare completamente le perplessità relative all'effettiva realizzabilità dello stesso nei tempi auspicati.”*.

La Commissione segnala i lunghi tempi nelle procedure di stipula dei contratti, nella emissione dei nuovi provvedimenti per le assenze dei dati di accatastamento e la divergenza tra gli incassi reali e quelli previsti.

Fatto salvo che queste considerazioni rientrano nelle criticità tipiche dei processi di dismissione del patrimonio pubblico a qualsiasi scala territoriale

e amministrativa. E' ampiamente documentato che ogni ente ha subito sia rallentamenti nelle procedure di stipula contrattuale, per le diverse verifiche che tali atti richiedono per norma, sia per una costante divergenze nei dati finanziari stimati e incassati.

Pertanto, gli elementi qualificanti dell'analisi condotta dalla Commissione di Accesso si distinguono in due ambiti. Il primo riguarda il processo di dismissione del patrimonio abitativo comunale, il secondo riguarda la condotta amministrativa del Settore Patrimonio in merito alla periodicità dei controlli relativamente ai requisiti soggettivi obbligatori per mantenere lo status di legittimità ai fini dell'assegnazione e occupazione dell'alloggio comunale e agli incassi dei canoni di locazione.

Non può non rilevarsi l'esigenza di precisare i seguenti aspetti:

l'Amministrazione Arena avvia un procedimento di dismissione del patrimonio comunale corretto dal punto di vista giuridico e amministrativo e fondato su una esigeva di motivata necessità finanziaria volta a compensare una criticità di cassa e nel rispetto di una indicazione normativa nazionale e diffusamente praticata da moltissimi comuni. Questo è espressamente riconosciuto dalla stessa Commissione;

il procedimento di dismissione è stato avviato in tutti i suoi processi formali e costitutivi, attraverso una efficace cooperazione produttiva e procedurale tra il Settore Patrimonio e la SATI – ente totalmente partecipato dal Comune e *in house* – che ha permesso di ricostruire e riallineare i dati e le informazioni sia delle singole unità abitative (accatastamenti, individuazioni particellari, dati provenienti dagli archivi cartacei dell'ex IACP e ATERP di competenza provinciale, dai dell'Agenzia del Territorio e dell'Agenzia delle

Entrate, verifiche e banche dati della REGES SpA) sia dei titoli e dei requisiti dei soggetti, secondo le obbligatorie prescrizioni di norma (**Doc. G1**). Questa attività è stata possibile proprio e a seguito della determinazione dell'Amministrazione Arena di procedere alla dismissione del patrimonio; in merito ai requisiti soggetti a controllo e verifica da parte del Settore Patrimonio, nelle sue attività ordinarie, e dello stesso Settore – in cooperazione con la SATI – nell'esecuzione dei procedimenti di dismissione del patrimonio abitativo è fatto obbligo a questi soggetti (la Giunta, il Settore e la SATI) il rispetto e la verifica dei requisiti previsti dagli art. 10 e 11 e dal loro mantenimento ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 25 novembre 1996, n. 32 "Disciplina per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica."

A titolo di memoria si riportano integralmente gli articoli citati al CAPO I - Requisiti per l'assegnazione

*Art. 10 Requisiti*

*1. I requisiti per conseguire l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, sono i seguenti:*

*a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea; il cittadino di altri Stati è ammesso soltanto se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali e se il cittadino stesso è iscritto nelle apposite liste degli uffici provinciali del lavoro o se svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;*

*b) residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva ovvero principale nel Comune o in uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso, salvo che si tratti di lavoratori destinati a*

*prestare servizio in nuovi insediamenti industriali compresi in tale ambito o di lavoratori emigrati all'estero, per i quali è ammessa la partecipazione per un solo ambito territoriale;*

*c) assenza del diritto di proprietà, usufrutto, uso abitazione su un alloggio adeguato, ai sensi del precedente articolo 4, alle esigenze del nucleo familiare del richiedente;*

*d) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà immediata o futura di un alloggio realizzato con contributi pubblici o di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici, sempreché l'alloggio non sia inutilizzabile o sia perito senza dar luogo al risarcimento del danno;*

*e) reddito convenzionale, determinato ai sensi del precedente articolo 9, non superiore al limite stabilito per l'assegnazione degli alloggi contemplati dalla presente legge;*

*f) non aver ceduto in tutto o in parte, al di fuori dei casi previsti dalla legge, l'alloggio eventualmente assegnato in precedenza in locazione semplice.*

#### *Art. 11 Requisiti particolari*

*1. Il Consiglio regionale, con propria delibera, su proposta della Giunta regionale che, a tal fine acquisisce il parere dell'Ente attuatore, stabilisce particolari requisiti, anche in deroga a quelli previsti dal precedente articolo 10, e modalità di assegnazione in relazione degli alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità o per soddisfare peculiari esigenze locali con riferimento agli obiettivi di programmazione regionale.*

*2. Le assegnazioni potranno essere effettuate anche a pluralità di soggetti, purché la dimensione dell'alloggio risulti adeguata al numero degli*

*assegnatari ed il corrispettivo complessivo sia diviso per ciascun soggetto.*

*Art. 12 Permanenza dei requisiti*

*1. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente alle lettere c), d) ed f), del precedente articolo 10, anche da parte degli altri componenti del nucleo familiare, alla data di emanazione del bando di concorso, nonché al momento dell'assegnazione e debbono permanere in costanza del rapporto. Il requisito di cui alla lettera e) deve permanere alla data di assegnazione, con riferimento al limite vigente a tale data.*

*2. Gli organi preposti alla formazione delle graduatorie e alle assegnazioni possono espletare in qualsiasi momento accertamenti volti a verificare l'esistenza dei requisiti, anche avvalendosi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali.*

*E' del tutto evidente che non sussiste nel citato vigente quadro normativo – correttamente applicato dal Settore Patrimonio e dalla SATI – il requisito della “mafiosità”o lo status di persona dedita ad atti criminali quale causa di esclusione dall’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.*

E' anche necessario considerare che molti alloggi sono stati assegnati dal Comune ai nuclei familiari appartenenti alla comunità Rom di Reggio Calabria a seguito dell'abbattimento, durante la precedente amministrazione, dei fatiscenti e insalubri locali nei quali risiedevano le famiglie di tale comunità. Ed è noto che gli episodi di criminalità diffusa sono elevati nei membri della stessa comunità, ma l'Ente ha provveduto all'assegnazione di tali alloggi sia per fini sociali e umanitari, a maggior tutela dei minori e delle donne, sia rispettando i requisiti prescrittivi della legge regionale.

Non si comprende perciò l'equazione tra gli alloggi assegnati e i

provvedimenti prescrittivi di polizia giudiziaria che hanno riguardato 73 locatari, debitamente elencati alle pagine 63-66 della Relazione, su 3.850 dell'intero patrimonio abitativo a diretta proprietà e gestione del Comune di Reggio Calabria, posto che la legge nazionale (n. 530/1963) e regionale (n. 32/1996) non assume "la criminalità" come requisito escludente *ab initio* e durante il periodo di assegnazione.

La nota prefettizia, prot. n. 2324/2010/Segr.Sic. del 26 luglio 2012, condivide l'assunto che *"La Commissione d'accesso, tuttavia, ha rilevato in detto ambito alcune criticità, sia per quanto riguarda il mancato controllo periodico sulla permanenza dei requisiti soggettivi degli occupanti degli alloggi, sia per gli omessi accertamenti – nel tempo – sulle persone che effettivamente vi dimorano. Infatti, da un riscontro eseguito dal Gruppo di supporto alla Commissione, si è acclarato che dei 3.850 intestatari di alloggio popolare, 620 risultano deceduti, 44 sono emigrati e 4 risultano irreperibili. Inoltre, in >OMISSIS <casì i predetti occupanti risultano gravati da precedenti e/o pregiudizi di polizia per reati di natura associativa"*.

Essa non tiene conto del fatto che proprio il procedimento di dismissione del patrimonio abitativo comunale, avviato dall'Amministrazione Arena, ha permesso al Settore di poter acquisire il patrimonio informativo disperso tra più soggetti competenti (ex IACP, ATERP, Agenzie nazionali e i Settori comunali) e rendere omogeneo l'architettura e la consistenza dei dati, aggiornandoli e identificandoli catastalmente e patrimonialmente.

Insiste, inoltre, senza alcuna verifica che il decesso, l'emigrazione o l'irreperibilità non sono cause di decadenza del diritto all'alloggio, in quanto

esso si trasla ai familiari in quanto il superiore diritto all'abitazione è riferito al nucleo familiare come è sancito dalla legge n. 560/1993 e dalla legge regionale n. 32/1996. Infine, come prima dimostrato, l'accertato requisito personale del precedente e/o pregiudizio di polizia per reati di natura associativa in capo ai 73 assegnatari non è causa, ammessa dalla vigente normativa, di decadenza o di rifiuto del titolo all'alloggio.

L'errata conclusione della Commissione di accesso e della nota prefettizia è sostenuta nella relazione ministeriale di accompagnamento al decreto di scioglimento dell'Amministrazione comunale.

In conclusione è dimostrato che, al contrario, l'avvio del processo di dismissione deciso dall'Amministrazione Arena ha permesso di costruire un modello di dati e di informazioni disperso tra diversi soggetti competenti e non interagenti tra loro. Ciò è rappresentativo di una attività amministrativa di ampio impatto sull'organizzazione del Settore Patrimonio proprio per le attività di controllo e verifica e non semplicisticamente di inattività. Il consolidamento in una unitaria e univoca banca dati comunale ha permesso di verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti soggettivi e oggettivi, previsti dalla vigente normativa, quali elementi concorrenti alla titolarità dell'alloggio. La verifica dei precedenti e/o pregiudizi di polizia che gravano sugli occupanti non sono motivo di decadenza della titolarità all'alloggio né sono di competenza del Settore Patrimonio che deve rispondere ai soli requisiti sanciti dalla normativa nazionale e regionale.

### **AVVOCATURA CIVICA**

Contrariamente a quanto affermato dal Ministro la costituzione dell'avvocatura interna è stato uno degli obiettivi che si è posta, sin dal suo

insediamento, l'amministrazione Arena.

Tant'è che la Giunta Arena ha più volte richiesto all'Ufficio competente l'elaborazione del regolamento, concedendo peraltro un preciso termine, precedentemente non predisposto benché vi fosse una delibera del Consiglio Comunale, risalente al 2003, che stabiliva la necessità di tale fonte normativa per consentire l'istituzione dell'avvocatura interna.

Prova di ciò è la delibera n. 10 del 20 gennaio 2012 (**Doc. n. H1**) ove la Giunta ha stabilito: “che, il settore Avvocatura civica dovrà proporre ai competenti organi deliberati la proposta per l'approvazione del Regolamento sul funzionamento dell'avvocatura civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Reggio Calabria entro il 30.04.2012”.

Regolamento questo, certamente non di facile e sbrigativa elaborazione stante le problematiche che, da tempo, sono all'attenzione per la predisposizione di un'avvocatura interna, strutturata, autonoma e con uno o più avvocati dedicati e come tali inquadrati, che è stato approvato in data 30 aprile 2012, con deliberazione della Giunta n. 121. (**Doc. n. H2**)

L'elaborazione e l'approvazione di detto regolamento sono stati effettuati dall'Amministrazione Arena con la piena consapevolezza che propri avvocati dipendenti consentono forti risparmi in incarichi esterni e una preparazione specifica sulle problematiche ricorrenti, con risvolti in termini di efficacia ed efficienza.

E', pertanto, non vero e gratuito rappresentare l'Amministrazione Arena come omissiva o negligente posto che la stessa è stata l'unica amministrazione ad essersi attivata, nel breve arco di tempo in cui ha potuto svolgere le funzioni, a dare finalmente fattiva esecuzione alla delibera di

indirizzo del Consiglio Comunale, n. 7 del 21 marzo 2003 ed alla delibera della Giunta Comunale, n. 452 del 9 dicembre 2008, finalmente realizzando, con la predisposizione e l'approvazione del regolamento, la condizione necessaria a dare vita ad un'Avvocatura civica interna.

Va, altresì, precisato che la stessa Amministrazione non solo ha redatto ed ha approvato in tempi ristretti il Regolamento, ma, nella riorganizzazione di tutti i settori e specificatamente del settore dell'Avvocatura civica, aveva già previsto:

a) di costituire una unità organizzativa autonoma ed indipendente dal potere politico, dotata di un adeguato supporto amministrativo così come richiesto dall'art. 3 del R.D. n. 1578/1933, che condiziona l'iscrizione nell'Elenco Speciale annesso all'Albo degli Avvocati;

b) di inserire nella pianta organica il nuovo e necessario profilo professionale di avvocato;

c) di selezionare il personale idoneo a svolgere il delicato compito di avvocato interno, mediante un concorso pubblico o tramite l'utilizzo di una mobilità esterna, anche se rimaneva da verificare se l'ingresso di nuovi dipendenti, era in contrasto con l'attuale stringente normativa finanziaria.

Tutto ciò era stato previsto per poter istituire l'avvocatura interna in quanto, contrariamente a quanto affermato dal Ministro, gli attuali dipendenti del settore avvocatura civica non avevano il profilo professionale di avvocato, essendo stati assunti con funzioni prettamente amministrative e non potevano quindi assistere e rappresentare in giudizio l'Ente comunale in tutti i giudizi, ma solo in quelli in cui la normativa consente la partecipazione dei funzionari dell'Ente.

Nelle more della costituzione dell'avvocatura interna l'Amministrazione Arena ha affidato gli incarichi di rappresentanza e difesa dell'Amministrazione, utilizzando e seguendo l'unica prassi consolidata, in virtù della quale i professionisti ai quali affidare tale incarico venivano scelti utilizzando una short list.

Tale consolidata prassi è stata da sempre ritenuta legittima dalla giurisprudenza amministrativa tant'è che il Consiglio di Stato, con la sentenza dell'11 maggio 2012 n. 2730), ***ancora una volta ha riaffermato il principio secondo il quale: “l'affidamento, da parte di una Amministrazione pubblica di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva; il singolo conferimento non costituisce un appalto di servizi legali, di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata, soggetto al Codice dei contratti pubblici, bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta”.***

Ne consegue che nessuna singolarità è rinvenibile nella procedura adottata, nelle more delle istituzioni dell'Avvocatura civica interna, stante la mancanza di propri avvocati, dall'amministrazione Arena, essendosi la stessa avvalsa, per l'affidamento di incarichi per la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio dell'amministrazione, di avvocati del libero Foro, iscritti in una short list, più volte nel tempo aggiornata.

Anche l'Amministrazione Arena ha ritenuto opportuno procedere all'aggiornamento annuale della short list eliminando, con la deliberazione n. 62 del 30 marzo 2012, (**Doc. n. H3**) il requisito dell'iscrizione alla Cassa Forense, adombrato dalla Commissione come fatto negativo, tant'è che nella relazione viene affermato: “insomma ampia e senza particolari condizioni

deve essere la facoltà del Sindaco di scegliere i professionisti a cui affidare incarichi legali”.

Tale negativa ed insinuante posizione assunta dalla Commissione, che peraltro fa emergere un notevole pregiudizio nei confronti degli Amministratori, non può essere condivisa in quanto è evidente che limitare, restringere, a pochi “eletti” la possibilità di rappresentare e difendere un ente pubblico, comporta: una limitazione della concorrenza, anche tra avvocati e, anche a seguito della mancata suddivisione di carichi lavorativi, un minor impegno professionale ed una minore percentuale di esiti positivi.

L’altro dato riferito dalla Commissione, a pagina 77, è che, dall’esame delle ordinanze sindacali di attribuzione degli incarichi, l’avv. Giampiera Nocera (regolarmente iscritta all’Albo degli Avvocati ed alla Cassa Forense **Doc. n. H4**) è risultata destinataria di numerosi affidamenti di pratiche di difesa in giudizio dell’Amministrazione consistenti anche per il valore delle stesse.

Va precisato che i “numerosi affidamenti”, di rappresentare e difendere il Comune di Reggio Calabria, dalla Commissione attribuiti all’avv. Nocera consistono in effettivi nove incarichi, di cui solo due di rilevante importo ed alcuni relativi a giudizi in appello già patrocinanti in primo grado.

Peraltro, all’epoca dell’affidamento di detti incarichi all’avv. Giampiera Nocera, il procedimento penale n. 858/2012 R.G.N.R. DDA non risultava ancora incardinato e, l’Amministrazione non era a conoscenza, né della parentela, né del presunto reato ascritto alla madre dell’avv. Nocera, signora Giuseppa Cotroneo.

L’altro professionista citato nella proposta del Ministro dell’Interno ed individuato nella relazione della Commissione di Accesso nell’avv.

Salvatore Rijli, esponente dell'avviatissimo studio professionale in materia fiscale tributaria, costituito dal padre Antonio Rijli; quest'ultimo dalla relazione risulterebbe avere svolto tanti anni fa, per motivi professionali, l'attività di amministratore di una società, poi dopo anni sottoposta a sequestro della normativa antimafia.

Tale richiamo, non utile ai fini dell'applicazione della misura di scioglimento, poiché costituisce un dato insignificante, remoto e che non coinvolge gli Amministratori dell'Ente, si riferisce esclusivamente ad un'attività professionale svolta dall'avv. Antonio Rijli, ha esclusivamente destato vivo stupore in tutti gli ambienti, trattandosi di uno dei decani dell'Avvocatura reggina, da tutti riconosciuto come persona assolutamente estranea a qualsivoglia ambiente e attività criminale.

I molteplici affidamenti da parte della sciolta Amministrazione all'avv. Salvatore Rijli, nelle materie fiscali e tributarie, hanno solo origine dalla specifica e riconosciuta competenza in tali materie del predetto professionista che, appartiene allo studio probabilmente in tale settore più prestigioso operante a Reggio.

Per quanto concerne eventuali rapporti professionali intercorsi tra l'avv. Salvatore Rijli ed i germani Rechichi, di cui vi è traccia nella proposta del Ministro, gli stessi, trattandosi di meri rapporti professionali, non possono certamente comportare effetti, nei confronti dell'ente affidatario dell'incarico legale, tali persino da provocare lo scioglimento di un ente locale.

La Commissione, tutta impegnata a rilevare fantomatici elementi tesi a supportare una proposta di scioglimento del Comune di Reggio Calabria, non si è curata di valutare le azioni poste in essere, anche in tale settore dalla

Giunta Arena, che ove prese nella giusta considerazione avrebbero certamente comportato una valutazione del tutto diversa anche da parte del Prefetto del Ministro degli Interni, e che possono essere qui così sintetizzate:

- a) si è immediatamente attivata a confezionare ed approvare un regolamento, condizione necessaria per istituire l'Avvocatura interna, ed aveva iniziato il percorso finalizzato a modificare la pianta organica, onde inserire la nuova figura professionale di avvocato, (alla quale avrebbero potuto accedere, ove in possesso dei necessari requisiti e previo espletamento dell'idoneo procedimento, gli attuali impiegati presso il settore Avvocatura civica che attualmente svolgono compiti amministrativi);
- b) ha modificato l'avviso (**Doc. n.H5**) per l'iscrizione nella short list :
  - 1) garantendo, con l'eliminazione del requisito dell'iscrizione alla Cassa, una più ampia possibilità di iscrizione alla stessa da parte degli avvocati del libero Foro ed una maggiore possibilità di scelta con l'ulteriore conseguenza di evitare che la rappresentanza in giudizio del Comune di Reggio Calabria fosse appannaggio di pochi eletti;
  - 2) prevedendo il conferimento degli incarichi tenendo conto dei curricula presentati e del criterio di rotazione;
  - 3) stabilendo il divieto del professionista nominato di assumere la rappresentanza in difesa contro il Comune e di difendere alcuno degli imputati dei procedimenti penali nei quali il Comune è persona offesa da reato;
  - 4) prevedendo la risoluzione unilaterale del rapporto e la

cancellazione dalla Short List nel caso di violazione anche di una sola delle condizioni previste al punto 8) dell'avviso pubblico;

- 5) obbligando gli avvocati affidatari degli incarichi di stipulare un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, finalizzato a garantire il Comune in caso di violazione del mandato da parte dei medesimi;
- c) si è immediatamente attivata per ridurre i compensi agli avvocati, predisponendo delle tabelle dei compensi, da applicare uniformemente a tutti i legali incaricati, redatte sulla base dei compensi minimi, previsti dalla tariffa professionale per scaglioni, ulteriormente ridotti nella misura di un 20%;
- d) si è maggiormente avvalsa, nei giudizi ove è prevista la possibilità che la difesa e la rappresentanza in giudizio venga svolta da funzionari del Comune, dell'opera degli stessi così abbattendo ulteriormente i costi per la difesa da parte dell'Ente;
- e) si è immediatamente attivata, con l'ausilio del personale del Settore Avvocatura Civica, a definire transattivamente i giudizi in corso così diminuendo sia l'importo oggetto di causa sia, conseguentemente, i compensi in favore degli avvocati esterni a fronte del non proseguimento della loro attività giudiziaria;
- f) si è immediatamente attivata, con l'ausilio di tutti i Settori, ad effettuare una ricognizione dei rapporti giuridici che avrebbero potuto sfociare in procedimenti giudiziari a carico dell'Ente, sottoponendo alle controparti possibili componimenti bonari, che spesso sono poi stati formalizzati in atti transattivi. (docc.ti n.H6,

**H7, H8, H9,H10, H11)** atti questi che hanno naturalmente provocato un beneficio economico per l'Ente sia in termini di riduzione dell'importo dovuto, sia in termini di mancato esborsi per spese legali;

Da tutto ciò esposto, è evidente che l'Amministrazione Arena nel breve periodo in cui ha governato ha anche in questo settore posto in essere comportamenti ed atti improntati alla trasparenza, economicità, efficacia ed efficienza e che, pertanto, la stessa avrebbe dovuto essere oggetto di encomio, per aver posto in essere ogni iniziativa, attività ed atti finalizzati ad invertire il processo in atto esistente, che comportava maggiori oneri finanziari da parte del Comune di Reggio Calabria, e non del provvedimento di scioglimento del Comune di Reggio Calabria ai sensi dell'art. 143 TUEL.

Orbene dalla relazione, nella parte che si occupa del settore Avvocatura Civica, non emergono, collegamenti diretti o indiretti con la criminalità organizzata di tipo mafioso o simile o forme di condizionamento, tali da determinare un'alterazione del procedimento di formazione o da compromettere il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione Arena o, nonché il regolare funzionamento dei servizi, ovvero le attività svolte da tale settore possano risultare tali da arrecare grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica.

#### **TRACCIABILITA' PAGAMENTI**

Destituita di qualsiasi fondamento è la affermazione secondo la quale l'Ente non avrebbe provveduto ai controlli ad esso spettanti in ordine agli obblighi di tracciabilità del flussi finanziari introdotti dalla legge 136/2010.

Ancor prima della elezione del nuovo Sindaco, precisamente in data 17

maggio 2011 (**Doc. II**), il dirigente del settore Servizi Esternalizzati con propria nota indirizzata a tutte le società miste comunali ha chiarito definitivamente l'obbligo delle stesse di uniformarsi alla normativa sulla tracciabilità, mediante l'avvio del procedimento di adeguamento di quelli sinora posti in essere dalle singole società.

Le suddette società avevano già provveduto alla corretta indicazione dei numeri CIG attribuiti dal sistema informatico in tutti i contratti e rapporti posti in essere attivando il sistema previsto dalla norma (**Doc. I2 – I8**).

A fronte della complessità delle attività poste in essere, è del tutto paradossale pretendere dall'organo di indirizzo, una volta che l'iniziativa è stata assunta, il controllo di tutti i singoli movimenti bancari posti in essere dalla società miste per scoprire se in qualcuno di esse sia stata tralasciata l'indicazione del numero CIG o meno. Tale attività, sanzionata dalla legge con una penale esclusivamente economica, spetta, infatti, alla autorità governativa di controllo, l'unica autorizzata ad usare le banche dati informatiche che, regolarmente, effettuano i riscontri dovuti ed applicano le sanzioni.

### **MULTISERVIZI SPA**

Gran parte del capitolo 3.4 della relazione della Commissione d'accesso è dedicato alle vicende societarie che, a partire dall'anno 2001 e fino a poco prima dell'insediamento dell'amministrazione Arena, hanno interessato la Multiservizi Spa.

In tale parte della relazione vengono minuziosamente descritti: l'origine della società, il contenuto dell'avviso pubblico, la sua costituzione, e le vicende societarie relative al socio di minoranza (GST Srl).

Vengono anche indicati i vari componenti del Consiglio d'Amministrazione, che si sono succeduti in detto periodo, allargando il campo persino a parenti ed affini, ed ai soci, anche di altre società, da essi componenti costituite ed alle società costituite, dai soci della GST Srl ed alle vicende anche di natura giudiziaria che avrebbero visto coinvolti detti parenti, affini e soci.

Tale meticolosa ricostruzione, che si ripete occupa gran parte del capitolo dedicato alla Multiservizi Spa, appare strumentale e speciosa ed ottiene solo l'effetto di offuscare ed alcune volte persino di ledere l'immagine di coloro che, a vario titolo, in detta parte risultano menzionati.

Orbene tutto ciò sarebbe stato scusabile se il richiamo al periodo antecedente alla gestione Arena e l'inserimento dei nominativi in tale parte indicati costituiva un atto dovuto, da parte della Commissione d'accesso, in quanto teso a specificare gli elementi di collegamento diretto o indiretto da parte degli attuali amministratori con ambienti mafiosi.

Va anzitutto posto in rilievo che le vicende narrate fanno riferimento a vicende pregresse che, in nessun modo, si riferiscono agli amministratori facenti parte della nuova giunta.

Prima, tuttavia, di occuparci delle specifiche censure mosse nei confronti dell'Amministrazione Arena, è opportuno precisare che la Squadra Mobile della Questura di Reggio Calabria, nell'ambito dell'operazione "Archi", in data **5 aprile 2011** dava esecuzione al decreto di fermo di indiziato di delitto nei confronti del Rechichi Giuseppe (direttore operativo della Multiservizi Spa) ed in data **8 aprile 2011**, notificava al medesimo l'ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere emessa dal Tribunale di Reggio Calabria – Sezione GIP - GUP.

A seguito di tali provvedimenti giudiziari, in data **14 aprile 2011**, veniva convocato il CdA della Multiservizi Spa, (**docc. ti n. L1, L2**) con il seguente ordine del giorno “discussione ed iniziative su vicenda sig. Giuseppe Rechichi”, nel corso del quale l’Amministratore Delegato (**docc. n. L3**) comunicava al consesso:

*“di avere tempestivamente sospeso dalle funzioni e dalla retribuzione il sig. Giuseppe Rechichi, con provvedimento del **5 aprile 2011**, comunicato con telegramma di cui si dà lettura. Nella stessa data sono state provvisoriamente attribuite al Direttore Tecnico Ing. Augusto Lacava, le funzioni già espletate dal direttore operativo”;*

- l’esistenza di due soli contratti, in qualche modo riconducibili alla famiglia Rechichi (Sica Srl), e di aver dato mandato ai legali di attivare, con sollecitudine l’interruzione dei rapporti in essere con la Sica Srl, sottolineando che la medesima risultava in possesso dei requisiti cd. Antimafia.

Convocato, in data **12 maggio 2011**, (**Doc. n. L4**) un nuovo Consiglio di Amministrazione della Multiservizi Spa l’Amministratore Delegato confermava, di aver proceduto alla disdetta anticipata dei contratti di locazione e di affidamento in outsourcing della gestione degli automezzi e attrezzature e di aver richiesto al Comune di Reggio Calabria la disponibilità di locali idonei al trasferimento della sede operativa.

I relativi verbali venivano trasmessi alla Prefettura di Reggio Calabria, con nota n. 2532 del 19 maggio 2011, nel corpo della quale veniva ribadita la ferma intenzione di: “assumere ogni utile ed immediato provvedimento teso a garantire la continuità aziendale, specie in riferimento all’erogazione del

servizio pubblico locale, nonché impedire alcun tentativo di infiltrazione mafiosa”e di ritenere “necessaria l’interlocazione con l’Autorità Prefettizia allo scopo di illustrare e documentare le iniziative ed i provvedimenti assunti”, (Doc. n. L5)

Il Sindaco, **insediatosi a fine maggio 2011**, convocava: a) il Dirigente del Settore competente per avere conferma delle iniziative intraprese dalla Multiservizi Spa a seguito dell’arresto del Direttore operativo della stessa, dell’evoluzione gestionale del rapporto di servizio, delle eventuali criticità riscontrate; b) i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Multiservizi Spa, ottenendo anche dai medesimi ampie rassicurazioni sui provvedimenti presi nei confronti del direttore operativo Rechichi.

In data **18.11.2011** venivano tratti in arresto i germani Rechichi Giuseppe Rocco Giovanni, e Rechichi Giovanni e sottoposti a provvedimenti ablativi la Si.ca Srl e la Rec.Im. Srl con la conseguente nomina, da parte del Tribunale di Reggio Calabria, di custodi giudiziari a cui è stata demandata la conservazione e la gestione di tutti gli elementi presenti nel patrimonio aziendale, le quote societarie, i conto correnti, nonché tutte le autorizzazioni all’esercizio relativi alle predette società.

Nella medesima giornata ed anche il successivo 19 novembre il Sindaco, venuto a conoscenza solo per effetto di tali provvedimenti giudiziari, che la Rec. Im. Srl (i cui soci erano i germani Rechichi) faceva parte nella compagine sociale della GST Srl (socio di minoranza della Multiservizi Spa) incontrava il Presidente del CdA della Multiservizi Spa e comunicava al medesimo di ritenere necessario di rappresentare al Prefetto di Reggio

Calabria le iniziative intraprese per eliminare qualsiasi sospetto su infiltrazioni mafiose all'interno della GST Srl.

Successivamente il Sindaco, si recava, in data **21.11.2011** dal Prefetto di Reggio Calabria per informarlo “sull’attività già intrapresa dall’Amministrazione per scongiurare il pericolo di infiltrazione mafiosa” ed otteneva ampie rassicurazioni dell’immediato interessamento del proprio ufficio secondo le procedure di legge e mediante l’interlocuzione con le Autorità proposte”.

All’epoca, al fine di eliminare il rapporto giuridico venutasi a creare tra la Multiservizi Srl e la Rec. Im. Srl, erano state ipotizzate due possibili soluzioni.

La prima soluzione prevedeva la possibilità di proporre azione giudiziaria nei confronti dei soci privati per l’avvenuta violazione dei principi di buona fede, lealtà e correttezza nei rapporti contrattuali tra le parti, sanciti dall’ordinamento civilistico.

Tale ipotesi veniva suffragata con l’avvenuta violazione di quanto contenuto nella lettera di impegno dei soci di GST Srl del 15 settembre 2004, dalla natura di amministrazione pubblica di uno dei soci, che avrebbe imposto una particolare cautela sia nella fase della valutazione dei requisiti (specie di moralità), del nuovo socio sia in quella successiva che tra le modalità esecutive avrebbe dovuto prevedere quantomeno una formale successiva comunicazione da parte della CST Srl delle variazioni alla compagine sociale conseguenti all’ingresso del nuovo socio privato e dalla mancata richiesta da parte della Multiservizi Spa dell’informativa antimafia, inerente la subentrante società Rec.Im. Srl, a ciò obbligata ai sensi e per gli effetti del

decreto legislativo n. 159/2011.

La seconda soluzione prevedeva la possibilità di azionare la clausola risolutiva espressa prevista all'art 3 dello Statuto sociale ove vi era stabilito di subordinare la risoluzione del contratto societario alla condizione dell'accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa in capo al socio privato ed ai suoi rappresentanti legali.

L'Amministrazione Arena da subito ha inteso optare per la seconda soluzione, avendo ritenuto che la prima comportava maggiore difficoltà, anche di natura giuridica, la necessità di un giudizio di non pronta soluzione, ed un esito incerto, mentre lo scioglimento della società, in attuazione dell'art. 3 dello Statuto, non comportava dette criticità, potendosi pervenire celermente allo scioglimento del rapporto associativo instauratosi con la Multiservizi Spa.

Va altresì rimarcato che a fronte del provvedimento ablativo emesso dal Tribunale di Reggio Calabria, con le quali sono state sottoposte a sequestro le quote ed il patrimonio della Rec. Im. Srl, e la conseguente nomina dei custodi giudiziari, il Comune di Reggio Calabria, in attesa dell'informativa antimafia di cui appresso, era totalmente garantito nei rapporti con la Rec. Im. Srl ed era immunizzato da possibili interferenze o collegamenti con ambienti mafiosi.

Optato per tale soluzione il Capo di Gabinetto, con nota riservata del **7.12.2011, (Doc. n.L6)** dava incarico al Dirigente dei Servizi Esternalizzati dl Comune di Reggio Calabria "di acquisire, ai sensi del DPR n. 252/98 e ss. mm.ii., le relative informazioni riferite a tutte le società miste comunali".

**In esecuzione a tale richiesta il Dirigente dei Servizi Esternalizzati del**

**Comune di Reggio Calabria richiedeva, con nota n. 182195 del 9.12.2011, (Doc. n.L7) alla Prefettura di Reggio Calabria l'informazione antimafia sul conto della GST Srl.**

L'Amministrazione Arena, preso atto che in data 22 febbraio 2012 era decorso il termine di settantacinque giorni previsto dall'art. 92 del decreto legislativo n. 159/2011, e che la Prefettura non aveva ancora inviato la richiesta informativa, senza alcun ulteriore indugio deliberava, in data **24 febbraio 2012, (Doc. n.L8)** di richiedere al Dirigente dei Settori dei Servizi Esternalizzati ed al Segretario Generale, di fornire apposita relazione scritta in merito all'interpretazione dell'art. 3 dello Statuto societario e di specificare se a loro parere occorreva, per procedere allo scioglimento della società, acquisire preliminarmente informativa antimafia o se, invece, nell'attesa di tale trasmissione era consentito procedere allo scioglimento della Multiservizi Spa.

Con nota prot. n. 56816 del **4.4.2012, (Doc. n.L9)** indirizzata al Presidente della seconda Commissione Consiliare ed al Sindaco, il Dirigente Settore Servizi Esternalizzati ed il Segretario Generale - dopo avere richiamato la nota dell'8.2.2012 a firma del Presidente della Seconda Commissione Consiliare e la su trascritta deliberazione della Giunta Comunale, e dopo aver ripercorso le fasi più salienti relative alla costituzione della Multiservizi S.p.a. e dall'attività da essa svolte - hanno ribadito il loro convincimento che le parti, con la clausola dell'art. 3 dello Statuto, hanno inteso subordinare la risoluzione del contratto societario alla condizione dell'accertamento di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, in capo al socio privato ed ai suoi rappresentanti legali.

Ma hanno nel contempo precisato che tale accertamento, per effetto dell'espresso richiamo dell' art. 11 del D.P.R. 252/1998, è esclusivamente demandato alla competente Prefettura. Rimarcando che in mancanza della informativa prefettizia, non si può ritenere avverata, sotto il profilo giuridico, la circostanza dell'avvenuto accertamento degli elementi considerati all'art. 3 dello Statuto societario, e che gli effetti interdittivi sui rapporti contrattuali in essere possono scaturire solo dalle certificazioni e/o informazioni antimafia.

Si annota che l'art. 94 del decreto legislativo n. 159/2011, intitolato nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, al comma 3 prescrive "che i soggetti di cui all'art. 83 commi 1 e 2, non procedono alle revoche o ai recessi di cui al comma precedente nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione, ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuti essenziali per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi".

Da ciò ne discende che il rapporto instaurato dal Comune di Reggio Calabria con la GST Srl in mancanza dell'informazione interdittiva non poteva essere sciolto non essendo neanche possibile, in tempi rapidi, sostituire la Multiservizi Spa nell'affidamento del servizio ad essa demandato.

**Nelle more tra la richiesta del suindicato parere (24.02.2012) ed il rilascio dello stesso (4.4.2012)** il Sindaco, in occasione dei numerosi e continui incontri con il Prefetto, avvenuti per diversi motivi, ha sempre richiesto notizie circa i tempi occorrenti per il rilascio dell'informativa antimafia sulla GST Srl (richiesta in data 9 gennaio 2012), ottenendo dal medesimo ampie garanzie che la Prefettura a breve avrebbe trasmesso

all'Ente Comunale l'informativa richiesta.

Con la deliberazione n. 1134 dell'**11 maggio 2012(Doc. n.L10)** la Giunta, dopo aver richiamato le iniziative intraprese dall'Ente Comunale, a seguito dell'operazione di Polizia ha deciso anticipare i tempi e procedere alla conclusione del rapporto societario, deliberando: *“di proporre al Consiglio Comunale di non continuare ad essere parte del rapporto societario con il partner privato di Multiservizi Reggio Calabria s.p.a., essendone stata gravemente menomata la fiducia, per le motivazioni esposte in premessa che qui s'intendono riportate e trascritte, ed essendo quindi venuto meno le condizioni sulla permanenza dell'interesse diretto, attuale e concreto dell'Ente a protrarre il vincolo negoziale”*; *“di proporre altresì al Consiglio Comunale di mantenere la gestione dei servizi di che trattasi in affidamento a Multiservizi Reggio Calabria S.p.a., attraverso, però, la sua trasformazione in società partecipata al 100% del Comune (in house), previo acquisto della quota societaria del 49% attualmente in mano al socio privato GST Srl. Per come rappresentato al punto F) della relazione acquisita al protocollo dell'Ente al n. 59647 del 11.04.2012; “di proporre inoltre al Consiglio Comunale che, in caso di mancata disponibilità del privato a cedere la propria quota o a cederla ad un valore ed a condizioni ritenute eque, sia disposto lo scioglimento e messa in liquidazione della Società, con una delle procedure previste dallo Statuto e dalla normativa civilistica per arrivare al risultato della risoluzione del legame societario, per come esemplificativamente rappresentate nella citata relazione n. 59647/2012; “di proporre infine al Consiglio Comunale di dare mandato alla Giunta ed al Sindaco di adottare tutte le misure più opportune ed idonee*

*per conseguire la finalità di garantire, nelle procedure di cui sopra, la continuità dei servizi e dei livelli occupazionali, previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa antimafia in capo ai dipendenti della medesima Società; “di trasmettere il presente atto al presidente del Consiglio Comunale e al dirigente del Settore Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati per gli adempimenti di rispettiva competenza”*

In attesa della convocazione del Consiglio Comunale perveniva, in data **3 luglio 2012, (Doc. n.L11)** all’Ente la nota della Prefettura (con ben 6 mesi di ritardo !!) datata 28 giugno 2012 a firma del Prefetto con la quale, per le motivazioni in essa contenute, si attestava : che erano configurabili tentativi di infiltrazione mafiosa nell’ambito della società Gestione Servizi Territoriali Srl e che “la presente informazione riveste, pertanto, carattere interdittivo”.

Riunita d’urgenza la Giunta Comunale, con delibera n. 211 del **3 luglio 2012 (Doc. n.L12)** deliberava “*di prendere atto dell’informazione antimafia della Prefettura di Reggio Calabria prot. n. 37564/W del 28.06.2012 sulla società Gestione Servizi Territoriali (G.S.T.) s.r.l., acquisita agli atti il 03.07.2012, al n. 106480 di prot., con cui si comunica che sono emersi elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, nell’ambito della società Gestione Servizi Territoriali s.r.l.; di prendere atto, conseguentemente, dell’intervenuto scioglimento di diritto della Multiservizi Reggio Calabria spa ai sensi dell’art. 3 dello Statuto della stessa società mista; di comunicare la detta informazione antimafia ed il connesso effetto estintivo della società mista al Presidente del CdA per gli adempimenti di competenza, compresa la convocazione dell’assemblea dei soci per la presa d’atto dell’avvenuto*

*scioglimento di diritto e per la nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 29 dello Statuto della Multiservizi RC spa; di provvedere con successivo atto alla comunicazione dell'informazione antimafia al Consiglio Comunale per gli adempimenti di competenza del predetto Organo; di trasmettere il presente atto al Sindaco ed al dirigente del Settore Servizi Esternalizzati ed Organismi Partecipati per gli adempimenti di rispettiva competenza.*

Il trascritto deliberato veniva trasmesso, con nota del 5 luglio 2012 alla Multiservizi Spa.

Riunitosi in data **6 luglio 2012 (Doc. n.L13)** il CdA della Multiservizi, in ordine alla discussione sul punto 3 all'ordine del giorno, ha accertato l'esistenza di una causa di scioglimento ex art. 2484 c.c. comma primo n. 7 ed art. 3 comma 2 dello statuto sociale ed ha deliberato la convocazione dell'assemblea dei soci per le date 30-31 luglio 2012 per la nomina dei liquidatori e per ogni altro necessario incombente.

Con successiva delibera del **16 luglio 2012(Doc. n.L14)** la Giunta Comunale ha deliberato di sollecitare l'iter del procedimento finalizzato alla più celere nomina dell'organo di liquidazione della società mista, prevedendone la composizione ed i compiti, di garantire, per motivi attinenti la conservazione del patrimonio sociale e la insostituibilità in tempi brevi dell'attività svolta dalla Multiservizi Spa in favore dell'Amministrazione comunale, la continuità del contratto di servizio per un periodo massimo di sei mesi, fatta salva la possibilità del Comune di procedere all'affidamento degli stessi servizi, o di parte di essi a terzi soggetti, secondo le procedure di legge, anche precedentemente alla scadenza del suindicato termine. Tralasciando la parte del citato deliberato nella quale si raccomandava ai liquidatori di tenere

conto degli effetti interdittivi dell'informativa antimafia nei confronti del socio privato, nonché delle indicazioni della stessa informativa nei confronti dei fornitori e dei dipendenti e di intraprendere di concerto con la locale Prefettura di pervenire alla stipula di un protocollo di legalità, si riferisce che per come sopra deciso dalla Giunta Comunale si è proceduto alla nomina dei liquidatori della Multiservizi Spa ed i medesimi stanno procedendo alle incombenze agli stessi demandati.

Da quanto sopra riportato, è evidente che le conclusioni espresse dalla Commissione e dal Prefetto in merito a detta vicenda sono destituite di fondamento e che è semplicemente gratuito affermare che l'Amministrazione Arena ha affrontato la questione con scarsa reattività, non ha effettuato i controlli nei confronti della Multiservizi, e relativamente al rapporto di servizio con essa stipulato dal Comune, e di aver sopportato la permeabilità della stessa alla criminalità mafiosa.

Da quanto sopra esposto, emerge l'esatto contrario che l'Amministrazione Arena ha effettuato i dovuti controlli nei confronti della Multiservizi Spa, ha frequentemente effettuato incontri con i componenti del Consiglio di Amministrazione e con il Collegio dei Revisori della stessa, proprio al fine di ottenere ogni notizia utile per superare eventuali inefficienze o criticità nell'esecuzione del rapporto di servizio.

A supporto di quanto sopra è interessante a questo punto richiamare alcuni passi della lettera inviata dal Presidente della CdA della Multiservizi al Sindaco, recante la data del 26 marzo 2012: *“quanto alle procedure di tracciabilità degli atti e dei flussi finanziari, segnalo che la società fin dal 2008 ha adottato specifiche procedure aziendali (in allegato alla presente)*

*per il protocollo e la gestionale documentale (PR03) nonché per la gestione dei pagamenti (PR02): In particolare ritengo opportuno mettere in evidenza che la citata procedura PR02 prevede il bonifico bancario come strumento ordinario di pagamento e vieta l'uso di assegni bancari o di traenza. Quanto ai flussi finanziari l'Amministratore delegato protempore, signor Paolo Vazzana, con nota 2602 del 24/5/2011, ha adempiuto alle richieste formulate dal Dirigente del Settore servizi esternalizzati ed organismi partecipati con nota del 17.5.2011 prot. n. 81357. Tanto detto, segnalo inoltre che in seguito all'insediamento della Commissione d'Accesso Prefettizia la società ha regolarmente trasmesso le informazioni e la documentazione richiesta dal Dirigente del Settore servizi esternalizzati ed organismi partecipati, avv. Demetrio Barreca, tra cui l'elenco dei fornitori della società (con indicazione del n. di partita IVA e degli importi fatturati) nonché copia degli estratti conto della società. La relativa documentazione, se d'interesse, potrà quindi essere richiesta direttamente al suddetto Dirigente. Quanto all'ultimo quesito, rappresento che nessuna comunicazione è stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione o all'Assemblea dei soci relativamente ad ingresso di nuovi soci di G.S.T. Srl. Segnalo a tal proposito che l'art. 8 dello Statuto sociale prevede limitazioni al trasferimento delle azioni di Multiservizi RC S.p.A. (diritto di prelazione e clausola di gradimento) a cui sono connessi vari obblighi di comunicazione. Tuttavia, le suddette procedure sono riferibili al trasferimento del capitale di Multiservizi e non dei suoi soci”(Doc.n.L15).*

E' evidente, inoltre, l'attività svolta dall'amministrazione Arena, nel momento in cui a seguito della citata operazione di Polizia ha avuto

conoscenza dell'arresto dei germani Rechichi, dell'avvenuta cessione di quote in favore della Rec. Im. Srl da parte dei soci della GST e dei rapporti dei predetti con ambienti mafiosi.

Nulla, per come già riferito, a questo punto è stato lasciato al caso. Se poi lo scioglimento della società, in attuazione dell'art. 3 dello Statuto, non è immediatamente avvenuto, ciò non è attribuibile all'Amministrazione Arena la quale, è stata costretta a rimanere in attesa del necessario documento antimafia, fintantoché non è decorso il termine previsto dalla legge 159/2011.

Addebitare all'Ente colpe non proprie è fuor di luogo ove si pensi che decorsi inutilmente detto termine di legge per il rilascio dell'informativa antimafia, l'amministrazione Arena si è immediatamente attivata richiedendo un nuovo deliberato da parte della Giunta, al quale non si è data attuazione solo perché nelle more è finalmente pervenuta dalla Prefettura di Reggio Calabria la citata informativa antimafia.

Ne è attribuibile alcuna responsabilità o alcun collegamento per l'ipotesi delittuose che hanno visto la condanna in primo grado del direttore operativo della Multiservizi e che ancora oggi vedono coinvolti i germani Rechichi, titolari di quote del socio di minoranza della Multiservizi Spa.

Anzi il Comune di Reggio Calabria, nel giudizio penale che vede imputati i germani Rechichi, può ritenersi parte lesa.

Relativamente alla persona arrestata in data 3 luglio 2012, che nella proposta del Ministro viene descritto come "un Amministratore locale, eletto nel 2002 e nel 2007", ed indicato nella relazione nella persona di Dominique Surace, è opportuno far presente che lo stesso non si è candidato nelle elezioni che

hanno visto protagonista il Sindaco Arena e che, pertanto, anche ove le accuse formulate nei confronti del medesimo dovessero trovare conferma in sede giudiziaria, lo stesso non ha la qualifica di Amministratore ex art. 77 TUEL per cui non è astrattamente ipotizzabile quel condizionamento o collegamento specificatamente richiesto dall'art. 143 TUEL.

### **SEGNALAZIONI QUALIFICATE**

Come abbiano fatto i compilatori della relazione a giungere alla conclusione che il Comune non avrebbe proceduto ad alcuna segnalazione qualificata non è dato comprendere. I suddetti, infatti, in quanto soggetti investiti ad un compito unanimemente definito da dottrina e giurisprudenza di “alta amministrazione” non potevano e non dovevano ignorare nessun atto amministrativo ed, in particolare le determine dirigenziali di affidamento di incarichi. Con determina dirigenziale del settore finanze n. 2264/2011, infatti, l'Amministrazione Comunale ha incaricato la SATI s.r.l., società strumentale del Comune stesso a supportare il Comune nelle attività di adempimento degli impegni assunti con la Convenzione stipulata con l'Agenzia delle Entrate (**Doc. M1**). Grazie all'impegno assunto dalla SATI, che ha provveduto alla formazione dei propri collaboratori, il Comune di Reggio Calabria è riuscito non solo ad adempiere formalmente ad attuare quanto previsto dal DL 203/2005 ma a divenire uno dei centri di maggiore contrasto alla evasione ed elusione dell'intera nazione. Sulla base dei dati ufficiali rilevabili dallo stesso sito della SATI (**Doc. M2**) ed, in ogni caso, reperibili presso la Direzione Regionale Calabria dell' Agenzia delle Entrate, il Comune di Reggio Calabria per mezzo della sua Società partecipata ha inviato alla data del 22/10/2012 ben 406 segnalazioni qualificate su un totale

di 446 complessivamente effettuate nell'intera regione Calabria. *“A mero titolo informativo e per una ulteriore valutazione”*, si legge negli atti ufficiali della SATI, *“.....dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività eseguita e in esecuzione si segnalano i dati realizzati in Regione Emilia Romagna. In tale territorio la convenzione con l'Agenzia delle Entrate è stata stipulata nel 2009 ed ha coinvolto i comuni capoluogo ed altri 49 comuni. Nel quadriennio 2009- 2012 le segnalazioni totali sommano 3883. E' evidente che, fatte salve le debite proporzioni tra il numero degli abitanti e la scala territoriale diversa, la performance registrata nel territorio comunale di Reggio Calabria, in relazione al confronto temporale, risulta di elevata importanza e significatività nella lotta all'evasione.”*(**Doc. M3 pag. 38-40**) .

#### **LEONIA-FORNITORE FONTANA**

Anche tale contestazione illogica, contraddittoria e non idonea ad integrare congrua motivazione del provvedimento monitorio atteso che la tardiva informativa prefettizia in ordine alla società ricondotta al Clan Fontana, fornitrice della Leonia, è stata, per come riferito dallo stesso organo accertatore, annullata dal Consiglio di Stato contestualmente alla statuizione di annullamento della risoluzione del contratto (**Doc. N1 – N13**).

In ordine poi alle cessioni delle quote di partecipazione della Ecocampania nella Calabria Agenda Ambientale a favore della Ecotherm spa se ne rileva la non imputabilità all'organo disciolto perché avvenuta nell'anno 05.

Dalle considerazioni innanzi svolte emerge in modo chiaro che l'organo ispettivo, allo scopo di rappresentare i presupposti di legge e giurisprudenziali per l'adozione del provvedimento solutorio, ha fornito

nella relazione conclusiva , in merito alla gestione della Leonia, notizie erranee, inesatte, insufficienti e parziali e/o comunque non imputabili all'organo elettivo disciolto perché adottate da precedenti amministrazioni.

Ed invero nel caso di specie, gli elementi fondamentali (riferiti alla Leonia) su cui si basa la relazione finale d'accesso ed il provvedimento di scioglimento non risultano univoci, determinanti e tali da dimostrare il collegamento diretto e/o indiretto con la criminalità ne tantomeno il consequenziale condizionamento .

In sintesi l'organo ispettivo ha operato omettendo di identificare comportamenti e situazioni oggettive idonee a rappresentare in capo all'amministrazione disciolta, 'avvenuta e/o il pericolo d'infiltrazione e/o condizionamento che avrebbero dovuto giustificare, sul piano degli obbiettivi proposti dal legislatore, la misura adottata.

### **LEONIA SPA**

Anche la partecipata Leonia, affidataria sin dal 2004 del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, è oggetto di attenzione nella relazione ministeriale, che prende spunto da quanto riportato alla pag. 160 dall'organo ispettivo che nella propria relazione registra una *“situazione di generale indeterminatezza e scarsa attività dell'azione di controllo che lascia adito a momenti di sconcertante illegalità”*

A comprova di quanto sopra viene evidenziato dai compilatori:

a) Lo scarso radicamento delle associazioni sindacali all'interno delle società miste che avrebbe comportato agitazioni para sindacali indette e promosse *da improvvisati capipopolo* aspetto acuito dalla documentata circostanza che vorrebbe numerosi dipendenti delle società miste intrattenere rapporti diretti

indiretti con membri della criminalità

b) La scarsa efficacia dell'attività di controllo dell'ente sulle partecipate emergerebbe, altresì, dall'accertata violazione dell'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari dalla Leonia ai fornitori.

c) Gli scarsi risultati ottenuti in sede di differenziata

**In merito giova precisare :**

*Sulla contestazione di cui al capo A)*

Detto rilievo appare strano e sganciato dalla realtà e dai fatti per come susseguirsi nel tempo.

Già dal dicembre 2011 pubblicamente nel corso di apposita conferenza stampa convocata a fronte della condotta irresponsabile dei dipendenti Leonia e dei loro scioperi ingiustificati, espressamente indicava la presenza di presunti capipopolo che istigavano i dipendenti e si sostituivano al ruolo dei sindacati. A fronte del fatto che quotidianamente gruppi di dipendenti si presentavano a Palazzo San Giorgio per protestare, il Sindaco ha assunto una posizione più rigorosa, rifiutandosi di interloquire con singoli o gruppi di dipendenti, e pretendendo, invece, di affrontare la discussione delle problematiche esclusivamente con le rappresentanze sindacali. Solo da quel momento si sono instaurate normali relazioni industriali.

A parte, comunque, la responsabilità di denuncia politica, nessun obbligo di controllo grava per legge sull'organo elettivo in merito alla partecipazione sindacale all'interno delle società miste. La circostanza è quindi del tutto inidonea a contribuire alla formazione di quel "quadro generale" richiesto dalla giurisprudenza per l'applicazione della sanzione solutoria.

Fermo quanto sopra da ritenersi assorbente, la contestazione risulta

comunque segnata da evidente difetto d'istruttoria atteso che per poter contribuire alla formazione della richiesta "congrua motivazione", avrebbe dovuto essere preceduta dall'accertamento della sussistenza del necessario e dovuto presupposto; ossia la comprovata acquiescenza da parte dell'organo elettivo a situazioni ambientali ostative alla formazione all'interno della partecipata delle rappresentanze sindacali. Circostanza mai verificata e/o documentata dall'organo accertatore che, anzi, assume la notizia della debolezza dei sindacati tradizionali proprio dal Sindaco in persona unico soggetto, si ripete, più volte denunciante pubblicamente, sia in occasione di incontri stampa che in sede di tavoli di concertazione organizzati dalla Prefettura, il tentativo di lavoratori non rappresentati dai sindacati di forzare le posizioni in virtù di una non chiara loro rappresentatività della totalità dei lavoratori.

Va inoltre evidenziato:

- le assunzioni erano direttamente gestite, sia pur a mezzo procedura ad evidenza pubblica, dagli organi delle partecipate;
- per come osservato dalla giurisprudenza il legame di parentela con soggetti legati ad organizzazioni criminose non è idoneo, in difetto di altri elementi significativi adottati, a giustificare il provvedimento di scioglimento;
- nella fattispecie risulta per *tabulas* che l'organo accertatore omette di indicare specifici elementi fattuali che comprovino un evidente nesso causale tra i legami suddetti e fenomeni di condizionamento dell'organo elettivo e/o malfunzionamento del servizio, atteso, tra l'altro, che le dedotte agitazioni para sindacali sia pur capeggiate da

capipopolo, siano espressione di diritti costituzionalmente garantiti.

Sulla violazione di cui al capo B)

Anche tale profilo risulta viziato da illogicità e contraddittorietà. Ed invero lo stesso organo ispettivo dopo aver imputato ad omesso controllo dell'organo elettivo la violazione delle norme della tracciabilità dei flussi di pagamento da Leonia ai fornitori riconosce che la responsabilità di tale infrazione è riconducibile in via esclusiva all'amministrazione della partecipata, omettendo tra l'altro, di indicare quali strumenti predisposti dalla legge e/o previsti dal regime pattizio, avrebbe omesso di attivare l'organo elettivo per prevenire la violazione in parola atteso, tra l'altro, che il predetto non partecipava in alcun modo alla formazione dei mandati di pagamento per i fornitori della Leonia. Viene peraltro omesso di evidenziare che il flusso di somme dall'amministrazione alla partecipata è sempre avvenuto nel più rigoroso rispetto delle norme sulla tracciabilità munito di CIG.

*Sulla violazione di cui al capo C)*

Anche tale aspetto segnato da difetto d'istruttoria ed illogicità atteso che non viene esplicitato come tali assunti scarsi risultati in materia di differenziata siano posti in diretto rapporto causale con la "contiguità".

Altresì l'indagine svolta risulta capziosa posto che se per un verso contesta genericamente una mancanza attività di controllo e di indirizzo in merito alla qualità del servizio per altro omette di riferire quanto attivato dall'amministrazione proprio in esecuzione dei predetti obblighi

Invero è proprio con l'amministrazione Arena che si è attivata una intensa attività di controllo ed a titolo esemplificativo e non esaustivo si segnalano:

- le copiose e documentate contestazioni in merito al servizio di spazzamento (**Doc. O1 – O2**);
- l'adozione delibera riduzione canoni servizi (**Doc. O3**);
- nuova licitazione per il servizio di raccolta differenziata con riduzione dell'importo di gara mirato tra l'altro, alla risoluzione delle criticità emerse (**Doc. O4**);
- proposta applicazione penale per il servizio di raccolta differenziata per disservizi (euro 4.000.000,00 su un totale di 6.300,000,00 di corrispettivo del servizio) (**Doc. O5**);
- in merito ancora al servizio di differenziata , poiché così come segnalato dalla commissione non si erano raggiunti i risultati ottimali sulla raccolta il settore ha provveduto al blocco pagamenti per l'intero biennio del servizio;
- l'istituzione dell'ufficio ispettori ambientali con funzione vigilanza, controllo e sanzionatoria; il progetto denominato “crediamoci e ricicliamo”prevedente campagna sensibilizzazione per implementare la raccolta differenziata nonché la apposizione di cassonetti dotati di microchip finalizzati a controllare la esatta erogazione del servizio(**Doc. O6**);
- applicazione di penali (periodo ottobre 2011 settembre 2012) sulla base delle sanzioni previste dal contratto (**Doc. O7 – O12**);
- infine, istituzione di un tavolo di concertazione con i dirigenti dei settori interessati per rivisitare le condizioni contrattuali del servizio di rsu.

Pertanto, all'amministrazione Arena, nel suo pur breve mandato, non si può

contestare di certo una mancanza di attività di controllo in merito all'attività svolta dalla società Leonia.

Va, peraltro, evidenziato l'inesistenza di qualsiasi elemento atto a dimostrare che tali pretese inefficienze, non certo imputabili all'amministrazione destinataria del provvedimento impugnato, siano in ogni caso il frutto della *pressione* della criminalità sugli organi elettivi

**RE.G .E.S. S.P.A.**

Il generico rinvio del provvedimento ministeriale alla relazione dei commissari, al di là del già denunciato vizio di sviamento, impone di confutare gli erronei rilievi in essa contenuti.

Va, anzitutto, segnalato che, nel verbale del consiglio di amministrazione tenuto il 2.12.2008, l'Amministratore delegato *pro tempore* dava atto, fra l'altro, del servizio giornalistico realizzato dalla trasmissione televisiva Ballarò andato in onda il 14.10.2008 nel corso del quale si contestava la gestione della riscossione dei tributi nel Comune di Reggio Calabria. Come riportato nel verbale di assemblea: *"La Reges inviava ai contribuenti delle cartelle di pagamento senza verificare se il contribuente avesse pagato, causando così un disagio a tutte le persone che non potevano dimostrare l'avvenuto pagamento. Infatti, un impiegata intervistata ha affermato che le operazioni di verifica del pagamento delle cartelle esattoriali avvenivano con scarsa attenzione, emettendo più avvisi di accertamento possibili nell'arco della giornata lavorativa proprio per garantire maggiori entrate alla Reges ed al Comune. Quindi a scapito dei cittadini che subissati di cartelle, molto spesso, senza rivolgersi ad avvocati e commercialisti, preferivano recarsi a pagare i tributi senza indagare più di tanto sulla*

*corretta emissione degli stessi).”–*

Orbene, nel prefato verbale del Consiglio di Amministrazione del 02.12.2008 (**Doc. P1**), non vi è *ictu oculi* nulla di quanto letteralmente riportato dai Commissari.

Il verbale si limita a riferire le comunicazioni dell’Amministratore Delegato, sig. Luca Silvestri, di cui al primo punto dell’ordine del giorno, e più precisamente: *“Informa poi che, in riferimento al servizio televisivo trasmesso durante Ballarò ed alle polemiche seguite sulla stampa, non sono emersi – dopo l’ultimo Consiglio di Amministrazione – fatti nuovi né sono stati richiesti, da parte organismi comunali di controllo e della Commissione di Controllo e di Coordinamento, ulteriori informazioni e/o chiarimenti al riguardo”.*

Parimenti, quanto riportato dai Commissari non è rinvenibile nemmeno nel verbale del precedente Consiglio di Amministrazione, cui fa riferimento l’A.D. Silvestri nelle sue comunicazioni, ovvero la seduta del CdA del 20.10.2008. In quest’ulteriore verbale, infatti, viene semplicemente riportato: *“il Presidente comunica ai presenti il servizio giornalistico realizzato dalla trasmissione televisiva Ballarò in onda il 14 ottobre 2008. L’amministratore delegato precisa che le dichiarazioni contenute nel servizio televisivo sono destituite di ogni fondamento.”*

Si aggiunga che lo stesso Consiglio di Amministrazione della REGES, nella seduta del 29.10.2012, ha preso atto dell’assoluta infondatezza di quanto dichiarato nella Relazione, espressamente contestandone il contenuto.

Passando agli altri contenuti della Relazione, non meno sconcertanti ed imbarazzanti, afferenti la partecipata REGES SpA, colpisce anzitutto la

vetustà delle informazioni riportate nella Relazione della Commissione di Accesso; vengono, infatti, individuati la Sede Legale presso la casa comunale ed il Capitale Sociale in Euro 120.000,00, di cui:

- il 51% è del Comune di Reggio Calabria, in ragione di n.61.200 azioni ordinarie, pari ad Euro 61.200,00;
- il 49% è della Maggioli SpA in ragione di n.58.800 azioni ordinarie, pari ad Euro 58.800,00.

La sede legale della REGES è in via Sbarre Inferiori n.304/A ed il Capitale Sociale è di Euro 250.000,00 (**Doc. P2**), così come aumentato nell'anno 2010, e ripartito nelle seguenti quote:

- la parte pubblica n.127.500 azioni ordinarie, pari ad Euro 127.500,00 (pari al 51% dell'intero capitale sociale);
- la parte privata n.122.500 azioni ordinarie, pari ad Euro 122.500,00 (pari al 49% dell'intero capitale sociale).

Con riferimento, invece, alla capacità di riscossione della REGES, la stessa è messa in dubbio dai Commissari sulla base delle osservazioni degli Ispettori della RGS, la cui attività, come sottolineato a pag.52 della Relazione, si è conclusa in data 08.07.2011.

È palese, dunque, che la Relazione riporti una fotografia dell'Amministrazione comunale risalente al mese di luglio del 2011, quando la Giunta Arena si era appena insediata; considerato, però, che la Commissione di Accesso è stata disposta nel mese di gennaio del 2012, avrebbero potuto i Commissari verificare, al loro arrivo e con proprie indagini, l'eventuale mutamento nella situazione del Comune di Reggio Calabria e quanto fatto dalla nuova Giunta.

Non avendo ottemperato i Commissari, corre l'obbligo di precisare che l'Amministrazione Arena ha posto in essere una forte azione di recupero di evasione tributaria, per circa 22 mln di Euro, nell'ottica di un notevole potenziamento dell'attività tributaria dell'Ente. Si aggiunga che, oltre questa notevole massa di accertamento, la REGES, facendo seguito a quanto richiesto dal dirigente del Settore Finanze e Tributi, ha predisposto 3 liste di riscossione coattiva, per circa 25 mln di Euro, dalle quali, immediatamente dopo, venivano formulati ruoli coattivi trasmessi ad Equitalia SpA per circa 10 mln Euro.

Entrando, poi, nel merito del dichiarato monitoraggio eseguito dai Commissari sulle imprese fornitrici della REGES, corre l'obbligo di precisare che:

- la Artemundi Eventi di Geria Michele (PI 02362440808) non risulta essere una impresa fornitrice, bensì la citata Ditta è stata semplicemente destinataria di un contributo di €. 7.000,00, per espressa richiesta scritta dell'allora Sindaco f.f. dott. Giuseppe Raffa, il quale con nota Prot. n. 3600/Staff del 11.01.2011 (**Doc. P3**) ha espressamente ringraziato la REGES per "*la sensibilità dimostrata*"; è infatti tradizione consolidata che la REGES sponsorizzi le iniziative dell'Amministrazione comunale in occasione delle festività natalizie;
- la Impegno Sociale Punto Pulizia (PI 02284880800), è una cooperativa sociale, cosiddetta di "Categoria B", che svolgeva attività di pulizia ordinaria e straordinaria presso i locali della REGES. La cooperativa, costituita a norma dell'art. 1 della Legge 381/1991 e per come disposto dall'art.4, commi 1 e 2, della citata Legge, ha

l'obbligo di assumere fra i propri lavoratori almeno il 30% tra persone svantaggiate, obbligo riportato nello stesso Statuto della cooperativa all'art.3 (**Doc. P4**). si aggiunga che la cooperativa di che trattasi ha esibito certificato di iscrizione alla CCIAA di Reggio Calabria con la certificazione antimafia di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 (**Doc. P5**);

- la ditta Martino(PI 00536620800), unica concessionaria Piaggio per Reggio Calabria, non è un fornitore della REGES, bensì ha offerto un unico servizio alla società e, più precisamente, ha provveduto alla pulizia del carburatore di un Porter Piaggio, di proprietà della REGES, facendosi corrispondere, quali costi di mano d'opera, ben €.20,57 IVA compresa (**Doc. P6**); si aggiunga che la ditta in questione ha esibito certificato di iscrizione alla CCIAA di Reggio Calabria con la certificazione antimafia di cui all'art. 10 della Legge 575/1965 (**Doc. P7**), Certificato Carichi Pendenti (**Doc. P8**) e Certificato Casellario Giudiziale (**Doc. P9**).

Per chiudere questa defaticante rassegna di fatti insignificanti e privi di qualsivoglia valore ai fini di un Accesso, con riferimento all'indiretto coinvolgimento della REGES nelle indagini condotte dalla DDA nell'ambito del procedimento penale "Meta", appare sufficiente rappresentare che, nel prefato processo, sia la REGES, sia il socio privato Maggioli MT SpA sono costituiti parte civile.

### **SINDACO ARENA**

La esposizione della posizione del Sindaco con riferimento alla società Multiservizi è volutamente artificiosa in quanto la consulenza svolta da

quest'ultimo è iniziata nel 2005 su indicazione di una società del gruppo FIAT che, all'epoca, era presente nella compagine sociale della società Multiservizi.

Tale collaborazione si è conclusa il 31/12/2009.

Quindi le vicende successive, alle quali fa riferimento la relazione prefettizia, erano al di là da venire.

L'estraneità del Sindaco Arena è, pertanto, nei fatti.

L'ulteriore episodio al quale si riferisce la relazione risale addirittura al 2002, allorché, nell'esercizio della sua attività professionale, egli aveva svolto attività di Sindaco effettivo in una società che, solo dopo cinque anni dalla cessazione dell'attività del dott. Arena, è diventato socio della soc. Multiservizi.

Quanto poi alle altre supposizioni avanzate nei confronti del dott. Arena, la relazione prefettizia tace su aspetti qualificanti che privano di qualsiasi riferibilità allo stesso dei fatti ivi indicati.

Anzitutto alla ulteriore società (ENNEFFE s.r.l.) del "noto imprenditore" è del tutto estraneo il dott. Arena, che non ha mai fatto parte della compagine sociale.

Inoltre, al riguardo, volutamente si trascura di evidenziare che tale società fu costituita dal suddetto imprenditore unitamente a due alti magistrati e ad altri privati cittadini tra cui il cui fratello del Capo di Gabinetto del Sindaco al solo dichiarato scopo di acquistare un appartamento ai figli di un loro amico vittima di tracollo finanziario.

Quanto alla congiunta del Capo di Gabinetto la società cui si riferisce il Ministro per la quale ella ha prestato attività professionale di elaborazione

paghe, è la società Leonia, nei confronti della quale vi è l'accusa di tenere tra i propri fornitori personale riconducibile ad un boss mafioso.

Si evidenzia al riguardo che la Leonia, non appena avuto notizia dell'esistenza dell'interdittiva, ha immediatamente interrotto i rapporti ancorché il provvedimento interdittivo sia stato sospeso con provvedimento giurisdizionale del TAR e del Consiglio di Stato.

Tutto questo per doverosa trasparenza nei confronti dell'Ecc.mo Collegio e, a chiusura di tale precisazione, è spontaneo oltre che doveroso chiedersi cosa c'entri il Sindaco in questa vicenda.

#### **RILIEVI SU AMMINISTRATORI E DIPENDENTI**

1. Va ancora una volta evidenziato che la relazione prefettizia si limita ad un'asettica elencazione di procedimenti giudiziari in corso nei quali compare il nominativo di taluni consiglieri che sarebbero contigui alla criminalità.

Tale mera elencazione è priva della indicazione di elementi certi, univoci e rilevanti non solo della contiguità con una organizzazione criminale, ma dell'influenza e della pressione che mediante tale collegamento si è determinato sull'attività degli organi elettivi, come espressamente richiesto dal primo comma dell'art 143 per lo scioglimento del consiglio comunale. Quanto meno si riscontra, nel caso in esame, un difetto di motivazione con riferimento a tale qualificante profilo che condiziona il corretto, legittimo esercizio del suddetto potere.

**Ed infatti, al termine della lunga disamina svolta può in coscienza affermarsi che la breve attività politico amministrativa sinora svolta dal nuovo consiglio comunale sia stata orientata a proteggere,**

**salvaguardare o favorire la criminalità ? Quale dei suoi provvedimenti è sintomatico di tale atteggiamento di favore e giustifica il convincimento che sia frutto della pressione della criminalità su alcuni componenti degli organi elettivi?** Le domande restano senza risposta e danno la prova che il provvedimento è carente dei requisiti che l'orientamento unanime del giudice amministrativo da sempre richiede come , da ultimo, ribadito nella sentenza di codesto Ecc.mo TAR che, ironia della sorte, la proposta ministeriale richiama nelle Conclusioni.

Di tutto ciò è consapevole la stessa autorità amministrativa che dopo tale asettica elencazione dei collegamenti che l'indagine istruttoria dei commissari aveva evidenziato, si astiene dal richiamarli nelle Conclusioni, come si è precisato in precedenza, limitandosi solo ad affermare, con riferimento all'aggressione della criminalità, che ciò è dimostrato dalla *“presenza di numerosi dipendenti gravati da precedenti penali e pregiudizi di polizia anche a carattere associativo o, comunque, imparentati con soggetti collegati alle organizzazioni malavitose.”*

Nel prosieguo tale convincimento viene esplicitato ancor più chiaramente, perché si aggiunge che *“in quasi tutte le ripartizioni burocratiche del Comune, è stata rilevata una traccia indelebile di un collegamento con le cosche locali ed in molti servizi espletati si è registrata la presenza incombente e pervasiva delle famiglie mafiose del territorio “.*

L'uso del tutto strumentale di tale quadro allarmante e il conseguente sviamento di potere che lo caratterizza è provato dal fatto che la proposta avanzata dal Prefetto, in aperta violazione del quinto comma dell'art.143, lascia al loro posto nelle *ripartizioni burocratiche del Comune*, coloro che

rappresentano una *traccia indelebile* della presenza delle cosche nell'apparato burocratico del Comune, anziché preoccuparsi di colpire al cuore la criminalità, proponendo la sospensione dal servizio e l'avvio del procedimento disciplinare nei loro confronti.

Tale intrinseca contraddittorietà è il segno più evidente dello sviamento di potere che caratterizza il provvedimento, perché dimostra che non si è inteso perseguire la lotta alla criminalità, bensì il fine politico dello scioglimento del consiglio comunale liberamente eletto al di fuori di qualsiasi condizionamento criminale, com'è agevole desumere dal fatto che, fatta eccezione per il consigliere comunale arrestato, l'unica prova raccolta di contiguità sarebbe data dal fatto che un altro consigliere comunale avrebbe preso 600 voti in un quartiere cittadino nel quale si registra la presenza di una non meglio precisata cosca.

**A così poca distanza dalla prova elettorale, come la sentenza del TAR Lazio richiamata dimostra, l'interessamento delle cosche nel corso della campagna elettorale per alcuni degli eletti sarebbe stata la prova regina del loro condizionamento criminale. Di tutto ciò non v'è traccia, perché nessuna contiguità con gli eletti le cosche sono riuscite ad instaurare.**

L'intrinseca contraddittorietà della relazione prefettizia, come si è in precedenza evidenziato, è stata colta dai solerti funzionari ministeriali, che hanno cercato di porvi rimedio, convincendo il Ministro a trasformare i quattro malcapitati assessori della precedente giunta, in assenza di qualsiasi elemento di riscontro desumibile dalle risultanze istruttorie, in longa *manus* della criminalità, per il solo fatto di aver fatto parte della precedente giunta, mai sottoposta ad indagini di questo tipo, così da colmare il vuoto che

rendeva illegittimo il provvedimento da adottare, in assenza di qualsiasi riferimento agli amministratori di cui all'art 77 comma due, come espressamente recita l' art. 143 primo comma.

In questo modo è stato reso palese ciò che nella relazione prefettizia era solo sintomatico, vale a dire che la finalità ultima era quella di pervenire comunque allo scioglimento del Consiglio comunale di una città metropolitana, creando così un precedente significativo, vale a dire che, sotto la mannaia della legge, non finiscono solo le piccole comunità locali, come sinora era accaduto, ma anche i grandi centri urbani, anche in assenza di elementi significativi di collegamento degli eletti con la criminalità locale presente sul territorio.

Avallare tale precedente, frutto di una chiara visione politica di assoluto scetticismo verso le comunità locali, nei cui confronti fa aggio l'intervento del potere centrale, nella persona del Ministro dell'Interno, attraverso i suoi probi funzionari in sostituzione degli eletti, sarebbe non solo il più bel regalo alla criminalità, perché fa fuori costoro in assenza di valide legittime ragioni e lascia al loro posto i dirigenti che, per ammissione della stessa autorità amministrativa, sarebbero la prova provata della pervasività e della capacità di infiltrazione delle cosche locali, ma quel che più conta è una chiara prova di scetticismo e di sfiducia nei confronti delle comunità locali di sapersi amministrare da sole. Un passo indietro nella vita democratica che, ci si consenta la digressione, è in linea con la filosofia che è propria di un governo tecnico, che si ritiene l'unico in grado di risanare questo malcapitato paese, direttamente o attraverso i suoi fedeli funzionari.

Senza considerare che, così com'è stata interpretata, l'attuale normativa si

presterebbe ad essere uno vero e proprio strumento di lotta politica, perché basterebbe provare le infiltrazioni criminali a livello burocratico per sciogliere un consiglio comunale non gradito al potere centrale, in palese contrasto con quanto la novella del 2009 ha inteso invece congiurare.

2 La pubblicazione della relazione della Commissione d'indagine, che sarebbe dovuta restare riservata, consente di fornire utili elementi anche sulle posizioni dei singoli ivi indicati.

Quanto ai soggetti facenti parte dell'organo politico va evidenziato che assolutamente nessuno degli amministratori in carica ha riportato condanne o è soggetto imputato di reati di natura associativa.

Proprio per sgombrare, comunque, il campo da qualsivoglia contraria eccezione si analizzano, brevemente, le singole posizioni richiamate:

#### **Bagnato Bruno – Consigliere Comunale**

Al Consigliere Bagnato viene addebitato un rapporto di parentela acquisita, da parte della moglie, con il sig. Pelle Salvatore, nel passato latitante e sorvegliato speciale.

Sempre la moglie risulta cugina di altra donna il cui marito viene citato in un colloquio telefonico intercettato durante un'operazione giudiziaria.

Anche in questo caso non è, invece, citato alcun intervento amministrativo posto in essere dal consigliere per agevolare chicchessia, né alcun procedimento a suo carico.

#### **Paris Nicola – Consigliere Comunale**

Al di là delle lontane parentele il consigliere risulta essere stato controllato in compagnia di Votano Antonino, pregiudicato, in data 15.6.2006 (!)

Anche in questo caso non è citato alcun intervento amministrativo posto in

essere dal consigliere per agevolare chicchessia, ne alcun procedimento a suo carico.

#### **Irto Nicola - Consigliere Comunale d'opposizione**

Vengono riportate solo parentele e nessun intervento amministrativo posto in essere dal consigliere per agevolare chicchessia, ne alcun procedimento a suo carico.

#### **Nava Felice Roberto - Consigliere**

Nella sola relazione della Commissione d'Accesso viene riferito che il consigliere Comunale Felice Roberto Nava è stato "controllato nel 2008 e nel 2010 in compagnia di Saraceno Salvatore (nato a Reggio Calabria il 10.10.1957) pregiudicato per associazione di stampo mafioso, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, ritenuto affiliato alla consorteria mafiosa "Imerti-Condello-Fontana".

Il richiamo da parte della Commissione a tale circostanza è esclusivamente finalizzata ad insinuare che il consigliere Felice Roberto Nava sia contiguo al fenomeno mafioso. Va , peraltro, evidenziato che la relazione prefettizia non raccoglie tali supposte contiguità, di guisa le considerazioni che seguono hanno un valore solo chiarificatore e sintomatico dell'uso strumentale di qualsiasi insignificante episodio che ha connotato l'operato della Commissione d'accesso, la cui relazione anziché rimanere segreta, è finita nelle edicole per diffondere calunnie e creare allarme nell'opinione pubblica, a sostegno di un provvedimento si fa per dire "esemplare "

Il consigliere Felice Roberto Nava è stato, infatti, una vittima delle associazioni mafiose, che purtroppo sono radicate nel tessuto sociale di Reggio Calabria, avendo subito la società Isveco Srl, di cui egli era socio ed

amministratore, furti, danneggiamenti, intimidazioni estorsioni, fatti questi prontamente denunciati all'autorità preposte e che nel prospetto allegato vengono specificatamente indicati (**Doc. R1**).

Tra i danneggiamenti subiti il più eclatante ha avuto per oggetto n. 95 alloggi in corso di realizzazione da parte dell'Isveco, su incarico dell'Aterp di Reggio Calabria.

Per tale danneggiamento il Nava, nella predetta qualità ha ottenuto un'elargizione a carico del Fondo di solidarietà per le vittime delle estorsioni e dell'usura, a ristoro del danno emergente e del mancato guadagno subito dall'istante.

Nel decreto n. 675/2008 (**Doc. R2**) del Commissario Straordinario del Governo per il Coordinamento delle iniziative antiracket e antiusura viene testualmente riportato :

*“dagli accertamenti esperiti dall'Autorità Giudiziaria era emerso che, in considerazione del contesto ambientale in cui si sono verificati i fatti, caratterizzato da alto tasso di presenza della criminalità organizzata di tipo mafioso, era senz'altro plausibile le ipotesi formulate dal Sig. Nava”;*

*“il comportamento tenuto dal Nava può essere definito collaborativo e partecipativo”*

Sempre in detto decreto veniva affermato, dalla Prefettura di Reggio Calabria che *“il medesimo era vittima di intimidazione ambientale”*.

Ciò posto va annotato che il contatto tra il Nava ed il Salvatore Saraceno, di cui fa cenno la relazione, era esclusivamente dovuto alla circostanza che l'Isveco Srl, di cui si ripete il Nava era socio ed amministratore, all'epoca si era aggiudicata, dall'Aterp di Reggio Calabria, una gara per la realizzazione

in via Nazionale Archi di Reggio Calabria di alloggi per il personale della Polizia di Stato e che l'impresa Salvatore Saraceno (specializzata per la lavorazione di massetti e pavimenti) era stata incaricata, con contratto a cottimo, di eseguire, nei citati alloggi, tali lavorazioni.

### **Vecchio Sebastiano – Presidente del Consiglio Comunale**

Il riferimento al Presidente Vecchio è relativo alla sua partecipazione ai funerali del "boss" Domenico Serraino avvenuta il 12.3.2010. Il Presidente ha confermato la notizia dichiarando di essere cosciente dai tempi della gioventù del figlio del defunto.

Nella stessa relazione, però si afferma impropriamente che egli è Agente della Polizia di Stato in aspettativa, cosa non rispondente alla realtà in quanto egli è funzionario della Polizia di Stato regolarmente in servizio a Reggio Calabria da epoca precedente alla attività di accesso.

Non risulta avviato, nei suoi confronti, alcun procedimento dalla Autorità di Polizia in relazione a quanto evidenziato.

### **Eraclini Giuseppe – Consigliere**

E' questo un ulteriore esempio della caccia alle streghe cui si è abbandonata la commissione d'accesso.

Il Consigliere Eraclini Giuseppe viene citato nella relazione commissariale per un duplice ordine di motivi: da un lato l'essere stato controllato in data in compagnia di Sarra Alberto, destinatario di misura cautelare interdittiva del Tribunale di Catanzaro emessa in data 19 aprile 2012, d'altro lato per aver avuto rapporti diretti di frequentazione con Cuzzocrea Francesco in ordine ad una vicenda di appalti ATERP.

La prima circostanza è assurda e grottesca. Viene dato atto che da decenni il sig. Eraclini è politicamente impegnato per essere stato presidente di una delle circoscrizioni reggine sin dal 2006, consigliere provinciale. Ebbene, poiché il Sarra Alberto citato ricopriva al momento del controllo, da anni prima dello stesso ed ancora oggi, l'incarico di Sottosegretario – Assessore nella attuale Giunta Regionale della Calabria e svolge anch'egli attività politica da decenni, la possibilità di incontro tra i due soggetti è elevatissima nonché da riferirsi esclusivamente a rapporti politici. **Per completezza di esposizione, comunque, va rilevato che con provvedimento del 22.5.2012, cioè in data antecedente al deposito della relazione, il Tribunale di Catanzaro, seconda sezione penale, ha annullato il provvedimento e revocato la misura cautelare interdittiva nei confronti dell'avv. Sarra (Doc. R3)**

Quanto ai rapporti con il Cuzzocrea, le conclusioni cui perviene la proposta ministeriale sono in palese contraddizione con la relazione prefettizia.

Nella relazione commissariale ed in quella prefettizia si fa riferimento a rapporti che l'Eraclini avrebbe avuto in ordine a richieste di interventi manutentivi in favore di soggetti assegnatari di alloggi popolari di proprietà dell'ATERP, richiesti al titolare della ditta incaricata delle manutenzioni sugli stessi da parte della stessa ATERP.

Nell'evidenziare l'assoluta normalità e legittimità degli interventi che i consiglieri comunali fanno, nell'esercizio delle loro funzioni, al fine risolvere le problematiche dei cittadini, appare invece assurdo e travisante che la Relazione Ministeriale, senza alcun supporto di carattere istruttorio, arrivi a definire tali interventi "*indebiti*" laddove, si ripete, di tale

qualificazione non si trova traccia in alcun atto istruttorio.

Va da sé, poi, che l'attività posta in essere dall'Eraclini non afferisce in alcun modo ad atti amministrativi del Comune di Reggio Calabria.

Solo per ulteriore rafforzamento del grave travisamento, si rileva che artatamente la Commissione collega il rapporto dell'Eraclini con il Cuzzocrea ad una non meglio precisata ed inesistente "vicenda di appalti", assolutamente inesistente.

### **Morisani Pasquale – Assessore**

E' richiamato in due annotazioni della relazione, riportate alla ultima pagina della proposta ministeriale e riprese in maniera artefatta dal documento stilato dalla commissione d'accesso, in ordine alle quali va evidenziato:

TESTO delle annotazioni: *"i contatti intercorsi tra un soggetto vicino alla locale cosca e un dipendente comunale, per conto di un assessore dell'attuale Giunta, (definiamo punto 1) già consigliere nella precedente consiliatura, risultato in rapporti con componenti della consorteria criminale facente capo ad un noto boss mafioso e da cui –secondo le risultanze giudiziarie – ha ricevuto il sostegno elettorale sia nelle consultazioni amministrative del 2007 che in quelle svoltesi nel 2011..(definiamo punto 2)"*

Risulta necessario, in via preliminare, definire le due annotazioni (sopra richiamate nel testo come punto 1 e 2) in quanto trattasi di fatti che, tra loro, non hanno alcun collegamento, né in termini di persone coinvolte, né di rapporti in taluno modo riconducibili e/o connessi.

Artatamente le due annotazioni vengono rappresentate in modo congiunto, probabilmente per determinare, in modo grossolano, un quadro di

collegamento tra le attività in seno ai LL.PP. e la fattispecie, riconducibile a fatti completamente diversi, dei rapporti personali intercorsi dal Morisani con esponenti criminali e oggetto di attenzione della Procura.

Ciò premesso quanto al punto 1) si fa riferimento ad una telefonata che il geom Marino, dipendente in forza al settore di LL.PP., avrebbe intrattenuto con la ditta affidataria dei lavori di manutenzione del patrimonio edilizio, per segnalare la necessità di un intervento; tale ditta risulterebbe tra quelle segnalate in quanto il coniuge del titolare, avrebbe rapporti con elementi della criminalità.

La ditta in questione risulta assegnataria di tale lavoro in esecuzione di un appalto del 2010, i cui lavori risultano consegnati per l'avvio alla fine dello stesso anno.

La ditta ha lavorato per questa manutenzione sino all' agosto del 2011 (la telefonata del Geom Marino segnala una disfunzione negli alloggi popolari, su cui intervenire per la riparazione, in prossimità di questo periodo).

Con l'attività della amministrazione Arena, avviata nel giugno 2011, non si rileva alcun nesso.

Ad ulteriore considerazione, si annoti che il settore LL.PP. ha proceduto all'appalto della stessa tipologia di lavori nel 2012 (con interruzione della manutenzione di circa sei mesi) attraverso l'indizione di una nuova gara suddivisa in 2 lotti (zona nord e zona sud alloggi del patrimonio edilizio); in nessuna delle 2 gare è risultata stata assegnataria la ditta oggetto dell'annotazione.

L'assessore Morisani non ha mai neppure incontrato casualmente o sentito telefonicamente il titolare o altro responsabile della suddetta impresa.

La annotazione del punto 2) fa riferimento ad atti riportati nell'ordinanza di custodia cautelare n. 50 del 2011, nell'ambito della quale il P.M., che procede all'incriminazione su diversi capi di imputazione riconducibili ad interessi esercitati nell'ambito di rapporti commerciali nel settore della distribuzione alimentare nei confronti di vari soggetti.

In conclusione della stessa ordinanza il P.M. inserisce un capo titolato ***“tentativo di infiltrazione ...*** “nell'ambito del quale sono riportate delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, **esclusivamente dell'anno 2007**, ove si rileva la volontà del “boss” Santo Crucitti di sostenere la candidatura del Morisani al Consiglio comunale.

Per tale capo il P.M. non ravvisa alcuna fattispecie di reato a carico dei destinatari della custodia cautelare e nei confronti del Morisani stesso poiché, testualmente, dichiara ***“non sono emersi elementi penalmente rilevanti”***(Doc. R4).

L'assessore Morisani non ha mai ricevuto alcun avviso di garanzia né è mai risultato iscritto nel registro degli indagati.

#### **Martorano Giuseppe - Assessore**

Fra gli amministratori viene segnalata la posizione dell'Assessore Giuseppe Martorano, il cui fratello, l'avvocato Santo Alfonso Martorano, risulterebbe menzionato nell'ambito dell'operazione “META”, a seguito di intercettazioni telefoniche che farebbero emergere la vicinanza dell'avvocato Martorano ai germani, imprenditori edili, Barbieri Vincenzo e Domenico, quest'ultimo tratto in arresto, il 23 giugno 2010, nell'ambito della sopra riferita operazione di polizia.

Detta vicinanza sarebbe confermata dalla partecipazione dell'avvocato Martorano, nell'aprile del 2006, al 50esimo anniversario di nozze dei genitori del *proprio autista*, Carmelo Barberi, germano dei succitati imprenditori; a ciò si aggiunga che il sig. Carmelo Barbieri risulterebbe oltre che impiegato presso il Consorzio Ciclo Integrato Area dello Stretto srl, di cui l'avvocato Martorano era Presidente, anche collaboratore della società Finanziaria M3, all'interno della quale l'Assessore Martorano sarebbe Consigliere ed il fratello avvocato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Or dunque, tralasciando il fatto che l'avvocato Martorano non è Vice Presidente, ma Amministratore Unico della Finanziaria M3 e che l'Assessore Giuseppe Martorano non ha mai rivestito alcuna carica nella prefata società, come risulta dalla visura camerale (**Doc. R5**).

Tralasciando, anche, che il sig. Carmelo Barbieri non è stato mai dipendente del Consorzio Ciclo Integrato Area dello Stretto srl, né mai ha collaborato con la società Finanziaria M3.

Tralasciando, inoltre, che l'Assessore Martorano ha prodotto Certificato dei carichi pendenti, Certificato generale del casellario giudiziale e Certificato del registro generale notizie di reato tutti "Negativi" (**Doc. R6 – R7 – R8**).

Tralasciando, ancora, che la società Finanziaria M3 ha la Certificazione Antimafia, come si evince dalla citata visura camerale.

E tralasciando, in ultimo, che la giurisprudenza, come si è avuto modo di esporre più ampiamente in altra parte della presente trattazione, ha chiarito che le affinità o le parentele, ovvero le occasionali e sporadiche frequentazioni con soggetti gravati da pregiudizi penali e/o di polizia e/o

contigui alla criminalità organizzata non sono di per sé, in assenza di altri elementi significativi, motivi caratterizzanti il rischio di condizionamenti a carattere mafioso-criminale.

Ciò posto, secondo quanto emerso dall'atto di "Alta Amministrazione" prodotto dai Commissari, l'incensurato Assessore Giuseppe Martorano risulterebbe esposto a condizionamenti da parte della criminalità organizzata perché l'incensurato fratello Avv. Santo Alfonso Martorano è stato invitato ed ha partecipato all'anniversario di nozze degli incensurati genitori di un dipendente incensurato, il cui fratello, anch'egli incensurato all'epoca della ricezione, dopo ben quattro anni è stato arrestato.

Siamo, evidentemente, di fronte al limite più paradossale delle ipotesi di cointeressenza, con le quali si scade nel ridicolo!

#### **Curatola Walter – Assessore**

In relazione viene citato, benché incensurato e mai indagato o controllato in compagnia di qualcuno, in relazione ad eventi emersi in processi penali nei quali viene riferito di fatti relativi al proprio fratello, Curatola Massimo.

Anche il fratello non è stato imputato di alcun reato, né mai condannato per alcunché. Va evidenziato, inoltre, che i fatti riferiti al fratello (pedinamento della moglie di un detenuto sospettata di una relazione extra coniugale), sono risalenti al 1994 ed al 2000. In uno Stato di polizia sarebbero più clementi dei nostri solerti commissari !

#### **Plutino Giuseppe – Consigliere arrestato nel dicembre 2011**

**In primo luogo, viene in rilievo il già menzionato arresto di un amministratore, accusato di appartenere ad associazione per delinquere**

**di tipo mafioso riconducibile ad una delle locali cosche con il precipuo compito, evidenziato dalla magistratura, di porsi, all'interno dell'amministrazione comunale, come referente per la soluzione di problemi e il soddisfacimento di bisogni collettivi, utilizzati poi strumentalmente dalla 'ndrangheta per accrescere il proprio consenso sul territorio.**

Trattasi dell'unico episodio di comprovata contiguità che, tuttavia, in base alla richiamata giurisprudenza del giudice amministrativo, giustifica la sola adozione di un provvedimento *ad personam* e non certo lo scioglimento dell'intero Consiglio comunale.

Lo stesso non fa più parte dell'organo consiliare, perché surrogato con il primo dei non eletti della sua lista.

Quanto ai rapporti, invece, relativi ai singoli dipendenti, si ritiene opportuno soffermarsi, al di là delle già svolte considerazioni, su tre particolari posizioni alle quali la relazione ministeriale pare assegnare un rilievo particolare.

**Detta condizione ricorre, inoltre, in relazione alla circostanza che un cospicuo numero di dipendenti comunali, di cui alcuni impiegati in uffici di diretta collaborazione dell'attuale sindaco, sia legato da vincoli parentali o frequentazioni con elementi della criminalità organizzata, ovvero sia gravato da precedenti e/o pregiudizi di polizia per reati di natura associativa.**

Dall'Ufficio di Gabinetto del Sindaco oltre alle unità di secondo livello denominate "Staff del Sindaco" e "Gabinetto del Sindaco" dipende anche l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP). Tale ufficio è dislocato in sede

distaccata e, principalmente, si occupa della gestione del centro telefonico reclami dei cittadini. Il dipendente Franco Domenico è, appunto, uno degli addetti al call center ed è assegnato a tale attività da decenni. Al di là, pertanto, della mancata conoscenza dei suoi rapporti personali, lo stesso non ha mai compiuto alcun atto amministrativo avente valenza esterna, né goduto di alcun rapporto fiduciario con il Sindaco.

Quanto alla dipendente Repaci Maria non risulta assolutamente in forza presso l' Ufficio di Gabinetto. E' da molti anni assegnata formalmente al settore "Istruzione" facente capo al Dirigente del Settore dott. Francesco Barreca e svolge attività di insegnamento nelle scuole comunali.

**Inoltre, si evidenzia, che in numerose procedure di aggiudicazione risulta presente, in qualità di componente dei collegi di gara, un funzionario del settore appalti e contratti del comune che vanta legami parentali con esponenti malavitosi o con soggetti ad essi contigui. In particolare, un suo stretto congiunto è stato coinvolto in una vicenda giudiziaria, in concorso con dipendenti del comune di Reggio Calabria, che attiene all'indebito rilascio di provvedimenti concessori per speculare nel campo immobiliare.**

Pare opportuno, per il caso della dott.ssa D'Elia Saverina, cui viene dato notevole risalto per essere la stessa dipendente in forza presso l'ufficio Contratti ed Appalti, rilevare che la stessa, sconosciuta personalmente al Sindaco, è addetta alle funzioni di cui sopra da oltre 10 anni. Per di più mentre ai fini del procedimento di scioglimento degli organi amministrativi del comune di Reggio Calabria le parentele ed il rapporto coniugale della stessa con il dott. Alvaro Antonio, indicato quale figlio e nipote di boss,

assurgono ad elemento di sospetto e concausa, lo stesso non avviene in relazione al coniuge stesso il quale, con decreto ministeriale del Ministro dell'Ambiente Corrado Clini, in data 16.11.2012 è stato nominato Commissario Straordinario dell'Ente Parco Dell'Aspromonte (**Doc. R9-R10**).

Alla luce di quanto sopra è certo che l'attività posta in essere dall'amministrazione

- si è sempre improntata alla corretta applicazione delle norme, anche sanzionatorie, nei confronti dei dipendenti accusati della commissione di reati;
- non risulta nessun condizionamento della attività amministrativa da parte dei dipendenti medesimi;
- in ogni caso, non essendo presente alcuna commistione di interessi tra i rappresentanti politici ed i dipendenti, eventuale accertamento di responsabilità da parte di quest'ultimi non avrebbe consentito l'applicazione del comma 4 dell'art. 143 del DLT 267/2000, bensì quella del comma 5 della suddetta disposizione, con conseguente sospensione o altra disposizione tesa a far cessare il pregiudizio in atto.

## **ARGOMENTI TRATTATI, IN AGGIUNTA, NELLA RELAZIONE DEL PREFETTO**

### **SETTORE FINANZE E TRIBUTI**

**Il Settore Finanze e Tributi - già diretto nel periodo 2002-2010 dalla dr.ssa Orsola Fallara - suicidatasi nel dicembre 2010 - è oggetto di accertamenti ed ispezioni giudiziarie ed amministrative avviate successivamente alla morte della sopra citata Dirigente. L'intera attività**

negoziale del Comune ed il regolare funzionamento dei servizi sono inevitabilmente condizionati dalla precarietà della situazione finanziaria, i cui aspetti critici si sono delineati in seguito alla verifica amministrativa-contabile disposta dal Ragioniere Generale dello Stato in data 9 giugno 2011]. Dal lavoro svolto dagli ispettori sono risultate palesi e reiterate irregolarità nella gestione dei bilanci per il periodo 2006-2010, tali da determinare un disavanzo di amministrazione prossimo ai 170 Meuro. L'occultamento di un risultato di amministrazione fortemente negativo, protratto nel tempo, ha condotto il Comune ad una grave crisi di liquidità affrontata attraverso un continuo ricorso alle anticipazioni di tesoreria ed all'utilizzazione incontrollata di entrate a carattere vincolato (indebitamente improprio - violazione dell'art. 202 T.U.EE.LL).

La grave alterazione dei documenti contabili e di bilancio relativi agli anni 2008-2009-2010, costituisce invece oggetto di indagine da parte della locale Procura della Repubblica, nel cui ambito, come sopra detto, >OMISSIS<.

Il predetto Ufficio giudiziario ha avviato nel frattempo un altro procedimento penale >OMISSIS< finalizzato all'individuazione delle responsabilità derivanti dall'omesso versamento da parte del Comune di ritenute IRPEF per l'anno d'imposta 2010 (pari ad euro 6.196.478,00).

Anche dal punto di vista della capacità di riscossione dell'Ente, nonostante i puntuali richiami resi in passato dalla Corte dei Conti, sono state riscontrate gravi carenze. In tal senso ed a titolo di esempio viene richiamata la mancata attuazione dell'accordo di collaborazione

**stipulato con l'Agenzia delle Entrate nell'aprile 2009: in base a detto accordo il Comune si impegnava a trasmettere all'organo accertatore le segnalazioni aventi ad oggetto fatti di verosimile evasione fiscale, con la contropartita della attribuzione di una somma di importo pari ai tributi statali riscossi a seguito dell'attività di accertamento svolta. Ad oggi, non risulta che il Comune abbia effettuato alcuna segnalazione alla Agenzia delle Entrate, sulla base del detto accordo.**

**La Corte dei Conti, con la citata deliberazione n. 68/2012, ha imposto una rilevante mole di adempimenti al Comune, il mancato rispetto dei quali è elemento sufficiente perché si proceda all'emissione della dichiarazione di dissesto finanziario ed al conseguente scioglimento degli organi elettivi. In ossequio a tale perentoria disposizione, la Giunta comunale, con deliberazione n. 183 del 20 giugno 2012, ha approvato lo schema di rendiconto 2010, evidenziando un disavanzo di amministrazione pari ad euro 118.462.284.82.**

La lettura di tale passo della relazione prefettizia giova per svelare l'eccesso di potere che inficia l'operato del Prefetto, che ignora del tutto l'operato posto in essere dalla nuova Giunta al fine di porre riparo alle riscontrate inefficienze pregresse.

Infatti sin dall'insediamento l'Amministrazione Arena, a verifica degli Ispettori ancora in corso, si è impegnata in una azione di ripristino della regolarità contabile, unitamente ad una azione di riequilibrio della situazione finanziaria dell'Ente, nella consapevolezza che dette azioni avrebbero normalizzato la gestione efficiente dello stesso.

La relazione della Ragioneria di Stato sopra citata, infatti, ha evidenziato 22

criticità riscontrate che possono essere suddivise in tre macro categorie:

- Il risultato di amministrazione
- L'indebitamento
- La spesa per il personale.

Ebbene, pur trovandosi di fronte un quadro generale rappresentato da problematiche storiche e provenienti da decenni precedenti, l'amministrazione, come detto sopra, ha attivato immediatamente le procedure necessarie ad impedire il tracollo finanziario dell'ente ed assicurare l'eliminazione delle illegittimità riscontrate.

Quanto al risultato di amministrazione.

Si è immediatamente avviata la revisione dei residui attivi e passivi dell'ente e la corretta contabilizzazione delle movimentazioni contabili segnalate dagli ispettori, giungendo alla approvazione del Bilancio consuntivo 2010 riportante pedissequamente tutte le criticità evidenziate dagli ispettori della Ragioneria.

Quanto all'indebitamento

Pur essendosi riscontrato il mancato superamento dei limiti di indebitamento previsti dalla legge, da un lato si è deciso di non procedere alla assunzione di alcun nuovo mutuo ma, eventualmente, di finanziare nuovi interventi con devoluzione di residui mutui non ancora impegnati, dall'altro, con deliberazione di G.M. 4 del 20 gennaio 2011 (**Doc. S1**), di procedere alla immediata fuoriuscita dai contratti di *interest rate swap* precedentemente stipulati onde evitare pericolo di danno per il rischio finanziario insito negli stessi contratti. Val la pena rammentare, inoltre, che l'intera operazione si è conclusa con un saldo attivo di circa 4 milioni di euro in favore del Comune

di Reggio Calabria.

Quanto alla spesa per il personale.

L'aspetto maggiormente significativo di quanto evidenziato dagli ispettori della Ragioneria di Stato nel loro elaborato è stato, sicuramente, quello relativo alla illegittima erogazione di somme derivanti da progetti ed alle erogazioni di compensi incentivanti per la progettazione interna oltre a quanto derivante, per la totalità dei dipendenti, da un'erronea applicazione dei contratti decentrati di lavoro. Anche in questo caso l'intervento della Amministrazione Arena è stato estremamente tempestivo ed efficace: con due separate note nn. 157536 (**Doc. S2**) e 157537 (**Doc. S3**) entrambe del 26.10.2011 a firma del Capo di Gabinetto si è posta immediata e temporanea sospensione dell'erogazione di somme derivanti da progetti nonché invito alla rigida applicazione della normativa, prima disattesa, in relazione ai compensi incentivanti. Nel contempo si è immediatamente attivata anche la via giudiziaria.

Ciò non solo per procedere al recupero dell'importo di circa 22 milioni di euro corrisposto irregolarmente ai dipendenti dell'ente, ma ed a dimostrazione della correttezza della linea da sempre seguita dall' Amministrazione Arena, per tutelare gli interessi del Comune nel procedimento penale avviato nei confronti dei revisori contabili e del precedente sindaco, Giuseppe Scopelliti attuale Presidente della Regione Calabria. Anche in tale ultimo caso il sindaco Arena ha conferito incarico legale di costituzione parte civile per garantire all'Ente idoneo ristoro economico per il caso di riconosciuta responsabilità penale dell'imputato (**Doc. S4**).

Altro fronte di azione come accennato in premessa, è stato quello del riequilibrio della situazione finanziaria dell'Ente, al quale l'amministrazione si è concentrata in occasione della predisposizione del preventivo 2011: infatti lo stesso presentava uno squilibrio strutturale di circa 39 milioni di euro, sanato con una forte azione di recupero di evasione tributaria, per circa 22 milioni di euro, ed una azione di contenimento della spesa, per circa 15 milioni di euro, in particolare procedendo ad addebitare alle società partecipate contestazioni sulla qualità del servizio erogato.

In sostanza l'amministrazione Arena ha adottato sin dall'insediamento ogni possibile cautela affrontando immediatamente la problematica, sempre nell'ottica di una maggiore trasparenza e legalità.

A mero titolo esemplificativo si segnalano le deliberazioni di G.M. n. 239 del 31.10.2011 "Compensazioni rapporti credito/debito dell'Amministrazione Comunale" (**Doc. S5**); e n. 262 del 29.11.2011 "Approvazione regolamento di ricognizione rapporti credito/debito del Comune nei confronti di un medesimo soggetto" (**Doc. S6**) proprio in attuazione di quella attenzione dedicata, nel corso dell'esercizio finanziario 2011, all'attività tributaria dell'Ente che ne è risultata notevolmente potenziata. Infatti, oltre alla notevole massa di accertamento sopra quantificata, la partecipata REGES, facendo seguito alla richiesta del Dirigente del settore finanze e tributi prot. n.188159 del 19 dicembre 2011, predisponendo 3 liste di riscossione coattiva per circa 25 milioni di euro, delle quali immediatamente dopo venivano formulati ruoli coattivi trasmessi ad Equitalia per euro 10 milioni circa.

Sempre nell'ottica della maggiore trasparenza e legalità particolare

importanza assume la delibera di G.M. n° 3 del 10 gennaio 2012 avente ad oggetto: Regolamento degli Uffici e dei Servizi – Approvazione modificazioni ed integrazioni all’art.- 30 (**Doc. S7**), con la quale si è disciplinata la materia della emissione dei mandati di pagamento e della massima pubblicità e trasparenza di qualsiasi esborso di denaro da parte dell’Ente. In tale occasione è stato definito:

- che i provvedimenti di pagamento emessi dai dirigenti devono essere assunti con la forma della “determina”;
- che gli stessi atti devono essere pubblicati per esteso in apposita sezione del sito istituzionale dell’ente per essere consultabili da chiunque.

Sempre con lo stesso atto si è enfatizzata l’implementazione dei controlli di regolarità amministrativa e contabile degli atti di spesa, regolamentando particolarmente i doveri di tracciabilità dei pagamenti (prevista dalla legge 136/2010) e di verifica della regolarità contributiva (dure).

L’azione di ripristino della regolarità contabile ed amministrativa è proseguita anche con riferimento alla problematica del mancato versamento delle ritenute, emersa dalla relazione ispettiva del MEF, che è stata prontamente attenzionata dal competente Ufficio, che si è subito attivato per la definizione.

Le partite omesse però, erano già state poste a ruolo a seguito dell’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate di Reggio Calabria, ufficio competente per la riscossione; pertanto già a Febbraio e Marzo 2012 sono state notificate all’Ente le relative cartelle di pagamento.

Avverso tali notifiche di cartelle esattoriali sono stati proposti altrettanti

ricorsi dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, tesi all'annullamento delle cartelle, rilevando in esse violazione al combinato disposto degli artt. 60, n. 1 del DPR 600/73, 26 del DPR 602/73 e 137 e 138 CPC, nonché dell'art. 3, commi 1 e 3 della Legge 241/1990 e dell'art. 7 della Legge 212/2000 in relazione all'art. 360 CPC comma 1 e 3.

Nel frattempo, con note acquisite al protocollo di Equitalia SPA con i nn. 69004 del 5 Marzo 2012, 70030 del 27 Aprile 2012 e 70660 del 25 Maggio 2012, al fine di evitare ulteriori danni patrimoniali all'Ente, sono state proposte al menzionato Concessionario delle istanze di rateazione, di tutte le citate cartelle di pagamento, le quali sono state regolarmente accettate con dilazioni di pagamento in 72 rate mensili, con decorrenza rispettivamente: dal 31.03.2012 la prima, dal 31.07.2012 la seconda e dal 13.08.2012 la terza. Come si può constatare l'Amministrazione Arena è stata sicuramente impegnata in questa sostanziale azione di ripristino della regolarità amministrativa, contabile e finanziaria, attraverso la regolarizzazione delle partite contabili che la complessa situazione ha richiesto, anche per evitare all'Ente negative conseguenze a titolo di sanzioni ulteriori sui già ridotti trasferimenti erariali.

## **SETTORE URBANISTICA**

### **CONDONO EDILIZIO**

La Commissione, nell'espone la condizione dello stesso Settore, esordisce individuando *"una situazione di generale paralisi delle attività"* esponendo i dati, che lo stesso ufficio ha fornito, e più precisamente :

*"le istanze volte ad ottenere permessi a costruire in sanatoria ammontano complessivamente a 33.866, così ripartite:*

- n° 21.230, riferibili alla legge 47/85;
- n° 10.725, riferibili alla legge 724/1994;
- n° 1884, riferibili al DPR 326/2003.

*Sulla scorta dei dati forniti dal Dirigente del Settore risultano ancora:*

- n° 4076 permessi a costruire, da esaminare con riferimento alla legge 47/85;
- n° 2675 permessi a costruire, da esaminare con riferimento al DPR 326/03"

In primis va evidenziato un macroscopico errore di lettura degli stessi dati ove si espone che le 6.751 pratiche sono ancora "da esaminare", mentre la nota ed i documenti visionati invece acclarano che per le stesse sono stati **rilasciati** i relativi permessi a costruire. Se così non fosse, sarebbe da dire che dal 1985 (anno in cui sono state presentate le prime pratiche di condono) a tutto il 2011 il Comune non ha rilasciato alcun permesso a costruire in sanatoria, mentre in realtà risultano rilasciati n. 7.414 Permessi di Costruire in Sanatoria.

Ed ancora, come risulta agli atti d'ufficio e comunicato alla Commissione, il Comune **ha incassato**, negli ultimi tre anni, le seguenti somme:

- 2009: € 601.832,94;
- 2010: € 540.759,65;
- 2011: € 546.750,54

contrariamente a quanto la stessa Commissione asserisce nella propria relazione finale, dove le stesse cifre sono identificate come "*somme da riscuotere*".

Altro dato oggettivo e indicativo, sul quale la Commissione fa cenno solo

riportando la dichiarazione del Dirigente e senza alcun commento, non valutando opportunamente il significato dell'operato dell'Amm. Com., è che la stessa Amministrazione con Delibera di Giunta n°160 del 26-8-2011 (**Doc. T1**), ha dato una grande accelerazione all'attività burocratica, consentendo al Settore Urbanistica di procedere speditamente alla definizione di ben 1914 pratiche di condono edilizio in soli due mesi di lavoro, con l'accertamento di un credito di € 2.596.392,75, equivalente, su base annua, a quanto precedentemente veniva fatto in 6 anni.

L'inversione di tendenza attivata non ha meritato da parte della Commissione alcuna valutazione forse perché di segno opposto a quanto, pregiudizialmente, intendeva dimostrare, ovvero un giudizio *di inoperosità, di generale paralisi, di sostanziale inattivismo*.

#### LOTTIZZAZIONI

La Commissione di accesso nella propria relazione, trattando le lottizzazioni edilizie, tratteggia a linee fosche il comportamento del Settore, ridicolizzando l'apparato burocratico a causa di una nota che il dirigente dei Lavori Pubblici che all'epoca svolgeva funzioni ad interim, senza alcun compenso aggiuntivo, di Dirigente del Settore Urbanistica, scrive nella qualità di Dirigente della stessa Urbanistica al Dirigente dei LL.PP. , e quindi a se stesso, invitandosi ad una formale riunione per valutazioni tecniche su alcune lottizzazioni. Detto così, sembrerebbe una delle barzellette coniate su Giufà, ma la Commissione, nella spasmodica ricerca dell'inefficienza, non ricorda la necessità degli atti formali necessari per legittimare gli endoprocedimenti a cui, peraltro, non partecipa direttamente il Dirigente ma i funzionari dei servizi specifici, effettivi destinatari della nota

d'invito.

Inoltre, nella relazione in oggetto si osserva e si critica *"la circostanza che le situazioni relative alle procedure concernenti le istanze di lottizzazione siano consegnate alla sola memoria di un impiegato responsabile dell'istruttoria ed annotate a matita su un quaderno, elaborato dallo stesso funzionario"*. La singolarità riscontrata è stata, come sempre, valutata negativamente, ribaltando la realtà. Infatti, ancorché elogiare il funzionario che, in aggiunta alla normale procedura di registrazione e archiviazione, annota in un proprio registro con particolare precisione e per propria comodità ogni singolo passaggio istruttorio, peraltro risultato estremamente utile anche in fase d'indagine, si prende spunto invece per screditare il lavoro svolto e sottolineare tale circostanza come prassi negativa.

Pertanto, appigliarsi al mancato svolgimento di due riunioni e al registro informale del funzionario quali motivi per definire *"situazione di sostanziale paralisi"* e di mal funzionamento e inoperosità del Settore, appare più che oggettivamente debole e oltremodo arbitrario.

#### EDILIZIA PRIVATA

Altro passaggio nella relazione della Commissione è dedicato alle vicende giudiziarie che hanno coinvolto alcuni funzionari del Settore Urbanistica nel recente passato.

In particolare la Commissione annota: *"disfunzione dell'azione amministrativa afferente al Settore Urbanistica che trova probabilmente motivazione nella esigenza, peraltro individuata e ben nota al nuovo dirigente Arch. Dattilo, di riformare profondamente le modalità di Svolgimento delle procedure correnti e le prassi in uso all'ufficio dopo che*

*lo stesso è stato interessato dal procedimento penale nr. 402/2008 R.G.N.R (c.d. Operazione Urbanistica). "....." avvertita dal vertice dirigenziale, ma non ancora tradottasi in concreti, sostanziali cambiamenti o nell'adozione di complessive misure organizzative finalizzate appunto ad indirizzare l'intera attività amministrativa di competenza del Settore verso la virtuosa direzione del perseguimento dell'interesse pubblico. Ciò, nonostante l'iniziativa del nuovo Dirigente Arch. Dattilo di introdurre la prassi di istituire un organismo collegiale il "Comitato Urbanistica e Decoro Urbano", composto dai diversi istruttori tecnico-amministrativi in servizio presso il settore (All. 29), con il compito di esaminare congiuntamente le istanze volte ad ottenere permessi a costruire ed evitare così la concentrazione in capo ad un solo soggetto di ampi poteri di valutazione delle istanze. Tuttavia ancora molto lentamente procede l'esame delle predette istanze da parte dell'Ufficio. "*

Senza voler entrare nel merito di quanto riportato nel passaggio sopra riportato, non avendone competenza, si osserva che la più volte citata operazione Urbanistica, scaturita da denuncia della stessa Amministrazione comunale ed acclarata dalla commissione Comunale istituita ad hoc, sarebbe da ascrivere quale attività meritoria della stessa Amministrazione, la quale è stata vittima del comportamento di alcuni funzionari, prontamente allontanati dai propri uffici ancor prima dell'accertamento della magistratura. Inoltre, pur riconoscendo l'attività riformatrice, volta ad una maggiore trasparenza ed ad una migliore efficienza dei servizi, lamenta disfunzioni e lentezze, non tenendo conto dei notevoli cambiamenti apportati dalla nuova dirigenza, nell'arco di appena due mesi dalla nomina.

Sarebbe bene ricordare, come fatto esemplificativo, la rivoluzione apportata

con la costituzione della Commissione Urbanistica e Decoro Urbano. Tale nuova procedura, introducendo la valutazione collegiale in sostituzione di quella monocratica del Dirigente o del funzionario responsabile, ha in concreto eliminato la possibilità di mistificazioni, ha ridotto se non annullato le possibili pressioni esterne sulle valutazioni delle proposte progettuali, ha liberato di conseguenza le pressioni sui singoli istruttori, lasciandoli liberi di esercitare il proprio obiettivo convincimento tecnico, ha uniformato i criteri di valutazione. Ed ancora, ha consentito all'Ufficio di interloquire formalmente con gli ordini professionali e le associazioni di categoria, confrontandosi con gli stessi sulle tematiche tecniche ed aprendo una finestra sulle attività endoprocedimentali degli uffici, ovvero rendendo trasparenti le attività del settore Urbanistica.

Inoltre, va considerato, e questo certo non si può pretendere dai componenti della Commissione, ottimi professionisti ma in altro campo, che la velocità nel rilascio dei permessi a costruire non si coniuga con la necessaria e opportuna attenzione nelle attività che modificano il territorio, oggetto di particolare interesse proprio di quella parte sociale che si vuole combattere.

Si riportano qui di seguito alcuni indicativi risultati conseguiti dal settore Urbanistica nei pochi mesi di attività svolta sotto la sindacatura Arena e dei quali la Commissione non ha tenuto conto:

1. approvazione del Consiglio Comunale del documento preliminare del PSC;
2. istruttoria definitiva di 1914 pratiche di condono edilizio;
3. approvazione di n° 12 lottizzazioni;
4. rilascio di n°67 permessi a costruire;

5. progettazione e realizzazione delle banchine galleggianti all'interno del porto di Reggio Calabria;
6. definizione delle linee guida del Piano Regolatore del Porto di Reggio Cal.;
7. accertamento dei crediti relativi al mancato pagamento degli oneri di urbanizzazione;
8. riorganizzazione
  - Front-office dello sportello unico edilizia;
  - Istituzione del Comitato per l'edilizia e il decoro urbano;
  - Rotazione del personale e messa in disponibilità di quello inadatto;
  - Proposta di variazione in aumento dei diritti di segreteria;
  - Proposta di recupero attraverso dilazioni degli oneri urbanistici;
  - Progetto speciale finalizzato al recupero delle pratiche edilizie arretrate.

## **SPORTELLO ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

### **PIAZZA DEL POPOLO**

Per mero tuziorismo si contesta quanto contenuto nella Relazione della Commissione di accesso in merito alla situazione del mercato di piazza del Popolo si rappresenta quanto segue.

Il mercato quotidiano di piazza del Popolo e l'adiacente mercato bisettimanale di via Minniti sono stati oggetto, negli ultimi anni, di numerosi controlli da parte della Polizia Municipale.

In particolare, ad inizio del 2012, è stata indetta una riunione dalla Confcommercio di Reggio Calabria (**Doc.U1**) tra gli operatori commerciali del mercato e rappresentanti dell'Amministrazione comunale e della Polizia

Municipale per affrontare una serie di problematiche relative all'area mercatale (tra queste il contrasto alle forme di abusivismo commerciale, l'assenza ed il degrado dei servizi igienici, la delimitazione dei posteggi).

In data 13.01.12, la Polizia Municipale ha effettuato un servizio straordinario di controllo nell'area di piazza del Popolo con l'accertamento di sette violazioni amministrative.

In data 03.02.2012 la Polizia Municipale ha effettuato un altro servizio di controllo con l'accertamento di altre tre violazioni amministrative ed il sequestro amministrativo di 80 capi di abbigliamento.

Intanto, dall'inizio dell'anno, la Polizia Municipale, tra i servizi di prossimità, ha assicurato, con buona frequenza, la presenza di almeno due operatori con l'obiettivo di prevenire forme di abusivismo in tutta l'area esterna adiacente al mercato e di gestire i flussi di traffico.

Nel corso dei mesi di gennaio e febbraio, inoltre, il settore Sportello Unico, aderendo alle richieste emerse in sede di riunione presso la Confcommercio, ha proceduto al tracciamento degli spazi dei singoli posteggi dell'area mercatale, alla fornitura, attraverso la Leonia, dei cassonetti per la raccolta differenziata ed alla istituzione della "spunta", quale strumento previsto dalle norme statali e regionali in materia di commercio su area pubblica e dai regolamenti comunali per occupare i numerosi posteggi vacanti per le cessazioni di attività che negli anni erano avvenute.

Dopo la riunione in Prefettura del Comitato tenutasi in data 08.03.2012, la contestuale presenza degli addetti alla "spunta", dipendenti del settore Sportello Unico (tale servizio non era mai stato effettuato in tale mercato) e del personale della Polizia Municipale ha consentito il regolare svolgimento

delle attività mercatali con il controllo al varco di ingresso dei soggetti autorizzati e con il rilascio di autorizzazioni giornaliere ai commercianti “spuntisti”. Tale attività, in atto, ha portato alla riscossione nel periodo compreso tra i mesi di marzo e di ottobre di circa 20.000,00 € di tassa per occupazione suolo pubblico(**Doc. U2 – U3**).

Nel corso del mese di marzo 2012, la Polizia Municipale, durante le attività di controllo, peraltro effettuate in termini preventivi (filtro dei commercianti all’accesso della piazza, presenza sin dalle ore 5,00 prima dell’inizio delle attività di installazione del mercato) ha accertato cinque violazioni amministrative e proceduto al sequestro di merce varia e di piante.

La riorganizzazione del mercato con i controlli disposti dalla Polizia Municipale e con l’introduzione della “spunta”ha comportato anche alcune proteste da parte di venditori ambulanti extra comunitari tanto che il Questore, con propria ordinanza (Doc U4), ha fornito disposizioni per una manifestazione di protesta annunciata per il giorno 22.03.2012.

Le attività di presidio e di controllo dell’area mercatale da parte della Polizia Municipale continuano compatibilmente con altre eventuali priorità operative.

In merito alla necessità di segnalare alla Guardia di Finanza le violazioni amministrative accertate, si evidenzia quanto segue.

Le attività operative (prevenzione e controllo) svolte dalla Polizia Municipale nel mese di marzo nell’area mercatale di piazza del Popolo non sono state comunicate alla Guardia di Finanza trattandosi, in particolare, di servizi finalizzati all’accertamento di violazioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche e dei relativi regolamenti comunali.

Infatti, tale obbligo sussiste solo nei casi previsti dall'art. 3 commi 16 ,17 e 18 della legge 15 luglio 2009,n. 94 che prevede, tra l'altro, che *“nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall'articolo 633 del codice penale e dall'articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, il sindaco, per le strade urbane, e il prefetto, per quelle extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza pubblica, per ogni luogo, possono ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni”*e che *”se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”*.

Tali norme, nella corrente interpretazione, trovano applicazione solo nei casi di occupazione di suolo pubblico da parte di titolari di esercizi commerciali e non nel caso di violazioni amministrative accertate in materia di commercio su aree pubbliche che è soggetta ad una disciplina speciale.

In esecuzione di tali norme, peraltro, agli atti della Polizia Municipale risultano numerosi rapporti inviati in caso di accertamento di violazioni amministrative per occupazione di suolo pubblico commesse da titolari di esercizi commerciali (**Doc. U5**).

#### **ARGOMENTI RESIDUI TRATTATI NELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE DI ACCESSO**

**SOCIETÀ PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI S.R.L. -**  
**S.A.T.I. SRL**

Nulla dice la Relazione in ordine alle attività in concreto svolte dalla SATI srl, per conto del Comune di Reggio Calabria, in quanto si limita esclusivamente ad indicare e riportare l'oggetto sociale contenuto nello statuto della stessa. Viene, successivamente, riportato il profilo dell'Amministratore Unico ed, a seguire, il profilo dei Sindaci della società. Fermo restando che appare molto strano che ai compilatori della relazione sia sfuggito il benché minimo accenno all'attività posta in essere dalla SATI srl, soprattutto in relazione alle procedure di dismissione del patrimonio edilizio e di predisposizione ed invio delle cosiddette "Segnalazioni Qualificate" all'Agenzia delle Entrate ed alla Guardia di finanza, attività compiute per incarico e nell'interesse del Comune di Reggio Calabria e sulle quali ci si è soffermati in altre parti del presente gravame, l'unica annotazione sulla società è relativa a due circostanze descritte nella Relazione, che hanno ad oggetto: una segnalazione per bancarotta fraudolenta nei confronti dell'Amministratore Unico, che sarebbe colpevole di tale reato ai danni dei creditori della società Azzurrina srl, ed un controllo che avrebbe subito, in data 12.07.2003, per essere stato fermato a bordo di una autovettura con un soggetto che avrebbe a proprio carico pregiudizi di polizia e sarebbe germano di altro soggetto che, a sua volta, sarebbe contiguo ad una consorteria criminale.

Non è dato sapere come mai ed in virtù di quale circostanza il dott. Nasso si sia intrattenuto a bordo dell'autovettura con il De Angelis Michelangelo, ma,

ovviamente, tale circostanza, sicuramente assolutamente sconosciuta alla giunta comunale, non può aver alcun rilievo, né essere motivante per alcun provvedimento di tipo amministrativo; quanto, invece, alla prima annotazione, anch'essa assolutamente irrilevante ad ogni fine amministrativo, che potrebbe indurre ad un sospetto, quantomeno in ordine alla moralità dell'individuo, trattandosi di fatto attinente ad un reato comune, deve sottolinearsi l'assoluta erroneità della stessa. Il dott. Nasso, infatti, appresa la circostanza, ha provveduto a richiedere proprio certificato dei carichi pendenti e la Procura della Repubblica, presso il Tribunale di Reggio Calabria, lo ha rilasciato negativo in data 15.10.2012 (**Doc. V1**).

Sempre il dott. Nasso, per maggiore tranquillità, ha richiesto anche una Certificazione Informativa, ex art. 335 c.p.p., e la Procura della Repubblica di Palmi, territorialmente competente per il Comune di San Ferdinando (RC), in data 29.10.2012, ha attestato che a suo carico non risultano iscrizioni suscettibili di comunicazioni (**Doc. V2**). La notizia di colpevolezza riportata in relazione, pertanto, non solo non è reale per come riportata, ma non poteva essere conosciuta dal Sindaco Arena, ed in ogni caso non lo era nemmeno al dott. Ivano Nasso che ha anche provveduto ad una serie di smentite (**Doc. V3, V4, V5, e V6**).

### **Istanza cautelare di sospensione**

La gravità delle accuse mosse implicitamente all'intera comunità locale, ritenuta, nei confronti dell'intera Nazione, incapace di eleggere un consiglio comunale privo di collegamenti con la criminalità, ancor prima e ancor più delle infamanti conseguenze che tale provvedimento ha prodotto sull'immagine pubblica degli eletti, sulla loro onorabilità di cittadini onesti,

su quella del Sindaco, apprezzato e stimato professionista in ambito istituzionale e giudiziario, nel quale quotidianamente opera, revocate immotivatamente in dubbio da asserite contiguità del tutto inesistenti con non meglio precisate cosche locali, di per sé dimostrano il **danno grave ed irreparabile** che in tal modo si è ingiustificatamente prodotto e che solo l'immediata sospensione dei suoi devastanti effetti può solo in parte attenuare.


Si chiede, pertanto, che codesto ECC. TAR LAZIO, in accoglimento della presente istanza cautelare, sospenda il provvedimento di scioglimento del decreto presidenziale impugnato.

#### **P.Q.M**


Si conclude per l'accoglimento del ricorso, previa concessione della misura cautelare richiesta, con vittoria di spese di causa.

Napoli, Roma li 6 dicembre 2012

Avv. Alberto Gamberini



Avv. Luigi Migliarotti



Avv. Giuseppe Valentini



Avv. Francesco Migliarotti



Prof. Avv. Roberto Nania



#### **Relata di Notifica**

Io sottoscritto Avv. Francesco Migliarotti, con studio in Napoli alla Via dei Mille n.16, autorizzato con delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli del 12.12.2007 ai sensi della Legge 21.01.1994 n.53, ho notificato il suesteso ricorso perché ne abbia piena e legale conoscenza a:

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Persona del Presidente del

Consiglio pro tempore domiciliato di diritto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (00186) raccomandata A/R764915146003;

2) Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato di diritto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (00186) raccomandata A/R 764915146047;

3) Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria, in persona del Prefetto pro tempore, domiciliato di diritto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (00186) raccomandata A/R 764915146058;

4) Comune di Reggio Calabria, in persona del Presidente della Commissione Straordinaria di Gestione, domiciliato presso la Casa Comunale in Reggio Calabria alla Piazza Italia (89127), raccomandata A/R 764915146014;

5) Comune di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato presso la Casa Comunale in Reggio Calabria alla Piazza Italia (89127), raccomandata A/R 764915146025;

6) la Presidenza della Repubblica, in persona del Presidente pro tempore, domiciliato di diritto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi n.12 (00186) raccomandata A/R 764915146036;

mediante invio di copia conforme al suo originale a mezzo del servizio postale con raccomandata spedita dall'Ufficio Postale di Napoli, Succursale n.35 nella data del timbro postale previa iscrizione al mio cronologico n.27/2012;

Avv. Francesco Migliarotti  
*Francesco Migliarotti*



N. Raccomandata

76491514604-7



27  
**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wa1st1) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

|              |                                                                                                                       |            |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| DESTINATARIO | MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro<br>DIRETTORE DI TUTTO L'ORDINE DI AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO P.V. |            |         |
|              | VIA / PIAZZA                                                                                                          | PORTOGRESI | N° CIV. |
|              | C.A.P.                                                                                                                | COMUNE     | PROV.   |
| MITTENTE     | Avv. Francesco Migliarotti                                                                                            |            |         |
|              | Via Dei Mille, 16 - 80121 Napoli                                                                                      |            |         |
|              | Tel. 081.407089 - fax. 081.413388                                                                                     |            |         |
|              | VIA / PIAZZA                                                                                                          |            | N° CIV. |
|              | C.A.P.                                                                                                                | COMUNE     | PROV.   |

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 0265  
 Causale: AG 06/12/2012 16:56  
 Peso gr.: 401 Tariffa € 10,65 Affr. € 10,65  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: ~~764915146047~~ TASSE  
 (accettazione manuale) 2651237658 P

N. Raccomandata

76491514601-4



27  
**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex.wa1st1) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA  
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

|              |                                                                                                     |               |         |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|
| DESTINATARIO | COMUNE DI REGGIO CALABRIA in persona del<br>Presidente della Commissione Amministrativa di Gestione |               |         |
|              | VIA / PIAZZA                                                                                        | PIAZZA ITALIA | N° CIV. |
|              | C.A.P.                                                                                              | COMUNE        | PROV.   |
| MITTENTE     | Avv. Francesco Migliarotti                                                                          |               |         |
|              | Via Dei Mille, 16 - 80121 Napoli                                                                    |               |         |
|              | Tel. 081.407089 - fax. 081.413388                                                                   |               |         |
|              | VIA / PIAZZA                                                                                        |               | N° CIV. |
|              | C.A.P.                                                                                              | COMUNE        | PROV.   |

SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI  A.R.  
Contrassegnare la casella interessata

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 0266  
 Causale: AG 06/12/2012 16:57  
 Peso gr.: 389 Tariffa € 10,65 Affr. € 10,65  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 765517376590 TASSE  
 (accettazione manuale)

N. Raccomandata

76491514600-3



27

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 18181e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

|                                                                       |                                                                                                                |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello |                                                                                                                |                       |
| DESTINATARIO                                                          | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI in persona<br>del Presidente del Consiglio Avvocato Generale dello Stato |                       |
|                                                                       | DESTINATARIO                                                                                                   |                       |
| DESTINATARIO                                                          | VIA/PIAZZA                                                                                                     | VIA DEI PORTOGHESI 12 |
|                                                                       | C.A.P.                                                                                                         | 00186                 |
| DESTINATARIO                                                          | COMUNE                                                                                                         | Roma                  |
|                                                                       |                                                                                                                | PROV. RM              |
| MITTENTE                                                              | Avv. Francesco Migliarotti                                                                                     |                       |
|                                                                       | VIA/PIAZZA                                                                                                     |                       |
| MITTENTE                                                              | Via Dei Mille, 16 - 80121 Napoli                                                                               |                       |
|                                                                       | Tel. 081.407089 - fax. 081.413388                                                                              |                       |
| MITTENTE                                                              | C.A.P.                                                                                                         |                       |
|                                                                       | COMUNE                                                                                                         |                       |
| MITTENTE                                                              | PROV.                                                                                                          |                       |
|                                                                       |                                                                                                                |                       |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI                                           |                                                                                                                |                       |
| Contrassegnare la casella interessata                                 |                                                                                                                |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> A.R.                              |                                                                                                                |                       |

Fraz. 40079

Sez. 10

Operaz. 0267

Causale: AG

06/12/2012 16:58

Peso gr.: 407

Tariffa € 10,65 Affr. € 10,65

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765517376577

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491514603-6



27

Posteitaliane

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (ex 18181e) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

|                                                                       |                                                                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello |                                                                                                    |                       |
| DESTINATARIO                                                          | PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA in persona<br>del Presidente dello Stato Avvocato Generale dello Stato |                       |
|                                                                       | DESTINATARIO                                                                                       |                       |
| DESTINATARIO                                                          | VIA/PIAZZA                                                                                         | VIA DEI PORTOGHESI 12 |
|                                                                       | C.A.P.                                                                                             | 00186                 |
| DESTINATARIO                                                          | COMUNE                                                                                             | ROMA                  |
|                                                                       |                                                                                                    | PROV. RM              |
| MITTENTE                                                              | Avv. Francesco Migliarotti                                                                         |                       |
|                                                                       | VIA/PIAZZA                                                                                         |                       |
| MITTENTE                                                              | Via Dei Mille, 16 - 80121 Napoli                                                                   |                       |
|                                                                       | Tel. 081.407089 - fax. 081.413388                                                                  |                       |
| MITTENTE                                                              | C.A.P.                                                                                             |                       |
|                                                                       | COMUNE                                                                                             |                       |
| MITTENTE                                                              | PROV.                                                                                              |                       |
|                                                                       |                                                                                                    |                       |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI                                           |                                                                                                    |                       |
| Contrassegnare la casella interessata                                 |                                                                                                    |                       |
| <input checked="" type="checkbox"/> A.R.                              |                                                                                                    |                       |

Fraz. 40079

Sez. 10

Operaz. 0269

Causale: AG

06/12/2012 17:00

Peso gr.: 430

Tariffa € 10,65 Affr. € 10,65

Serv. Agg.: AR

Cod. AR: 765517376624

(accettazione manuale)

TASSE

N. Raccomandata

76491514605-8



27

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EXW8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

|                                                                       |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello |                                                                                                                |
| DESTINATARIO                                                          | UTG. di Reggio Calabria in persona del Referent.<br><i>don. J. di Vito ch. Avvocatura Generale dello Stato</i> |
|                                                                       | VIA / PIAZZA <i>DEI PORTOGHESI</i> N° CIV. <i>12</i>                                                           |
|                                                                       | C.A.P. <i>89186</i> COMUNE <i>ROSA</i> PROV. <i>RC</i>                                                         |
| MITTENTE                                                              | <b>Avv. Francesco Migliarotti</b>                                                                              |
|                                                                       | VIA / PIAZZA <b>Via Dei Mille, 16 - 80121 Napoli</b> N° CIV.                                                   |
|                                                                       | C.A.P. <b>Tel. 081.407089 - fax. 081.413388</b> PROV.                                                          |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI                                           | <input checked="" type="checkbox"/> A.R.                                                                       |
| Contrassegnare la casella interessata                                 |                                                                                                                |

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 0268  
 Causale: AG 06/12/2012 16:59  
 Peso gr.: 384 Tariffa € 10,65 Affr. € 10,65  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 765517376602 (accettazione manuale) TASSE

N. Raccomandata

76491514602-5



27

**Posteitaliane**

EP0795-EP0489 - Mod. 22 AG - MOD. 04001 (EXW8151E) - St. [4] Ed. 03/04

Accettazione **RACCOMANDATA**

RICEVUTA

È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

|                                                                       |                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello |                                                                   |
| DESTINATARIO                                                          | COMUNE DI REGGIO CALABRIA in persona del<br><i>Referente</i>      |
|                                                                       | VIA / PIAZZA <i>PIAZZA ITALIA</i> N° CIV.                         |
|                                                                       | C.A.P. <i>89127</i> COMUNE <i>REGGIO CALABRIA</i> PROV. <i>RC</i> |
| MITTENTE                                                              | <b>Avv. Francesco Migliarotti</b>                                 |
|                                                                       | VIA / PIAZZA <b>Via Dei Mille, 16 - 80121 Napoli</b> N° CIV.      |
|                                                                       | C.A.P. <b>Tel. 081.407089 - fax. 081.413388</b> PROV.             |
| SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI                                           | <input checked="" type="checkbox"/> A.R.                          |
| Contrassegnare la casella interessata                                 |                                                                   |

Fraz. 40079 Sez. 10 Operaz. 0270  
 Causale: AG 06/12/2012 17:01  
 Peso gr.: 408 Tariffa € 10,65 Affr. € 10,65  
 Serv. Agg.: AR  
 Cod. AR: 765517376613 (accettazione manuale) TASSE